
Rossella Giampiccolo

Carte di Regola
del XVI secolo
di
Strigno, Bieno e Samone



COMUNE DI SAMONE

PRESENTAZIONE

La presentazione di “Carte di Regola del XVI secolo di Strigno, Bieno e Samone”, è per la comunità di Samone e per l’Amministrazione Comunale un momento di profonda soddisfazione. Questo libro, frutto di ricerca ed impegno della dott.ssa Rossella Giampiccolo, insieme all’altra pubblicazione “Samone e i Samonati”, edita dalla Cassa Rurale di Samone in occasione del centenario dalla fondazione, costituiscono la parte scritta del nostro patrimonio culturale.

Con queste pubblicazioni la nostra comunità continua sulla strada di ricerca delle origini, delle storie, delle vite, dei sacrifici dei Samonati, dando inoltre la possibilità anche ai nostri emigrati, che sempre più spesso chiedono notizie sulla comunità, il territorio e le famiglie di appartenenza, di conoscere le proprie radici. Samone è fiero di essere impegnato da molti anni nel cercare, nell’indagare, nell’approfondire le vicende successe per costruire e rafforzare il vero significato di comunità nel più profondo senso di appartenenza culturale e territoriale.

La pubblicazione, nata dal ritrovamento di carte credute perse ma poi ritrovate e studiate, ha un carattere più strettamente scientifico e specifico nella costruzione della nostra storia boghela.

La scoperta è il successo di molte ore di certosino e capillare lavoro svolto dalla dott.ssa Rossella Giampiccolo che, a ulteriore motivo di orgoglio, è nostra compaesana.

A Lei, che, mossa sempre da grande passione per la storia, ha scritto questo testo e ci ha dato l’opportunità di farlo conoscere a tutti, va un particolare riconoscimento e un sentito ringraziamento, con l’augurio di poterci ancora avvalere dei suoi studi.

La “Carta di Regola” è il codice che già nel 1584 i nostri antenati avevano stabilito e si erano dati per scandire la vita e le attività di Samone. Fondamentale era la razionalizzazione delle poche risorse che il territorio offriva: bosco, prati, acqua e pascoli. Le stesse risorse che ancor oggi abbiamo a disposizione ma che, forse, sottovalutiamo.

IL SINDACO
Lenzi Giovanni Battista

L’ASSESSORE ALLA CULTURA
Tiso Barbara

INDICE

Premessa	<i>pag.</i> 7
Cenni introduttivi	9
Carta di regola di Strigno (1540)	27
Carta di regola di Bieno (1567)	49
Ordinamenti riguardanti i boschi della comunità di Bieno (1702)	68
Carta di regola di Samone (1584)	73
Glossario	87
Bibliografia	93

PREMESSA

Prima di entrare nel vivo della trattazione, si vogliono fare delle precisazioni riguardo ad alcuni aspetti di questo lavoro, sottolineandone soprattutto gli inevitabili limiti.

Nella breve introduzione si è cercato di tracciare a grandi linee il contesto storico delle “carte di regola”, che è quello del Trentino rurale dell’età moderna, e le caratteristiche ricorrenti di questo tipo di documenti; le informazioni fornite sono finalizzate a dare almeno un’idea di quello che è l’argomento in oggetto, ma non intendono ovviamente essere esaustive. Si rimanda perciò ai testi che sono stati ampiamente citati, che si sono rivelati indispensabili e preziosissimi per la loro validità e completezza.

I testi delle carte di regola sono stati corredati di note esplicative soprattutto per chiarire i passi meno comprensibili; e a questo proposito si rimarca la difficoltà incontrata talvolta nel spiegare determinate usanze o termini dialettali ormai scomparsi o di significato impreciso: si sono fatte talora delle ipotesi che potrebbero giustamente non trovare condivisione, ma altro non si poteva fare. Anche il fatto che non si tratti di documenti in originale, bensì di copie di altrettante copie, potrebbe aver causato dei fraintendimenti, come meglio si spiegherà, cosicché alcuni discorsi andrebbero rivisti nel caso si avessero finalmente a disposizione gli atti originali.

Trattandosi poi di tre documenti diversi ed essendoci dunque la probabilità di una lettura settoriale, si è preferito riportare anche in un glossario finale le parole illustrate in nota man mano che si trovavano, onde evitare eccessive ripetizioni.

Nella trascrizione dei documenti si sono seguite per quanto si è potuto le norme del caso, intervenendo dunque il meno possibile sul testo, che appare perciò esattamente come è stato scritto all’epoca, errori compresi. Non si è dato invece notizia di eventuali parole cancellate, ripetute o scritte in sopralingua, per non appesantire ulteriormente ed inutilmente l’apparato delle note, in un contesto di pubbli-

cazione che ha uno scopo essenzialmente divulgativo.

Tutti i documenti citati sono stati reperiti all'Archivio di Stato di Trento (abbreviato ASTN), ad esclusione dell' "Urbario delle scritture della magnifica comunità de Strigno", le cui fotocopie sono state gentilmente messe a disposizione dal signor Ferruccio Romagna, che per questo si ringrazia vivamente.

Alcuni dei documenti notarili riportati, come si vedrà, sono posteriori all'epoca delle carte di regola, ma sono parsi particolarmente illustrativi di certe situazioni, ed il relativo immobilismo della società rurale trentina in quel lasso di tempo ha in un certo qual modo giustificato il fatto di servirsene per chiarire meglio alcuni argomenti trattati.

Nonostante tutti i limiti ed i difetti di partenza di questo libro, per i quali anticipatamente ci si scusa, si spera che venga almeno apprezzata la possibilità di leggere le norme volute dai nostri antenati, seguite e rispettate per secoli, che proprio per il fatto di nascere da esigenze quotidiane e pratiche sono lo specchio fedele di quella che era la vita dell'epoca, e ci permettono di capire meglio anche il nostro presente.

Si ringrazia perciò di cuore l'Amministrazione comunale di Samone per aver permesso la realizzazione di questo libro, ed in particolar modo il sindaco, signor Giovanni Battista Lenzi, e l'assessore alla cultura, signorina Barbara Tiso, per l'interessamento costantemente dimostrato e la fiducia accordata alla scrivente.

Un grazie doveroso per aver appoggiato questo lavoro anche al signor Adone Tomaselli ed al signor Lucio Costa, che ha gentilmente fornito dei preziosi consigli.

L'augurio per tutti è che leggendo queste pagine possa nascere o rafforzarsi l'interesse per le proprie radici, che da sempre alimenta l'amore per la propria terra e per coloro che ci hanno preceduto.

Rossella Giampiccolo

CENNI INTRODUTTIVI

Scopo di questa pubblicazione è far conoscere il contenuto delle carte di regola di Strigno, Bieno e Samone, risalenti al XVI secolo e finora presumibilmente inedite. Gli originali di questi documenti, conservati in passato nei rispettivi archivi comunali come forse anche tra gli atti dei dinasti di castel Ivano, non sono purtroppo pervenuti sino a noi, almeno sino ad ora. Ma poter finalmente disporre del testo di questi statuti è comunque di fondamentale importanza, al fine di delineare con più precisione il quadro economico e sociale di quel periodo, dal momento che essi, come si vedrà, costituivano gli strumenti giuridici basilari per l'organizzazione interna delle singole comunità. Le carte di regola dei paesi menzionati sono state ricopiate nel 1602 da un notaio, facente probabilmente parte della cancelleria di castel Ivano,¹ allo scopo di corredare gli atti riguardanti un contenzioso tra la comunità di Pieve Tesino e degli abitanti di Cinte;² sono emerse dunque in un contesto documentario per nulla prevedibile. Le copie³ in questione sono di poco posteriori alla compilazione degli originali, e ciò si può notare anche dalla mancanza di aggiunte posteriori (ad esclusione della carta di regola di Bieno), che quasi sicuramente, con l'andare del tempo, hanno integrato il nucleo primario del testo.⁴ Fra le tre, la carta di regola più antica risulta essere quella di Strigno, compilata nel 1540, mentre quella di Bieno risale al 1567

¹ Si tratta del notaio Evangelista Crotto originario della Valtellina; in questo periodo il cancelliere di castel Ivano, cioè il notaio ufficiale, è invece Giovanni Domenico Pivio.

² "*Causa communitatis Plebis et Buffa*" ("*contra Buffas de Cintho*"). ASTN, *Ufficio vicariale di Ivano in Strigno*, b. I.

³ Come si vedrà, la questione si rivela piuttosto complicata perché il notaio Crotto non ha ricopiato gli originali dei documenti, bensì delle copie. Si tratta perciò di copie di altrettante copie autentiche notarili (si tratta per definizione di copie trascritte in modo scrupoloso e fedele da un notaio che, avendo autorità di pubblica fede, con la sua sottoscrizione conferisce al documento la stessa credibilità attribuita all'originale; si veda A. PRATESI, *Genesi e forme del documento medievale*, Roma, Jouvence, 1979, p. 106).

⁴ La carta di regola di Scurelle, riportata tra questi atti assieme alle altre carte di regola che si vedranno, manca completamente, ad esempio, delle disposizioni inerenti i boschi: forse scritte più tardi, o forse volontariamente non trascritte.

(con due integrazioni fatte nel 1584 e nel 1587) e quella di Samone al 1584.

Ma prima di affrontarle nel loro contenuto, può essere utile fare delle considerazioni più generali⁵ riguardo alle carte di regola, che costituiscono la forma legislativa più diffusa prodotta dai comuni trentini nell'età medievale e moderna. Il contesto storico e sociale in cui nascono è quello, peraltro variamente esteso a tutto l'arco alpino in virtù delle affinità ambientali e dunque socio-economiche, degli organismi comunitari rurali, che si basano sul possesso dei beni detenuti collettivamente; e proprio dalla necessità di tutelare e disciplinare lo sfruttamento di questi beni esse traggono la loro origine.

Questi organismi politico-istituzionali prendono in Trentino il nome di "vicinìe"⁶ e si configurano come l'evoluzione di antiche organizzazioni che affondano le loro radici nell'epoca romana, basate su vincoli di solidarietà e coesione che scaturiscono da condizioni ed esigenze economiche comuni: un fenomeno che trova la sua ragione d'essere in un ambiente, come appunto quello montano, che può rivelarsi difficile per le caratteristiche intrinseche di isolamento sociale e scarsità di risorse.⁷

La vicinìa si configura come l'insieme degli abitanti originari della comunità (i cosiddetti "vicini"), stretti da vincoli di parentela e di mutua cooperazione,⁸ i quali in piena

⁵ Si veda in modo particolare E. CAPUZZO, *Carte di Regola e usi civici nel Trentino*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», a. LXIV, 1985, fasc. IV, pp. 371-421. Inoltre *Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine*, a cura di F. Giacomoni, Milano, Jaca Book, 1993, tre volumi in cui sono riportate, grazie al poderoso lavoro di un gruppo di studiosi, la gran parte delle carte di regola dei comuni del Trentino. Le caratteristiche principali di questi documenti sono qui illustrate da F. GIACOMONI, *Introduzione*, vol. I, pp. X-XXV. Ed infine M. NEQUIRITO, *Le carte di regola delle comunità trentine. Introduzione storica e repertorio bibliografico*, Mantova, Arcari, 1988.

⁶ Dal latino *vicus*, cioè borgo, villaggio.

⁷ Godere dei beni della collettività è di fondamentale importanza perché in un simile contesto nessuna famiglia può trarre i mezzi di sostentamento unicamente dai propri beni. In questa ottica B. Pellizzaro, alla fine dell'Ottocento, spiegava anche la nascita stessa della vicinìa: "L'istituzione vicinale data dai tempi feudali nel medio evo. In quell'epoca, in cui la sicurezza pubblica era quasi nulla e le terre appartenevano per alta sovranità ai signorotti dei castelli, era naturale che le popolazioni cercassero stare unite per difesa comune e comperassero suolo e privilegi per campar la vita. L'unione delle famiglie formava la cosiddetta «università»: le famiglie stanziando propinque le une alle altre si dicevano reciprocamente *vicine*"; ma lo stare uniti per comune difesa è secondo la sua opinione una causa secondaria: fondamentale sarebbe stato invece il fatto che, essendo le singole famiglie troppo povere per acquistare i mezzi necessari al loro sostentamento, vi avevano provveduto collettivamente (B. PELLIZZARO, *Pieve Tesino e la sua vicinìa*, Borgo, Marchetto, 1994, pp. 53-54).

⁸ Per entrambi questi motivi il particolare rapporto che unisce i convicini è definito anche come fraterno, ad indicare la coesione di tipo familiare della comunità, la quale ha alla base una necessaria condivisione di diritti e doveri, oneri e privilegi. In un documento del 1710 che attesta l'acquisto del diritto di vicinato da parte di tale Giovanni Cenin, bellunese di Pez ma abitante a Bieno, il sindaco e gli uomini del giuramento di questa comunità affermano infatti, significativamente, di riceverlo "*per loro convecino, fratello, membro e congionto della medesima comunità*" (ASTN, *Notai di Strigno, Lenzi Giuseppe*, b. II). La stessa formula si usa ancora in un documento risalente al 1768: la comunità di Strigno vende ad Amadio Los, originario di Primiero ma qui residente, il privilegio di vicinanza accogliendolo come "*cittadino, membro e fratello...cosicché in tutto e per tutto sia uguale, fratello, consorte e partecipe al bene ed al male come ogni uno altro vicino*" (ASTN, *Notai di Strigno, Weiss Giovanni Giorgio*, b. I, n. 226). Si ribadisce che le istanze volte ad ottenere il titolo di vicino sono naturalmente dettate dalla necessità di usufruire dei beni collettivi, fonte indispensabile da cui trarre i propri mezzi di sostentamento.

eguaglianza godono dei diritti politici e possono usufruire dei beni collettivi. La finalità di questo tipo di consorzi è duplice, provvedere solidariamente alla gestione del patrimonio comune ed assicurare contemporaneamente un buon andamento generale grazie alla convivenza pacifica e disciplinata che di norma ne consegue.

Le vicinie godono di grande autonomia amministrativa e provvedono da sé, per antica tradizione, a regolamentare lo sfruttamento delle proprie risorse economiche ed ambientali, prima basandosi solo sulla *consuetudo loci*, e dunque su norme non scritte (consolidatesi nei secoli perché esperite come utili e buone e perciò concordemente accettate), ed in seguito su statuti scritti che altro non sono che la codificazione del diritto orale tramandato di generazione in generazione.⁹ Le carte di regola rappresentano una tappa importante nel processo di autoaffermazione di queste comunità¹⁰ che non godono, bisogna ricordarlo, di autonomia politica: una misura necessaria per tutelare i propri diritti¹¹ da possibili abusi dell'autorità superiore,¹² e per ribadire la facoltà di decidere e legiferare in ambito economico, quello tradizionalmente di loro competenza.

L'autorità superiore (che è rappresentata dal principe vescovo di Trento oppure dai

⁹ Le più antiche carte di regola trentine giunte fino a noi risalgono al Duecento, ma raggiungono l'apice, per quantità e diffusione, nel Cinquecento e Seicento. Tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento le assemblee comunali (e di conseguenza anche le carte di regola) perdono invece la loro funzione non trovando più posto nella nuova organizzazione statale improntata dagli Asburgo: sono proibite nel 1805 ed in seguito abolite anche dal governo bavarese (1807), che per qualche anno aveva preso il posto dell'Austria nella dominazione del Tirolo (si veda A. ZIEGER, *Vicende e carta di regola della comunità di Scurelle*, Trento, Alcione, 1957, pp. 39 sgg.). Nella realtà però le regole continuano a rimanere in vigore almeno fino alla metà dell'Ottocento, e dunque abbandonate in modo lento e graduale. Inoltre, a differenza di prerogative ben precise quali ad esempio stabilire norme, punire i danneggianti, riscuotere *steore*, che vengono per prime revocate, quelle che sono invece le consuetudini contadine permangono molto più a lungo: non più prescritte da uno statuto, ma talmente radicate da sopravvivere talvolta sino ai giorni nostri.

¹⁰ Si fa notare, in contrasto con quella che era la realtà della Valsugana, che altre valli del Trentino (come quelle di Fiemme, Fassa, Primiero, Gresta, Vallarsa) avevano degli statuti di valle molto vincolanti, cosicché le singole comunità godevano di scarsa indipendenza (GIACOMONI, op. cit., p. XVII).

¹¹ Il termine stesso di "carta", usato nell'espressione "carta di regola", nella terminologia giuridica medievale (*charta*) indica un documento dispositivo che è fonte e prova di diritti (CAPUZZO, op. cit., p. 376). *Charta* "è il documento stesso, che dà compimento e validità all'azione, e rimane poi esso solo testimonio autentico della medesima, e titolo e fondamento delle conseguenze che ne derivano" (C. PAOLI, *Diplomatica*, Firenze, Sansoni, 1942, p. 19).

¹² NEQUIRITO, op. cit., pp. 9 sgg.

conti del Tirolo, e questo è anche il caso della Bassa Valsugana¹³) detiene invece il potere legislativo in materia civile e penale. Questa ha tutto l'interesse a delegare alle singole comunità la gestione degli aspetti concreti della vita quotidiana, per via della loro varietà e complessità; e può esercitare al contempo un'azione di controllo a livello locale, dal momento che le spetta in ogni caso la facoltà di approvare e ratificare le disposizioni regolari. Quest'ultime ovviamente non devono in alcun modo contrastare con l'ordinamento legislativo superiore, ed i compilatori delle carte di regola ribadiscono spesso la propria buona volontà a questo proposito.¹⁴

Esiste dunque una gerarchia delle leggi da rispettare, che, per limitarci al caso in esame, prevede al primo posto la legge provinciale tirolese (*Landesordnung*), in quanto la giurisdizione di Ivano nel XVI secolo appartiene ai conti del Tirolo, seguita dallo statuto giurisdizionale (la Bassa Valsugana aveva avuto il suo statuto già nel 1267 dal vescovo di Feltre, riformato e ampliato da Massimiliano d'Asburgo nel 1609, e successivamente da altri).¹⁵

¹³ “Nel 1413 il vescovo di Feltre Enrico Scarampis, con documento redatto a Merano, riconosceva decaduti i precedenti diritti dei signori della Bassa Valsugana e li trasferiva nella persona del duca Federico detto Tascavuota, concedendogli pieno diritto di giurisdizione sui castelli occupati. In quell'anno anche il castello di Ivano entrò nell'orbita del Tirolo e di Casa d'Austria di cui divenne diretto dominio. I duchi d'Austria e conti del Tirolo esercitavano il dominio su Ivano per mezzo di capitani di loro fiducia” (F. ROMAGNA, *Ivano. Il castello e la sua giurisdizione*, edito dal Comune di Ivano Fracena, 1988, p. 59). “Nell'anno 1496 la giurisdizione di Ivano venne ceduta al barone Michele di Wolkenstein-Rodenegg come pegno per denari prestati all'imperatore Massimiliano I d'Asburgo. Il castello venne affidato a capitani tedeschi che reggevano la giurisdizione del feudo pignorato per conto dei baroni Wolkenstein” (ivi, p. 60). Il castello passò per questo da un signore all'altro fino a quando non divenne finalmente feudo perpetuo dei conti Wolkenstein-Trostburg nel 1750 (la famiglia Wolkenstein aveva ottenuto il titolo di conti del Sacro Romano Impero nel 1630).

¹⁴ “*Capituli et ordini...stando che non si stendono oltra la forma di raggion et statuti del castel d'Ivan; protestando et volendo li detti capituli et ordeni non esser fatti in preiudicio di alcuna terza persona et massime della superiorità*” (carta di regola di Strigno); “*Cum protestatione quod non fiant nec sint in praeiudicium alicuius tertiae personae et maxime superioritatis*” (carta di regola di Bieno).

¹⁵ Si veda ROMAGNA, *Ivano*, cit., p. 143. Nel 1721 viene stampato a Bassano lo *Statuto con il testo latino delle tre giurisdizioni di Telvana, Ivano e Castell'Alto*. La motivazione generale della riforma di questo statuto (esattamente come, si vedrà, delle carte di regola esaminate) consiste nella necessità di adeguare le norme ai tempi nuovi, per evitare disordini e discordie: è quasi un luogo comune (dettato però da esigenze concrete) presente in tutti i discorsi introduttivi degli statuti di questo periodo. Nella premessa dello statuto di Massimiliano I, del 1609 (dunque non di molto posteriore alle carte di regola esaminate), si legge che i sudditi delle tre giurisdizioni suddette hanno esposto all'autorità “*che li loro statuti e consuetudini osservate ne' tempi passati non sodisfino alla presente varietà e stato delle cose, et alli casi di quando in quando novamente emergenti: e perciò havendoci pregato che riformassimo li medesimi loro statuti per utilità e quiete delle medesime giurisdizioni e comunità, come pure fu praticato dalli nostri antecessori, aggiungendo di novo quelle cose che fosseron necessarie, ovvero anche salutevoli, e per avanti tralasciate, come anco troncando et annullando le cose che sono andate in disuso, o che altrimenti sono inutili, ...habbiamo...emendati, accresciuti, confirmati e di novo stabiliti li rammemorati loro statuti*”. È interessante notare come tutti questi motivi tornino nelle singole carte di regola quali motivazioni ideali di rinnovamento e rimodernamento delle antiche disposizioni.

Le carte di regola sono dunque di fondamentale importanza perché, rispecchiando i caratteri e le esigenze della società che le produce e se ne serve per il proprio sviluppo, si determinano come una preziosa fonte di informazioni di vario genere.¹⁶

Dalle disposizioni contenute negli statuti si delinea tra l'altro l'ordinamento amministrativo, che è quello tipico delle comunità rurali del Trentino, "rette da assemblee di villaggio attraverso cui si manifesta la volontà della collettività".¹⁷ L'assemblea si configura come la sede del potere legislativo ed è in un certo qual modo una delle espressioni della democrazia politica che contraddistingue queste comunità, perché si compone di tutti i capifamiglia (rigorosamente maschi) che godono del titolo di vicini,¹⁸ posti tutti sullo stesso piano. L'assemblea è detta "regola" ma va precisato che questo sostantivo ha un triplice significato, poiché indica anche la "carta di regola",¹⁹ cioè lo statuto voluto ed approvato dall'assemblea stessa, ed inoltre "il possesso territoriale dei vicini, comprensivo dell'insieme dei beni indivisi su cui si estende l'obbligatorietà della Carta di Regola".²⁰

L'assemblea si riunisce annualmente in un giorno stabilito²¹ ("regola maggiore" o assemblea generale) per rinnovare l'elezione delle cariche comunali, ed ogniqualvolta ce ne sia bisogno ("regola minore"), e in questo caso partecipano solo gli amministratori della

¹⁶ Data l'economia di tipo contadino, le carte di regola costituiscono oltretutto dei veri e propri codici agrari (CAPUZZO, op. cit., p. 380).

¹⁷ *Ibidem*. L'ipotesi sull'origine di queste assemblee (ivi, p. 382) è che essa si rintracci "in tempi antichi, nelle riunioni delle popolazioni rurali che si radunavano per stimare i danneggiamenti prodotti nei campi da bestie vaganti e prendere provvedimenti adeguati".

¹⁸ Va specificato che i diritti di vicinato sono devoluti alle famiglie nella persona del capofamiglia, e non ai singoli individui. Si tratta di un sistema familiare di tipo gerarchico, basato sulla centralità del *paterfamilias*; tali diritti infatti sono ereditati generalmente solo dai legittimi discendenti maschi (e, sembrerebbe, solo alla morte del padre, anche nel caso che i figli, sposandosi, formino un altro nucleo familiare). B. Pellizzaro parla perciò esplicitamente di feudo riferendosi alla vicinia (in questo caso di Pieve), e per lo stesso motivo i diritti di vicinato spettano solo ed esclusivamente ai discendenti di quelle famiglie che, con sforzo comune, hanno acquistato dai signori feudali quei terreni, comprensivi di diritti, che ora fanno parte dei beni della comunità. (PELLIZZARO, op. cit., pp. 54 e 81).

¹⁹ A. Zieger vede nella "*fabula quae est inter vicinos*" di cui parla l'Editto di Rotari del 643 "la lontana progenitrice delle future carte di regola" (A. ZIEGER, *Storia della regione tridentina*, Trento, Seiser, 1968, p. 44). La *fabula* è l'equivalente di "regola", e nel Cadore, ad esempio, assume appunto anche questa denominazione.

²⁰ CAPUZZO, op. cit., p. 377.

²¹ A Strigno si riunisce il 24 di marzo: "*Vogliamo che nella vigilia dell'annunciation di santa Maria vergine, la qual è alli 24 del mese de marzo, sii fatto publica regula*" (cap. 4); a Bieno il 23 di aprile: "*Che ogni anno da santo Zorzi sia letto in piena regula uno sindaco, regolano...*" (cap. 1); della regola maggiore di Samone, invece, non si sa nulla, poiché nella sua carta di regola si accenna soltanto "*alli tempi soliti*" (cap. 1): probabilmente in primavera per analogia con gli altri paesi. Verso il 25 di marzo è indetta l'assemblea per scegliere l'*armentaro*, forse convocata però solo a questo scopo. La scelta della primavera è motivata anche dal fatto che, in questa stagione, sono ormai tornati i pastori che in inverno si recano in Italia con le greggi, e che possono così essere presenti alla regola.

cosa pubblica.²² I capifamiglia sono preavvisati dai saltari che passando di casa in casa (*de fogo in fogo*) comunicano loro il giorno e l'ora stabiliti. Presieduta dal regolano, vi si discutono problemi ed affari di pubblico interesse; parteciparvi è un diritto-dovere dei vicini, la cui assenza ingiustificata comporta l'applicazione di una sanzione.

Il regolano costituisce l'autorità più importante nell'ambito della comunità e ne è il rappresentante per un anno. E' giudice in prima istanza per le cause di sua competenza, e cioè quelle derivanti dall'amministrazione economica della comunità,²³ a lui "spetta il compito di indire l'assemblea dei capifamiglia e di presiederla, di esaminare le questioni più importanti in seno al comune, di controllare l'operato degli altri funzionari comunali, di provvedere alla viabilità, alla pulizia delle strade, di curare l'amministrazione della comunità tenendo il conto delle entrate e delle imposte per tutta la durata del suo mandato, di riscuotere le multe per le norme trasgredite, di controllare la riscossione di steore o collette".²⁴ E' coadiuvato nella sua attività dal sindaco²⁵ (uno o più), che rappresenta il comune nel trattare cause ed affari giuridici con l'autorità superiore o con altre comunità;²⁶ dai

²² CAPUZZO, op. cit., p. 381; ZIEGER, *Vicende...*, cit., pp. 30-31. Ci sono però delle occasioni di riunioni straordinarie che necessitano dell'intervento di tutti i vicini, ed in questo caso si parla di "piena regola"; ciò avviene appunto anche per la compilazione ed approvazione della carta di regola. Le decisioni vengono approvate se ricevono la maggioranza di voti affermativi.

²³ Si vedano GIACOMONI, op. cit., pp. XVIII-XIX, e NEQUIRITO, op. cit., pp. 13-14. Nel già citato statuto della giurisdizione ratificato da Massimiliano nel 1609, nel definire le competenze dei vicari si ricorda che tra queste non sono comprese "le cause appartenenti all'i regolani, delle quali appare ne' capitoli della loro regola" (*Statuto...*, cit., p. 2).

²⁴ CAPUZZO, op. cit., pp. 383-384.

²⁵ Nelle carte di regola esaminate si cita normalmente come *sindico*.

²⁶ I sindaci inoltre, assieme ai giurati, "svolgono funzioni di terminadori e confinatori, con il compito di delimitare i possessi e i confini del territorio comunale"; un compito certo non secondario dal momento che "la questione dei confini è un fatto molto importante per queste comunità che difendono gelosamente i loro interessi territoriali proprio perché, per le particolari condizioni ambientali, boschi e pascoli rappresentano non solo degli elementi fondamentali per il loro sistema economico, ma soprattutto una sorgente di vita" (CAPUZZO, op. cit., p. 384), e dato che "in origine nel sistema delle confinazioni la memoria collettiva ha svolto un ruolo essenziale: le comunità, quindi, cercano di mantenere integri i propri possessi premunendosi mediante controlli annuali e costanti nel tempo" (ivi, p. 385).

giurati,²⁷ sorta di consiglieri scelti tra persone particolarmente stimate, e dai saltari.²⁸ Questi hanno compiti esecutivi e pratici: custodire boschi e campi denunciando e stimando i danni procurati alle proprietà sia comuni che private, riscuotere le multe e vendere i pegni, convocare i partecipanti alle assemblee passando di casa in casa.²⁹ Tutte le cariche comunali, la cui origine risale addietro nel tempo,³⁰ hanno durata annuale³¹ e vengono ricoperte a rotazione (*a rodolo*) dai vicini, senza che l'elezione sia perciò determinata da particolari capacità o attitudini dei candidati:³² un concetto di democrazia che permette di coinvolgere tutte le famiglie, evitando un accentramento di potere e responsabilizzando tutti i membri della comunità,³³ anche in considerazione del fatto che le cariche pubbliche non sono ambite, ma ritenute un onere. Coloro che vengono eletti devono infatti rispondere direttamente di loro eventuali negligenze ed inadempienze e rendere conto del loro mandato allo scadere dello stesso; a questo si aggiungono il dover inevitabilmente trascurare la propria

²⁷ In dialetto *zuradi*; sono detti anche “uomini del (o dal) giuramento”. L'importanza della loro funzione si nota anche dal fatto che nei decreti regolari pubblicati da notai, anche nei secoli successivi, spesso si citano, quali “rappresentanti della magnifica comunità”, soltanto il sindaco e gli uomini del giuramento. A Strigno erano in numero di dodici, dato che si desume, assieme alla particolare rilevanza rivestita da questa carica, dall' *Urbario delle scritture della magnifica comunità de Strigno* compilato nel 1691 (che dovrebbe trovarsi nell'Archivio comunale), nel quale si accenna ad un documento del 1591 “*che dichiara che quello che fano li dodici huomini del giuramento sia ben fatto, e dalla medesima comunità retificato*”, e ad un “*decreto fatto dalla regula*” e risalente al 1525 che stabilisce “*che tutto quello che avanza l'estimo delle collette che si paga sia diviso tra li dodici huomini del giuramento, essendochè avanzasse qualche cosa, e che si facesse riscoter l'estratti di dette collette a rodolo, secondo l'ordine*”. Per quanto riguarda invece la carta di regola di Samone, va fatto notare che in essa si nominano due persone definite *zuradi* e contemporaneamente altre quattro citate come *huomini dal giuramento*: le due denominazioni sembrerebbero dunque non coincidere, rendendo difficile l'ipotizzare in cosa possano differenziarsi le due cariche. Resta comunque la possibilità che si tratti della stessa funzione espressa casualmente con due sostantivi diversi.

²⁸ Il termine deriva dal latino *saltus*, cioè bosco incolto, e questo riporta alla funzione originaria e primaria del saltaro, che è quella di guardiano dei boschi.

²⁹ Si vedano GIACOMONI, op. cit., pp. XIX-XX, e NEQUIRITO, op. cit., pp. 14-15.

³⁰ Risalgono spesso all'epoca romana o a quella successiva. Una figura simile a quella del regolano è menzionata dalla legislazione barbarica, mentre la carica del saltaro, tipicamente romana, trova riscontro nel diritto longobardo (CAPUZZO, op. cit., pp. 384-385).

³¹ Fanno eccezione i saltari “straordinari” che sono eletti a Strigno per sovrintendere alla vendemmia ed al raccolto delle castagne, e che sono dunque in carica solo per il tempo strettamente necessario a svolgere questa funzione. Anche a Scurelle, come si apprende dalla carta di regola del 1552, si scelgono *a rodolo* dei saltari con il compito specifico di custodire i castagni (cap. 47; ZIEGER, *Vicende...*, cit., p. 53).

³² Come si vedrà in seguito, c'è però un'importante eccezione, a Strigno, per quanto riguarda la carica di regolano, che è ereditaria in seno alla nobile famiglia dei Castelrotto.

³³ Alla concezione di uguaglianza giuridica di tutti i membri della comunità si ricollega la facoltà, da loro posseduta, di denunciare eventuali infrazioni e danni ai beni privati o comuni, senza avere alcun mandato formale (CAPUZZO, op. cit., p. 401): “*Volendo et ordinando ch'ogni vicino degno di fede, ancor che non sia saltaro, possi far pegno*” (carta di regola di Samone, cap. 12).

attività, che è generalmente contadina,³⁴ ed il rischio di inimicarsi parenti e conoscenti facendo rispettare le norme e applicando le sanzioni, come nel caso dei saltari.³⁵

Dalle carte di regola si delinea dunque il quadro delle cariche pubbliche ma emergono anche i doveri di tutti i vicini nei confronti della comunità, “in un rapporto scambievole che garantisce da un lato il soddisfacimento dei bisogni di ciascun membro attraverso la protezione delle proprietà private, l’esercizio di diritti (legnatico, pascolo...) e dall’altro assicura un regolare svolgimento nell’apparato amministrativo dell’intera comunità sulla base di necessità collettive”.³⁶ L’istituto del *piovego*, tipico della zona alpina e di origini remote, mantenutosi nel tempo “proprio perché derivante dalle condizioni economiche, sociali e dalle necessità della vita quotidiana”,³⁷ è l’espressione più rilevante delle presta

³⁴ E’ interessante come esempio a questo proposito leggere, in alcuni documenti posteriori, come anche agli inizi del Settecento le cariche comunali siano considerate un pesante dovere, tanto che per l’anno 1708 a Strigno si fatica a trovare qualcuno disposto a fare il sindaco, avendo rifiutato, nell’arco della prima settimana dell’anno, ben due persone che erano state elette: “*Havendo la magnifica et honoranda comunità di Strigno, li giorni pasatti, eletto sindaco per l’ano venturo 1708 meser Dominico quondam Dominico Latin di Strigno, ma considerando questo li gravi disturbi, perdita di tempo ed altro che si prova in tali fontioni, pregò la magnifica comunità di Strigno di volerlo esentare da detta carica*”; una settimana dopo la storia si ripete: “*Havendo la magnifica et honoranda comunità di Strigno gieri matina in piena regulla eletto sindaco mesero Francesco quondam altro Francesco della Maria con voti afirmativi n.73 ma considerando questo che se fesse detta funzione di sindaco sarebe un dano grandissimo dalla sua casa, ariguardo di perdita di tempo et altro che si prova in tale fontione, e massime per eser persona sola in casa, pregò li signori huomini dal giuramento di volerlo esentare da detta carica*”. La stessa cosa è documentata in un documento del 1710: si vuole eleggere sindaco Giuseppe Paternolli “*ma considerando questo li gravi disturbi, perdita di tempo e altro che si prova in talle funzione, pregò li signori dodeci huomini dal giuramento di volerlo esentare*” (ASTN, *Notai di Strigno, Lenzi Giuseppe*, b. II). La disponibilità richiesta nell’esercitare gli incarichi comunali è pressoché totale e continua; a Bieno, ad esempio, coloro che detengono le cariche sono tenuti a essere sempre presenti la notte in paese, o almeno a incaricare qualcuno di fare le proprie veci durante l’eventuale assenza (“*non si parteno fuori della villa talmente che la sera non tornino a casa, se non lassano un in suo loco*”, cap. 42).

³⁵ Nella carta di regola di Strigno si raccomanda che i saltari non si facciano alcun riguardo nel denunciare e multare coloro che provocano danni, mettendo da parte ogni remora per amicizie o parentele (eventualità non rara trattandosi di un paese piuttosto piccolo): “*Li preditti saltari senza alcun rispetto pegnorino tutte le persone dannificanti et che fanno danno*” (cap. 5). E in quella di Samone si dice del regolano che “*debbi per vincolo del suo giuramento tener la regola dritta et far pagar a tutti indifferentemente...non perdonando ad alcuno*” (cap. 33). Si tratta di un altro aspetto spiacevole, oltre a quelli sopra accennati, del detenere cariche pubbliche; e che ciò possa causare anche dei seri fastidi lo si evince ad esempio da un decreto regolano approvato a Strigno nel 1684 e ricordato nel già citato *Urbario delle scritture...*: “*La regula commanda, con decreto, che li huomini del giuramento e che hano offitio in comunità devino esser rispettati e non altrimenti maltrattati, né con parole né con fatti, come rapresentanti della magnifica comunità, soto pena*”. L’accenno in primo luogo agli uomini del giuramento sottolinea la delicatezza di questa carica pubblica.

³⁶ CAPUZZO, op. cit., p. 407.

³⁷ Ivi, p. 406. Il termine viene dal latino *publicum*, ad indicare la tipologia di prestazione resa per la comunità.

zioni, generalmente gratuite, dovute dai singoli alla comunità.³⁸

Tutte le disposizioni contenute nelle carte di regola dimostrano chiaramente di fondarsi su un'esigenza fondamentale per la sopravvivenza del consorzio comunitario, quella di una rigorosa autoregolamentazione indispensabile per mantenere l'equilibrio economico interno, precario a causa della povertà del territorio. La minuziosa normativa atta a tutelare i beni della comunità e delle singole famiglie in ogni loro aspetto anche marginale fa trasparire l'importanza di una disciplina necessaria a stroncare qualunque azione possa minac-

³⁸ *“Che 'l regolan sia obligado ogni venardi de maggio far accomodar et aconciar le strade solite per li huomini da Samon a piovego, secondo 'l solito”* (carta di regola di Samone, cap. 4); *“Che ogni volta che il regolan comandarà alle vie, che si debba mandar persone sufficienti et de migliori de casa”* (carta di regola di Bieno, cap. 70); *“Ogni volta che farà bisogno siano accomodate tutte le vie et ponti...et quando alcuno sarà comandato per il saltaro a tal negozio et non comparerà in tempo debito...over non manderà per lui qualche persona idonea...quel tale sii condannato in soldi 20...et sii tenuto refar il commune”* (carta di regola di Strigno, cap. 35). Nel citato *Urbario* di Strigno del 1691 si ricorda che nel 1672 tale Antonio Bareza (Bareggia), dietro pagamento di 80 troni, aveva ottenuto l' *“esentione de' pioveghf”*; nello stesso testo si parla delle prestazioni dovute dagli abitanti delle comunità ai signori di castel Ivano, accennando ad una sentenza del 1573 *“contro un Gasparin Granello che, mentre habitava a Villa, non intendeva far quelli pioveghi del castello, però (perciò) fu sententiato a dover fare tanto quanto ognun altro convicino de Strigno”*. Per quanto riguarda l'argomento delle prestazioni feudali si veda anche ROMAGNA, *Ivano*, cit., pp. 131 sgg. Il principio che sottintende la necessità che i vicini diano il proprio contributo alla comunità in cambio dello sfruttamento dei beni collettivi è chiaramente espresso in due decreti della regola di Pieve Tesino datati 1569 e 1580. Nel primo la comunità di Pieve decide di suddividere il paese in sei gruppi, detti *“colmelli”*, per meglio provvedere *“tanto a far strade et conzarle, quanto ad ogni altra cosa che sarà necessaria alla predetta villa”*; a capo di ogni colmello è eletto un *colmellaro* che dura in carica tre mesi e che deve adoperarsi affinché tutti facciano la loro parte, cioè lo *“scufio over piovego”*, condizione necessaria per usufruire dei privilegi comunitari. Si delibera infatti che *“tutti li huomini che stanciano fuori della villa de Pieve, et che pretendono esser vicini de ditta villa, et che da nisun tempo non stanciano in essa villa, et che non fanno li scufii alla ditta comunità come fanno li altri vicini de detta villa, che quelli non possino pascolare né far pascolare con il suo bestiame suso la regula della ditta villa et comunità di Pieve, né mancho tagliare né far tagliare legname de sorte alcuna né per lori, né per altri”*. Nel documento del 1580 si dice invece che gli uomini di Pieve Tesino vogliono *“provvedere a certe persone che sono discostate dalla patria et stantiano del continuo nelle parte aliene, et non fanno beneficcio né aiuto alcuno alla prefata villa et comunità, et non tengono loco né foco nella predetta villa, et così medemamente le donne che se maridano et che, maridate,...non tengono foco né loco al domicilio paterno, né manco poleno galdir (possono godere) né usufruttuar il ben commune”*; si pongono dunque delle limitazioni a queste persone, poiché *“chi non dà utile alla comunità non deve da quella haver comodità né beneficcio...fina che non vengano a tenir luoco et fuoco et far come fanno li altri vicini, che tengono loco et fogo”* e che soprattutto fanno i *pioveghi*, al contrario di coloro che sono qui sotto accusa, che vivono cioè fuori paese *“et che non fanno li pioveghi et li scufii et altre cose necessarie alla comunità”*. In un decreto del 1590 che integra la carta di regola di Pieve del 1558 si ribadisce, facendo riferimento anche ad un documento del 1564 che coincide verosimilmente con quello appena citato del 1569, la volontà *“che tutti li vicini, quali stanno fuori della villa de Pieve, non habbia né ben né male, in fina tanto che loro non veniran a star con tutta la sua famiglia a tegnir luoco et fuoco, et sempre haver la sua voce in regula, et ogni volta che loro si trovaran in li nostri boschi et pascoli, siano castigati secondo la regula et prochiama fatta l'anno 1564 contra tali vicini che stanno fora della villa, in nostro gravissimo danno delli nostri boschi et communi”* (ASTN, Ufficio vicariale di Ivano in Strigno, b. I).

ciare il fragile sistema dell'agricoltura e dell'economia di sussistenza,³⁹ difeso per secoli da tutto e da tutti. Questo spiega anche l'atteggiamento di rifiuto nei confronti dei forestieri,⁴⁰ cioè di tutti coloro che non risiedono nel paese o comunque non possiedono il diritto di vicinato⁴¹ (e dunque il diritto di godere dei beni collettivi),⁴² e rende l'idea della limitatezza

³⁹ “Nelle zone di montagna l'unità economica primaria, il comprensorio agro-silvo-pastorale, sottintende ad un'economia chiusa, immobile, volta essenzialmente alla soddisfazione dei bisogni inerenti alla sopravvivenza ed alla sussistenza, non suscettibile di trasformazioni e di una vera e propria produzione agraria” (CAPUZZO, op. cit., p. 388).

⁴⁰ Si tratta di un approccio che si chiarisce dunque alla luce di un preciso contesto storico ed economico e che risulterebbe invece impensabile laddove è il commercio, ad esempio, la base dell'economia.

⁴¹ Non sempre infatti il titolo di vicino coincide con quello di abitante del paese: col tempo si possono trovare dei membri della comunità che non godono del diritto di vicinato, perché provenienti da un altro villaggio. Si vuole accennare nuovamente ai due documenti attestanti la “compravendita” del privilegio di vicinanza sopra ricordati (si veda la nota n. 8). Infatti, benché posteriori, sono comunque esempi significativi di questo tipo di contratto, in quanto le modalità di richiesta e concessione di questo diritto sono rimaste verosimilmente immutate per lungo tempo: il “forestiero”, già abitante in seno alla comunità, chiede che venga convocata la regola affinché si decida se concedergli il diritto di vicinato, dietro pagamento di una somma di denaro. Nel documento del 1710, Pietro Cenin si appella alla comunità di Bieno pregando di “graciarlo... di farlo... convecino e membro”, cosa che avviene perché nella regola “a ciò comandata... fu deliberato, a pieni voti afirmativi, di asumerlo e riceverlo in convecino per il prezzo sottoscritto (140 troni)”; in tal modo egli diviene membro a tutti gli effetti della comunità, “così che possi far e goder tutti li privilegii, honori, prerogative, esencioni, franchigie” (ed in primo luogo godere dei diritti di “boscazioni, pascolazioni”) esattamente come godono “et goderano imperpetuo li convecini tuti di Bien, anco ab antiquo et ab immemorabili originarii habitanti et habitatori di Bien”. Con i diritti il nuovo vicino assume però anche dei doveri, cosicché dovrà “sostiner tute le foncioni, pessi et agravii che sostentano li altri convecini della medesima comunità, con onoribus et honeribus”. Il documento del 1768 attesta invece la stessa concessione da parte della comunità di Strigno ad Amadio Los, che aveva fatto “umile supplica per essere amesso cittadino”, divenendo così anch'egli “come gli altri veri, antichi ed originarii cittadini e vicini della comunità di Strigno, con tutti gli onori, utili, emolumenti, agravii, spese, incomodi come gli altri, cosicché in tutto e per tutto sia uguale, fratello, consorte e partecipe al bene ed al male come ogni uno altro vicino della medesima comunità di Strigno, niente eccettuato, niente riservato e niente più privilegiato o agravato, ma tale e quale gli altri convicini, adesso in presente, in futuro ed in perpetuo”. Il diritto di vicinato è concesso con le seguenti motivazioni: “E tutto questo ha fatto la magnifica comunità, perché ha riconosciuto la onestà e la probità del detto Amadio, ed in oltre ha promesso di essere fedele, amoroso ed ubbediente cittadino a tutte le leggi e statuti comunali, sotto pena di soggiacere al pagamento delle pene e di essere rimosso e dipennato dal libro di cittadinanza, e di più, perché ha effettivamente pagato... e sborsato in mano delli signori sindaco e massaro li convenuti troni ducento cinquanta”. In questo caso ci si trova di fronte anche ad una lunga lista di clausole riguardanti la trasmissione del diritto di vicinato ad eventuali figli del Los, che si possono riassumere essenzialmente nella facoltà di ereditare il titolo di vicino concessa ad uno solo dei figli legittimi, mentre gli altri “saranno reputati e tenuti per forestieri, e soggetti saranno alle leggi imposte e che si imposteranno ai forestieri”, motivando questa decisione col fatto che “sia fatto vicino e sia concessa la cittadinanza ad uno unico, e solo fuoco” (con fuoco si intende il nucleo familiare). Da una deliberazione della comunità di Ivano Fracena del 1794, per la quale si accettano come convicini due forestieri, pare invece di desumere che questo diritto si trasmetta a tutti i figli indistintamente (“tanto per sé quanto per li suoi discendenti maschi e femmine in infinito sino che vi sarà discendenza”), mentre per quel che riguarda i doveri, anche morali, che i nuovi vicini si assumono, si ribadisce chiaramente che è sì accordato quanto richiesto, “con questo però che siano zelanti, tanto essi quanto li discendenti da questi, ai vantaggi della propria comunità, che si contengano morigerati, quieti e fedeli nella comunità e d'impiegarsi a favore della sua comunità con tutto il calore ed amore” (ASTN, *Notai di Strigno, Weiss Giovanni Giorgio*, b. VI, n. 1834). Presso altre comunità

delle risorse disponibili, riservate unicamente ai membri del nucleo comunitario originale ed ai loro discendenti.

Ma fattore di turbamento dell'equilibrio interno non è soltanto quello eventualmente proveniente dall'esterno: le minuziose disposizioni delle carte di regola lo dimostrano ampiamente, essendo finalizzate a stroncare qualunque abuso⁴³ o danno provocato in qualsiasi modo⁴⁴ dai vicini stessi alla comunità, ed in particolare all'unica fonte di autosostentamento di questa, ossia il patrimonio agricolo-pastorale e boschivo.

Da tutto questo si può intuire l'importanza della carta di regola quale insieme di norme fondamentali ed obbligatorie, sulle quali si fonda l'assetto socio-economico consolidato che va strenuamente salvaguardato.⁴⁵ “La Carta di Regola assume, pertanto, il caratte-

questo tipo di richieste non sono invece accettate, ad esempio a Pieve Tesino, come viene chiaramente ribadito ad un aspirante vicino nel 1777 (“*la Vicinia non assunse mai nuovi commembri*”, perché ciò “*recherebbe grave danno a tutti gli altri Vicini*”, PELLIZZARO, op. cit., p. 72). Un'altra richiesta di vicinato è avanzata nel 1785 da Francesco Poletto, di professione tessitore, la cui famiglia era a Strigno da più di un secolo, “*senza aver dato minimo motivo di lagnanza*”, e nel decreto di concessione si parla sempre di equiparazione del nuovo vicino agli “*antichi concitadini originarii*” (ASTN, *Notai di Strigno, Bertagnoni Giuseppe Antonio jr.*, b. II). Nel citato *Urbario* di Strigno, al contrario, si accenna invece alla rinuncia, da parte di tale Battista Granello, a tale diritto “*della vecinanza che haveva con la comunità de Strigno*” (il quale dunque, nel 1618, “*si smembra e non intende più esser convicino*”), ed a quella di Giuseppe Paterno, risalente a qualche decennio dopo, il quale, “*smembrandosi*”, rompe il legame che aveva con la comunità di Strigno, rinunciando così anche ai diritti che aveva. Tutto questo, presumibilmente, per la decisione di trasferirsi in un'altra comunità. E' interessante constatare, in documenti come questi che sono di molto posteriori alla codificazione degli statuti regolari, la perseveranza dell'istituto della vicinia, pressoché immutato nei secoli.

⁴² E oltre a questo i forestieri non possiedono un altro fondamentale diritto riservato ai vicini, quello di partecipare alle assemblee e alla gestione amministrativa della comunità. Nella carta di regola di Strigno si vieta espressamente la partecipazione alla regola (“*che niun forastiero habbi ardire di venir alla regola, et se verrà s'ii licito al regolano scacciarlo dalla detta regola, et se sarà pertinace volendo esser presente, s'ii denunciato al vicario della vicinanza*”, cap. 3).

⁴³ “Regole e statuti disciplinano l'uso delle terre e lo svolgimento degli usi collettivi, ma sempre in modo che questi non diventino insufficienti ai bisogni della popolazione e con lo scopo di impedire ogni abuso, e nella normativa più che una limitazione è possibile riscontrarvi una tendenza alla conservazione dei beni ed un esercizio oculato dei diritti di utilizzo” (CAPUZZO, op. cit., p. 413).

⁴⁴ Anche non esercitare rettamente e scrupolosamente le funzioni delle cariche pubbliche attribuite va a ledere il buon andamento della comunità, tanto per fare un esempio.

⁴⁵ Nelle carte di regola qui considerate si ribadisce spesso la funzione della normativa quale garante di un ordine sociale e di una convivenza pacifica (“*dove non è iustitia, ivi non doversi habitare, et dove non sono ordeni, ivi esser gran confusione*”, Strigno; “*Ubi non est ordo, ibi est confusio*”, Bieno; “*Dove non è qualche buon ordine, ivi è confusione, d'onde ne nascono danni, travagli, liti et differentie*”, Samone); un *topos* tipico di questo genere di documenti, fondato però su di una necessità reale e concreta (nella carta di regola di Bieno si invoca urgentemente un buon ordinamento per “rimuovere tante e tanto grandi discordie, che di giorno in giorno nascono nella loro comunità a causa dei danni ed altre controversie che sorgono: infatti dove non c'è ordine, là vi è confusione”); quella di disporre di regole precise finalizzate alla conservazione ed alla sopravvivenza futura della comunità, alla cui base stanno la tutela ed il rispetto dei beni privati e comunitari (“*per poter pacificamente insieme viver et goder li beni communi, et acciò anco ad ogn'uno sia risguardato 'l suo proprio, che non gli venghi dannificato*”, carta di regola di Samone).

re di difesa giurata della terra dai danni e dai furti. Le norme relative ai reati diretti contro la proprietà rurale si ispirano al concetto di stabilire la composizione del danno”.⁴⁶

La scrupolosa disciplina di tutela dei boschi e della campagna nasce dunque dall’esigenza di mantenere l’ambiente naturale il più ottimale possibile per il suo sfruttamento attuale e futuro: è infatti questo il patrimonio da lasciare in eredità alle generazioni di domani, l’unico da cui anch’esse trarranno i mezzi di sopravvivenza, in una prospettiva che non contempla evoluzioni significative nella realtà rurale.

All’economia agro-pastorale e alla staticità delle tradizioni si ricollega il fenomeno degli usi civici, cioè il complesso dei diritti che permettono al singolo di godere dei beni della collettività, in quanto membro di essa.⁴⁷ Si tratta di antiche consuetudini⁴⁸ che permangono a causa della scarsità di risorse fornite dalla terra, che va dunque sfruttata il più possibile in tutti i modi consentiti e da tutti i componenti della comunità indistintamente.

Il principale uso civico è il diritto di pascolo; l’attività pastorale, soprattutto ovina, è infatti uno dei cardini dell’economia rurale trentina.

Nelle carte di regola molte disposizioni riguardano perciò le modalità con le quali esercitare questo diritto, severamente disciplinato nei tempi⁴⁹ e nei modi. I pascoli vengono chiusi in determinati periodi (si dice allora che sono *regoladi*)⁵⁰ per permettere la crescita dell’erba e la conseguente fienagione, oppure per un tempo più lungo se i prati

⁴⁶ CAPUZZO, op. cit., p. 400. Le prescrizioni a difesa della vita del singolo e della sua proprietà hanno un ruolo fondamentale nell’editto di Rotari; l’influenza barbarica, in questo caso longobarda, appare dunque piuttosto chiara. La particolare attenzione riservata alla tutela delle proprietà private si potrà verificare nell’ampia casistica, contemplata dagli ordinamenti, delle eventuali infrazioni perpetrate a danno di esse, e dalla rigorosità delle sanzioni, soprattutto, com’è ovvio, in caso di furto.

⁴⁷ Essi consistono principalmente nel diritto di pascolo, di far legna, di raccogliere frutti, di falciare il grano. Per quanto riguarda gli usi civici si veda ivi, pp. 410 e sgg.

⁴⁸ I precedenti si trovano già in epoca preromana, laddove le terre che non sono coltivabili sono state adibite a boschi e pascoli comuni (*compascuo*), e sembrano trovare un’ideale continuazione, con le invasioni barbariche, nella concezione collettivistica della proprietà tipica dei popoli germanici (la *marca* germanica è appunto una sorta di vicinia i cui membri sono titolari di comuni diritti di pascolo e legnatico). Si veda ivi, pp. 412-413.

⁴⁹ Si fa notare come le date si traducano sempre in termini di ricorrenze di festività religiose: i tempi dei lavori e della vita comunitaria in generale sono da queste scanditi in modo così profondo, che quasi sempre si citano date e scadenze specificando soltanto il santo che si festeggia in quel giorno.

⁵⁰ Il termine deriva probabilmente dal fatto che ciò era stabilito dalla regola; e proprio da questa espressione, *regolar*, intesa per antonomasia e senza bisogno di specificazioni, si comprende quanto fosse di primaria importanza regolamentare questo aspetto della vita contadina. Si veda anche NEQUIRITO, op. cit., p. 17.

vengono coltivati.⁵¹ In ogni statuto si elencano con precisione le località i cui prati⁵² vanno banditi alle bestie,⁵³ e quanto a lungo deve permanere tale divieto di pascolo. Gli unici animali di cui è generalmente ammessa la presenza nella campagna *regolada* è la cosiddetta *zontura*,⁵⁴ le bestie da tiro che servono nei lavori dei campi per trainare carri ed aratri, e che, essendo legati, non possono dare più di tanto danno. Terminato il periodo di chiusura, poi, chiunque può pascolare sia sui prati comuni che su quelli privati: è ciò che viene definito il sistema dei campi aperti, in contrapposizione alle terre *chiesurive* (o *chiesure*), proprietà bandite tutto l'anno al pascolo perché particolarmente fertili, costituite da orti o vigneti e generalmente cinte da mura o anche da siepi.

Ogni anno si individua poi un *armentaro* a cui vengono affidate le bestie bovine (scelto talvolta, a rotazione, tra coloro che possiedono animali da armento,⁵⁵ e in ogni

⁵¹ Le bestie infatti provocano gravi danni alle coltivazioni ed alle piante da frutto, soprattutto alle viti ed ai castagni, e per questo le proprietà coltivate vanno obbligatoriamente *stropade*, ossia recintate (*stropar* in dialetto significa chiudere). Proprio per tale motivo nel 1584 sono aggiunti dei nuovi capitoli alla carta di regola di Bieno, dove il pascolo abusivo, praticato nei campi coltivati e dove si trovano i castagni (soprattutto nel periodo di raccolta delle castagne), si rivela una vera piaga (“*vedendo li gravi danni che se danno*”). Allo stesso modo, ad esempio, la comunità di Pieve Tesino provvede nel 1590 (con il documento già citato alla nota n. 38) a stabilire delle disposizioni più precise ad integrazione della carta di regola del 1558, allo scopo di “*proverder alli discordie che se fanno, nella ditta sua università, nel puoco ordine del custodire il suo bestiame in pascuolar le biave* (i campi coltivati a cereali) *et li pradi, tanto proprii* (privati) *quanto le biave in sul comun*” (parte dei capitoli sono però dedicati anche alla tutela dei boschi). Come negli altri statuti, segue l’elenco degli animali “sgraditi”, a cominciare dai dannosissimi cavalli, per i quali la multa scatta “*per ogni volta che ‘l saltaro li trova in le biave de ogni sorte, tanto in li proprii come anco in le biave su li beni communi, et in li pradi quando li sono banditi*” (cap. 1).

⁵² Si fa anche distinzione tra prati “grassi”, ovviamente i più fertili, e quelli “magri”, dove la vegetazione è più stentata, e che possono perciò essere pascolati più a lungo non essendoci molta perdita per quanto riguarda il fieno da fare più tardi.

⁵³ Si specifica sempre l’ammontare delle multe in base alla specie di animale trovato a pascolare nei luoghi proibiti: naturalmente le bestie “grosse” come bovini e cavalli (contrapposte a quelle “minute” come pecore e capre) prese singolarmente provocano danni maggiori, e le sanzioni sono dunque più alte. E determinante è ovviamente l’intenzionalità o meno di trasgredire, e quindi se ciò avviene di giorno o di notte, e con o senza qualcuno che custodisce detti animali mentre pascolano nelle località bandite.

⁵⁴ “Bestia bovina da tiro” (PRATI, *Dizionario di valsuganotto*, Firenze, Olschki, 1977, p. 211). *Dontar* in dialetto significa ‘aggiungere’ ma anche ‘unire, attaccare’, e dunque appare chiaro il significato di *zonture*. Anche in un documento del 1754 (che sancisce l’acquisto del diritto di transito su di una strada che da Tomaselli va ad un maso in Arcevena) si specifica che il passaggio è lecito “*con bestiami giunti* (legati), *da ogni tempo*”, mentre “*con bestiami disgiunti s’intenda potervi andare e transitare solamente in tempo che sia vota* (vuota) *la campagna, e che non possano far danno*”; e ciò si ribadisce, perché non ci siano dubbi: “*Alli soli tempi che è vacua la campagna, e che non possa inferir danno*” (ASTN, *Notai di Strigno, Weiss Giovanni Giorgio*, b. I, n. 150). Nella carta di regola di Scurelle, per indicare i bovini che sono di aiuto nel lavoro dei campi, si parla di bestie “*che piovega*” (cap. 36).

⁵⁵ “*Che ogni anno sia provisto per la comunità, in tempo debito, di trovar un armentaro...et caso che non se trovasse vadia per rodolo, secondo il solito, tra quelli dal bestiame*” (carta di regola di Bieno, cap. 34).

caso da questi pagato),⁵⁶ il quale, affiancato da un compagno, ha il compito di condurre le mucche al pascolo nelle vicinanze del paese, quando queste non sono all'alpeggio sui pascoli comunali, nei mesi estivi.⁵⁷

Altro importante uso civico, data la particolare morfologia del territorio trentino, è ovviamente quello del legnatico, che sopravvive ancora oggi.⁵⁸ Ai vicini è concesso ricavare dai boschi comunali il legname da usare come combustibile, per costruire case, attrezzi ed altro; ci sono tuttavia rigorose restrizioni finalizzate ad evitare gli abusi,⁵⁹ che costituiscono sicuramente un problema grave, e a tutelare perlomeno i tipi di piante più preziosi, quali il larice, il rovere ed il castagno.⁶⁰

⁵⁶ A rotazione i proprietari delle bestie da armento assicurano il vitto all'*armentaro* ed al suo aiutante (si dice che sono tenuti a "*farghi le spese*"); nel caso di Samone si parla esplicitamente anche di un salario.

⁵⁷ Nei mesi estivi parte degli animali vengono condotte all'alpeggio (in dialetto si dice *montegar*) sui pascoli comunali; è previsto sia per le mucche che per le capre e le pecore, le quali generalmente non possono tornare a casa prima della fine dell'estate. Ovviamente non tutte le bestie lasciano il paese, non potendo gli abitanti privarsi dei loro prodotti per un'intera stagione.

⁵⁸ Si tratta dell'usanza di assegnare annualmente alle famiglie del paese, dietro pagamento di una quota simbolica, una porzione di bosco comunale (*parte*), a sorteggio (è detta infatti anche *sorte*).

⁵⁹ Il disboscamento eccessivo, oltre a impoverire e diminuire il patrimonio boschivo con conseguenze negative su un futuro utilizzo, provoca naturalmente gravi danni all'equilibrio idrogeologico. Nello "statuto dei boschi" di Bieno del 1702 (più avanti riportato), si parla espressamente di questo pericolo, vietando il taglio delle piante in certe zone allo scopo di "*conservar detta villa di Bien per l'acqua che viene da detto boscho*" (ASTN, *Notai di Strigno, Lenzi Giuseppe*, b. I). Si ricorda che a Scurelle, per far rispettare la normativa inerente ai boschi, si eleggevano ogni anno due "soprastanti alli boschi" che a loro volta sceglievano due saltari adibiti solo a questo.

⁶⁰ Il larice (*làrese*) è usato soprattutto come legname da costruzione, il rovere come combustibile. Con il legno di castagno si fanno i pali per il sostegno delle viti, mentre le foglie di questa pianta servono come lettiera per il bestiame, anche se la sua importanza, come si vedrà, è ovviamente dovuta ai suoi frutti. Il divieto di tagliare larici appare categorico leggendo la carta di regola di Samone ("*che alcuno, tanto vicino quanto altrimenti, non possi o debbi per l'avenire tagliar o far tagliar laresi de sorte alcuna*", cap. 27); a Bieno il divieto si limita agli alberi tagliati per uso diverso da quello edilizio ("*che persona alcuna non habbia a tagliar legname de larese et de rovero per far foco né stropagia*", cap. 49), ma permane in linea di massima la proibizione di vendere legname di questo genere ai forestieri. A Samone il taglio di larici per costruire o riparare case è più limitato dalla normativa, che prevede in ogni caso la licenza da parte del sindaco (il quale deve "*proveder che li laresi non siano destrutti, per esserne penuria et bisogno*", cap. 27). Dunque l'incipiente diminuire del patrimonio boschivo di Samone è fonte di preoccupazione per i suoi abitanti (perché "*li boschi de detta sua comunità vengono al meno*", cap. 17). Per quanto riguarda la necessità di mantenere il più possibile l'integrità dei boschi, altri problemi da affrontare sono eventualmente l'eccesso di disboscamento per ricavarne terreni da destinare ad altro uso (*far fratte*), oppure per produrre carbone, da usare anche per cuocere la pietra calcarea da trasformare in calce (*far carbonere e calchere*). A questo proposito, la comunità di Strigno vieta tale consuetudine con una sentenza del 1645 ricordata nell'*Urbario* del 1691, dopo aver avuto dei problemi ai confini con il territorio di Bieno, essendo che "*veniva taliato, nel bosco de Ravacena, legnami per far calcara, e si sterminava 'l bosco, perciò fu proibito*". Anche la comunità di Pieve Tesino si pone lo stesso problema, decretando, nel già accennato documento del 1590, "*che il boscho de Pezafoscho siano bandito, che nesuno vicino né forastiero non possano taiare legname de sorte alcuna, né fare calchare né carbonare in ditto boscho..., et ogni volta che se trovarà nisun in ditto boscho perda de pegno lire tre per chepa, oltre 'l pegno de l'huomo che sono lire tre, et lasando la prochiama in lo suo stato contra li delinquenti a castigarli*" (cap. 6). Vengono inoltre poste delle restrizioni riguardo il taglio del legname in generale

L'importanza dei castagni per queste comunità si riflette nella grande quantità di disposizioni stabilite per la loro salvaguardia (è vietato persino il taglio dei rami), e nelle relative sanzioni, spesso pesanti e dunque direttamente proporzionali al loro valore.

Tutto ciò si spiega facilmente se si considera il ruolo rilevante delle castagne nella dieta di allora:⁶¹ si tratta di un cibo calorico ed energetico che si rivela indispensabile in un regime alimentare povero, ed in luoghi, come appunto questi, dove il clima d'inverno è piuttosto rigido. Lo stesso motivo determina l'importanza del vino, che tra l'altro assume anche un certo valore commerciale e di scambio. La vite è perciò una coltura molto diffusa, tutelata da svariate norme regolatrici;⁶² i prati adibiti alla coltivazione di vigneti rientrano nel sistema dei campi chiusi, al fine di evitare il più possibile dei danni.⁶³

Le carte di regola si presentano generalmente, ed anche in questo caso, sotto forma di documenti notarili. Il notaio⁶⁴ viene chiamato dai membri della comunità riuniti "*in piena regola*" affinché, in qualità di pubblico ufficiale, con la sua sottoscrizione conferisca all'atto piena validità giuridica.⁶⁵ Egli mette materialmente per iscritto le disposizioni stabi-

e l'uso di fare fratte (*"hanno bandito che nisun vicin non possa frattare per tagliare legname de sorte alcuna per brusar fratte, ma ben possa far fratte per metter ledame a suo piacere"*, cap. 7), specificando anche le località boschive oggetto del divieto.

⁶¹ Le castagne costituiscono un'ottima fonte di carboidrati in alternativa ad esempio al pane ed alla polenta, anche in considerazione del fatto che le patate arriveranno solo qualche secolo più tardi in queste zone.

⁶² E' qui il caso soprattutto di Strigno, dove, come si è detto, sono previsti quattro saltari straordinari per vigilare sui vigneti (e gli alberi da frutto in generale) per tutto il tempo della vendemmia.

⁶³ CAPUZZO, op. cit., p. 394. Analogamente, anche nei prati ove si trovano i castagni il pascolo non è tollerato nel periodo di raccolta delle castagne, come si è già accennato.

⁶⁴ Si fa notare che tra i notai che hanno sottoscritto le carte di regola in questione ricorre spesso il cognome Rippa: si tratta di una famiglia di notai di Pieve Tesino, esercitanti generalmente a Strigno, i cui componenti hanno avuto varie cariche giurisdizionali. Giovanni Rippa, rogatario della carta di regola di Strigno, figlio di Antonio Rippa che era stato anche cancelliere e vicario di castel Ivano, era stato a sua volta vicario di Ivano verso la metà del Cinquecento, così come suo fratello Giovanni Battista Rippa. Nella lista dei vicari di Ivano desunta dal prof. G. Suster dalla cronaca di Giacomo Castelrotto (riportata da ROMAGNA, *Ivano*, cit., p. 143), risulta appunto che avevano ricoperto questa carica sia il padre che i due figli. Successivamente il figlio di Giovanni Battista, Antonio (il notaio che ha rogato la carta di regola di Samone e ha sottoscritto un'integrazione a quella di Bieno), aveva rivestito la carica di capitano di castel Ivano: secondo il Suster verso il 1598 (ivi, p. 71), ma probabilmente anche in anni precedenti, dal momento che nella carta di regola di Samone, che risale all'ottobre del 1584, egli si qualifica appunto come capitano di Ivano; da altri documenti si apprende poi che appena pochi mesi prima (giugno 1584) egli era ancora vicario di Castellalto, e che era vicario di Ivano perlomeno nel 1594-95, nel 1602 e nel 1618. Infine, anche un fratello di Antonio, Orazio, era notaio; ha sottoscritto i capitoli della carta di regola di Bieno aggiunti nel 1587.

⁶⁵ "*Rogando mi nodaro che de tutto ciò ne debbi far publico instrumento*" (carta di regola di Samone); "*Hanno pregato mi nodaro che voglia scriver et annotar questo suo consenso et che mi voglia sotto scriver et metter il mio solito segno del notariato*" e "*per corroboration delle cose premesse mi son sottoscritto et ho posto il segno del mio officio del notariato consueto*" (carta di regola di Strigno).

lite ed approvate, all'unanimità,⁶⁶ dai vicini nell'assemblea, ma soprattutto attribuisce pubblica fede al documento con la formula di rito, costituita appunto dalla sottoscrizione (accompagnata dai titoli che lo contraddistinguono)⁶⁷ e dall'accenno alla rogazione⁶⁸ ricevuta, e preceduta dal segno del tabellionato.⁶⁹

In un secondo momento il documento, in originale o in copia autentica, passa alla cancelleria del *dominus* (in questo caso il dinasta di Ivano e il conte del Tirolo) perché vi sia apposta la formula di approvazione;⁷⁰ nei documenti qui riportati non compare però alcun tipo di ratifica. L'ipotesi è che siano state fatte successivamente, dopo la data a cui risalgono le copie in nostro possesso,⁷¹ oppure che il copista non abbia ritenuto necessario trascriverle nel contesto in cui ciò è avvenuto.⁷²

⁶⁶ “*Unanimiter et concorditer et nemine eorum discrepante*” (carta di regola di Bieno); “*Vicini tutti d'un animo et concordati et niun de loro discrepante*” (carta di regola di Strigno; in questo caso un capitolo era stato in parte contestato, ma aveva comunque ottenuto la maggioranza di voti affermativi).

⁶⁷ Generalmente, “pubblico notaio” (in questo caso per l'autorità apostolica ed imperiale) e “giudice ordinario”: queste due cariche dal XIII secolo in poi tendono ad affiancarsi, e le competenze (la facoltà di redigere e autenticare documenti del notaio e l'autorità di esercitare atti di giurisdizione volontaria del giudice ordinario) si assommano (si veda PAOLI, op. cit., pp. 169 sgg.).

⁶⁸ Nei documenti privati, la *rogatio* consiste nella domanda di redigere il documento rivolta dalle parti (in questo caso le comunità di Strigno, Bieno e Samone) allo scrittore (detto perciò “rogatario”). Si veda PRATESI, op. cit., p. 55. Il notaio si definisce infatti *rogatus* (cioè invitato, ma anche pregato); nella carta di regola di Samone egli dice di aver avuto per questo dalla comunità “*commissione, mandato et preghiere*”, mentre in quella di Strigno afferma che i vicini “*hanno pregato mi nodaro*”. Anche l'espressione “*pregadi*”, usata spesso per indicare l'invito fatto ai testimoni di partecipare all'atto, deriva da questo significato del verbo *rogare*, espressione tipica in questo contesto.

⁶⁹ Il *signum tabellionis* è il simbolo personale di ogni notaio, costituito da un piccolo disegno stilizzato, personalizzato dal proprio monogramma, in cui generalmente trova posto una croce. Ogni notaio ne ha uno esclusivo che contraddistingue tutti i suoi atti. In queste carte di regola, giunte in copia, si trova l'indicazione *locus signi*, ad indicare il posto dove nell'originale si trovava questo simbolo, ovviamente non riproducibile.

⁷⁰ M. WELBER, *Criteri per la trascrizione*, in: *Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine*, cit., pp. XXVI-XXXIII. Si veda p. XXIX.

⁷¹ Si veda, per fare un esempio, la carta di regola di Scurelle: la ratifica più antica che vi compare, pur risalendo la stesura delle disposizioni al 1552, è del 1639 ed è stata fatta dall'arciduchessa Claudia.

⁷² Il fatto che queste carte di regola non si presentino in originale determina molti problemi, oltre a questo, e ci costringe a fare spesso solo delle ipotesi, rimandando certi discorsi all'eventuale momento in cui si potrà disporre dei documenti originali: si tenga quindi presente questo limite. Uno dei problemi è quello delle diverse mani e dei diversi tempi di scrittura: si è ricostruito l'*iter* di compilazione, traduzione e sottoscrizione basandosi ovviamente soltanto su ciò che si apprende dal testo. Si sa ad esempio che la carta di regola di Strigno ha avuto una prima stesura in latino da parte del regolano Biagio Castelrotto, in fase di compilazione; il notaio Giovanni Rippa sottolinea che il testo è stato da lui “*volgarizzato*”, cioè tradotto in volgare per essere più comprensibile a tutti, e dunque si presume che la stesura materiale del documento sia opera sua; non si comprende comunque l'ulteriore traduzione dal latino in volgare da parte del notaio Ropele cinquant'anni dopo, dal momento che era parso appunto di capire che il documento ufficiale, sottoscritto dal notaio Rippa, era in volgare, ed esisteva ancora se il Ropele ha potuto copiarlo interamente, sottoscrizione del Rippa inclusa. In ogni caso è stata sicuramente quella del Ropele la versione ricopiata fedelmente dal notaio Crotto. Esiste poi un problema di questo genere anche per le carte di regola di Bieno e Samone: le versioni di queste che il Crotto ha copiato e delle quali disponiamo sono

Le carte di regola, secondo il costume medievale, si aprono con l'invocazione a Gesù;⁷³ segue poi la datazione completa di giorno (anche della settimana), mese, anno ed indizione (*datatio cronica*) e l'indicazione del luogo (*datatio topica*).⁷⁴ Nell'introduzione si illustrano poi le motivazioni che hanno portato alla scrittura delle disposizioni e si elencano i nomi dei vicini che hanno presenziato all'assemblea nella quale si è votato per approvare la normativa; la parte principale è quella centrale, costituita dal *corpus* dei capitoli, di numero e lunghezza variabili.⁷⁵

Le disposizioni contenute nei capitoli non seguono un ordine preciso o uno schema prefissato: capita talvolta che delle norme relative ad uno stesso argomento si trovino sparse disordinatamente nel testo. Neanche per quanto riguarda la forma della scrittura si nota una particolare cura, ricevendone quasi l'impressione di una stesura di primo acchito di ciò che è stato formulato oralmente. Una peculiarità, tipica di questo genere di documenti, che si spiega anche con il carattere pratico e contingente delle norme⁷⁶ e con la loro elaborazione collettiva, durante movimentate assemblee; senza dimenticare la pluralità di

state materialmente trascritte da *scriptores* che coadiuvavano i notai impegnati in altre cose, i quali hanno però certificato, con la loro sottoscrizione, l'esatta corrispondenza con l'originale. Per quanto riguarda Bieno, potrebbe trattarsi di una copia consegnata ai suoi rappresentanti, ma la cosa interessante, nonché piuttosto inspiegabile, è constatare che anche la copia delle carte di regola di Samone e di Scurelle (comparsa anch'essa, come si è detto, nella stessa sede) risultano essere state fatte per la comunità di Bieno che le aveva richieste, con licenza vicariale. La copia di quella di Scurelle, che si presenta più corta e con qualche lieve differenza rispetto al documento conservato nell'Archivio comunale di Scurelle e più volte pubblicata, è addirittura sottoscritta da un notaio diverso da quello che ha rogato l'originale del 1552, Giovanni Maria Dorigatti, ormai morto: "*Ego Blasius Durigatus de Strigno, publicus imperiali auctoritate notarius et iudex ordenarius, hoc praesens exemplum ex mandato mihi intimato de licentia nobilis et excellentis domini vicarii Strigni et ad instantiam hominum et communitatis villae Bleni, fideliter ex protocollo quondam domini genitoris mei, prout inveni, dicta capitula et ordinationes regulae Scurellarum de verbo ad verbum descripsi et exemplavi, nil addito vel diminuto, quod sententiam variet. In quorum fidem me subscripsi*" ("Io Biagio Dorigatti da Strigno, pubblico notaio per autorità imperiale e giudice ordinario, ho trascritto la qui presente copia, per ordine comunicatomi in base al permesso del nobile ed eccellente signor vicario di Strigno e su richiesta degli uomini del comune di Bieno, ed ho copiato fedelmente dal registro degli atti del mio defunto padre, così come li ho trovati, questi capitoli ed ordinamenti della regola di Scurelle, parola per parola, senza aggiungere o togliere nulla che possa variarne il senso. In fede, mi sono sottoscritto").

⁷³ Quella di Strigno anche alla Madonna: *Iesus, Maria*, cui segue un'ulteriore invocazione ("nel nome del nostro signor Gesù Cristo").

⁷⁴ La datazione all'inizio e non alla fine del documento è tipica dei documenti privati. Nei documenti qui esaminati essa compare sia all'inizio che alla fine dell'atto. La carta di regola di Strigno comincia con la data in cui è iniziata l'elaborazione del documento e termina con quella della sua pubblicazione, a distanza di più di un mese.

⁷⁵ Ogni capitolo è introdotto da *item*, espressione latina che sta per 'e ugualmente', 'e parimenti' e che scandisce l'inizio di ogni disposizione distinguendo le une dalle altre.

⁷⁶ "Le Carte di Regola rivelano un'impostazione priva di organicità e di sistematicità, probabilmente perché composte sulla base di consuetudini e di necessità che si presentavano di volta in volta; di qui una stratificazione di disposizioni attinenti alla stessa materia senza un ordine ben preciso e per questo motivo le norme giuridiche mancano spesso di un criterio di logica e di unità" (CAPUZZO, op. cit., pp. 377-378).

influenze che hanno determinato la loro genesi,⁷⁷ e il loro consolidamento in forma non scritta, anche se la codificazione è avvenuta molto prima del Cinquecento.⁷⁸ In questo secolo è frequente un pò ovunque l'iniziativa di rimodernamento delle primitive carte di regola scritte, dettata ovviamente dalla necessità di adeguare norme e sanzioni ai nuovi tempi ed alle nuove esigenze.⁷⁹

I nuovi statuti sono ormai scritti in volgare, talvolta con la sola introduzione in latino.⁸⁰ La lingua usata è molto interessante per la massiccia presenza di termini dialettali locali, spesso ancora in uso o solo leggermente diversi dalla forma attuale, esattamente come i cognomi dei vicini ed i toponimi, ampiamente citati per localizzare le zone rurali delle comunità.

Un ulteriore elemento che rende ancora più ricco e significativo il bagaglio di preziose informazioni che questo tipo di documentazione può offrirci.

⁷⁷ Alle ataviche consuetudini locali si sono affiancate nel tempo "norme recepite dal diritto romano, elementi del diritto dei popoli germanici, in particolare della legislazione rotariana, del diritto feudale, in sostanza del diritto comune" (*ibidem*).

⁷⁸ In tutte le carte di regola in esame si fa esplicito riferimento alla precedente normativa scritta, base di partenza per ordinamenti più attuali: a Strigno si parla di "*capituli et nove institutioni ... alcuni cavati da carte, cetole antiche della regolanaria, secondo gli antichi costumi*"; di Bieno si cita una sola precedente carta di regola ("*capitula et novae institutiones...partim extractae ex alia eorum regula antiqua*"), mentre pare che Samone ne abbia avuta più d'una ("*ancorchè per avanti habbino hauto la lor carta de regola, ordini et statuti fatti in più volte*").

⁷⁹ Nella carta di regola di Samone viene specificato chiaramente quali sono i motivi concreti per i quali si provvede ad un nuovo ordinamento, oltre alle consuete motivazioni riguardanti la giustizia, la conservazione della regola e la convivenza pacifica: i documenti precedenti erano materialmente rovinati, addirittura in parte perduti ("*per il longo tempo sono rotti, stratiati et in parte persi*"), ed urge aggiungere nuove disposizioni "*anco perché in alcuni capituli le pene erano troppo leggere et perciò non si curavano di dar danni*". Dunque inadeguata non appariva solo la normativa, ma anche l'entità delle sanzioni, in alcuni casi così leggere da non fungere più da deterrente, provocando in questo modo la facilità di infrazione delle disposizioni.

⁸⁰ Nel nostro caso, solo quella di Bieno ha l'introduzione in latino; si sa poi che la carta di regola di Strigno, come si è detto, era interamente scritta in latino, ma ci è giunta la traduzione in volgare.

CARTA DI REGOLA DI STRIGNO

(1540)

L'originale della carta di regola di Strigno, risalente al 1540, si presentava materialmente come un libretto di tredici pagine, come si apprende leggendo il documento stesso. La stesura era iniziata il 27 febbraio (giorno in cui "furno incominciati li infrascritti capituli et nove institutioni"), ma la lettura durante l'assemblea, e dunque la pubblicazione tramite il notaio, avviene circa un mese dopo, il 4 di aprile, quando "furno prochiamati et publicati tutti et singuli soprascritti capituli, statuti et ordini".

Lo statuto di Strigno era stato formulato in latino da uno dei due regolani di allora, Biagio Castelrotto, e rogato poi dal notaio Giovanni Rippa, che l'aveva anche tradotto in volgare. Un'ulteriore traduzione è stata fatta dal notaio Silvestro Ropele mezzo secolo più tardi, ed è questa versione che ricopia fedelmente il notaio Evangelista Crotto.⁸¹

Questa carta di regola presenta una significativa peculiarità: la carica più importante nell'amministrazione comunale, quella del regolano, è a Strigno di carattere ereditario sin dal 1264, anno in cui il vescovo di Feltre Adalgerio aveva concesso a Odorico di Strigno (della famiglia che in futuro si chiamerà Castelrotto)⁸² il diritto della regola sopra Strigno e Villa.⁸³

I "regolani hereditarii" in quel periodo appartengono dunque alla nobile famiglia dei Castelrotto; si tratta dei fratelli Biagio e Battista. Essi in una lunga premessa ricordano le fonti giuridiche del loro plurisecolare privilegio, elencando i documenti di conferma all'originaria concessione vescovile: ratifiche che ebbero, nei secoli, dai vari governi succedutisi alla dominazione feltrina. Si ricordano in particolare quelle dei conti del Tirolo e degli imperatori del Sacro Romano Impero.

La concessione della regolanaria ereditaria a titolo di feudo può autorizzare in questo caso a parlare di "regolanato maggiore", diritto concesso appunto "iure feudi" e detenuto da famiglie nobili, alle quali spetta perciò la facoltà di decidere in merito a molte questioni legate alla vita del paese.⁸⁴

I fratelli Castelrotto ribadiscono più volte il loro legittimo diritto e la ferma volontà che esso si trasmetta ai loro successori ("intendendo noi predetti Biasio et Battista, per il presente e per l'avenir li nostri successori goder et fruir tal special gratia"),

⁸¹ Si veda la nota n. 72.

⁸² Le vicende di questa famiglia sono state ricostruite da G. A. MONTEBELLO, *Notizie storiche, topografiche e religiose della Valsugana e di Primiero*, Rovereto, 1793, pp. 236 sgg.

⁸³ Il documento è riportato proprio dal Montebello (ivi, doc. n. 17, p. 33 dell'appendice documentaria): "*Aldrigetus Dei gratia Feltrensis et Bellunensis episcopus et comes, investivit dominum Odalricum de Strigno, iure feudi, de regula et madricha de Strigno et de Villa, cum omni iure ad eam pertinente, recepto ab eo fidelitatis iuramento quam vassallus debet domino*" ("Aldrigo, per grazia di Dio vescovo di Feltre e conte di Belluno, investì il signor Odalrico di Strigno, a titolo di feudo, della regola e madrica di Strigno e Villa, con ogni diritto ad essa pertinente, avendo ricevuto da lui il giuramento di fedeltà che ogni vassallo deve al suo signore"). La *madricha* o *marigancia* è più precisamente la "giurisdizione regolanare" (PRATI, op. cit., p. 94).

⁸⁴ NEQUIRITO, op. cit., p. 26.

prima di procedere con la lunga serie di capitoli, al termine della quale il notaio Giovanni Rippa precisa che uno solo non è stato approvato all' unanimità, mentre tutti gli altri hanno incontrato il favore generale; segue poi l'elenco dei nomi dei capifamiglia presenti quel giorno nell'assemblea.⁸⁵

Data fissa della regola maggiore che si tiene a Strigno, nella pubblica piazza ("in piazza commune sotto l'olmo") è il 24 di marzo, vigilia della festa dell'annunciazione della beata vergine Maria.

Un'altra particolarità da segnalare, che differenzia l'ordinamento di Strigno da quelli di Bieno e Samone qui esaminati, è il fatto che sono previsti anche dei saltari "straordinari", eletti in determinati periodi dell'anno nei quali è necessario rinforzare la vigilanza sulle fonti più preziose di ricchezza, dunque nel periodo della vendemmia ed in quello della raccolta delle castagne.

La regola si raduna a tale scopo una prima volta verso l'8 di agosto per scegliere i quattro saltari da adibire alla custodia delle vigne e degli alberi da frutta, ed una seconda volta all'inizio dell'autunno per eleggere i due saltari addetti alla vigilanza dei castagni.

I primi sono scelti a rotazione tra coloro che hanno "possessioni vignate", e dall'insieme di questi pagati in natura, generalmente con vino. Due hanno competenza nella zona a Sud-Ovest, gli altri due in una zona più ampia che parte a Nord-Est del paese. In ognuna delle due saltarie pare esserci una sorta di apostamento fisso da dove i saltari controllano la situazione muovendosi poi all'interno dei luoghi deputati al loro controllo.⁸⁶

Questi saltari devono giurare di "fidelmente custodire, dal dì che si è fatta la detta pubblica regula sino che saranno compite le vendeme, tutti li frutti, frue et uve esistenti in dette regule": perciò spetta loro vigilare affinché nessuna persona o animale rechi danno alle viti sino alla fine del periodo della vendemmia, ed alle piante in generale finché non è terminata la raccolta della frutta. I due saltari scelti per la custodia dei castagni devono invece impedire a chiunque di "batter detti arbori et castagne" ed ai forestieri di portar via quelle cadute spontaneamente. Quest'attività di vigilanza non si interrompe neanche nei giorni festivi e termina quando la raccolta delle castagne si è esaurita.

I capitoli che costituiscono la carta di regola sono numerati dal n. 3 al n. 52 (i

⁸⁵ Si nominano solo i partecipanti alla regola senza specificare chi detiene in quel momento le cariche pubbliche, oltre a quella di regolani (Biagio e Battista Castelrotto). Alcuni cognomi dei vicini qui citati si ritrovano ancora oggi (come Bareggia, Molinari, Zentile, Voltolini, Ropele, Granello, Paternolli, Tomaselli), mentre altri sono scomparsi.

⁸⁶ Questo trova riscontro nell'annotazione di E. Capuzzo: "Nelle campagne per poter meglio osservare il territorio affidatogli i saltari costruiscono delle capanne di frasche dette *teze*" (CAPUZZO, op. cit., p. 386); non è chiaro altrimenti cosa si intenda con l'espressione "*sopra tre legni lunghi*" riferita alla saltaria antica da "*redificare...nel luogo consueto de Roa*". L'altra saltaria era "*apresso il capitello dalla Crosetta*".

primi due sono dunque probabilmente sottintesi). L'affermazione del notaio Rippa, secondo la quale essi sono in totale 51, si spiega presumibilmente col fatto che il notaio Crotto ha commesso un errore di trascrizione dei numeri a partire dal nono capitolo, che indica invece come decimo, sbagliando perciò di conseguenza la numerazione successiva; questa, per rispetto al testo originale, si è comunque mantenuta così senza intervenire a modificarla.

Iesus, Maria 1597

In questo libro si contengono li capituli della regola de Strigno tradotti de latin in volgare da me, Silvestro Ropele nodaro⁸⁷ in Strigno, da un autentico scritto per man del nobile quondam messer Biasio Castel Rotto, et confermato per li huomini della communità de Strigno, come della confirmation appar in fin del ditto autentico rogata per il quondam spectabile messer Zuan de Rippa nodaro, similmente tradotta et a più chiara intelligenza delli huomini vulgarizzati,⁸⁸ quali⁸⁹ capituli io ho tradotto fidelmente de parola in parola non tralasciandone niuno, et non ho aggiunto né minuito cosa alcuna che possi variar il senso et mutar l'intelletto, et a che⁹⁰ si vorà servir dell'inclusi capituli, indubitata fede faccio che hanno il medesimo senso et significato che hanno quelli latini da' quali sono statti tradotti, et in fede. Ad laudem Dei optimi maximi.

Idem quod super Silvester Ropelis notarius scripsit.⁹¹

Iesus, Maria

Nel nome del nostro signor Iesù Christo. L'anno doppo la Sua natività 1540, inditione⁹² terzadecima, in dì de venerdì alli 27 del mese de febraro, in Strigno, nella casa delli infrascritti regolani, furno incominciati li infrascritti capituli et nove institutioni a comodo et utilità della

⁸⁷ Notaio di Strigno attivo sicuramente anche nel periodo 1602-1613.

⁸⁸ Tradotti dal latino in volgare per renderli più comprensibili a tutti.

⁸⁹ Spesso in questi testi si usa il pronome relativo senza l'articolo: come qui "quali" sta per 'i quali'.

⁹⁰ Chi.

⁹¹ "Il notaio Silvestro Ropele ha scritto quanto sopra". Egli sottoscrive la sua assicurazione riguardo all'inalterato contenuto e valore giuridico della traduzione che ha fatto dal documento originale del 1540, non avendo modificato alcunché che possa mutare il senso delle disposizioni.

⁹² L'indizione è un periodo cronologico di 15 anni (PAOLI, op. cit., pp. 205-206).

villa de Strigno, alcuni cavati da carte, cetole antiche della regolanaria, secondo li antichi costumi, altri veramente morigerati⁹³ et corroborati secondo la forma et tenor del statuto della iurisdittion del castel d'Ivan.

Et prima noi, Biasio et Battista fratelli et figlioli del quondam nobile messer Iacomo quondam un altro messer Biasio de Castel Rotto de Strigno, considerando et con effetto vedendo li nostri antecessori zà anni n° 277 et più esser statti et hora noi esser regolani hereditarii de tutta la villa de Strigno et villa de Villa, come appare in un instrumento⁹⁴ feudale fatto sotto il reverendissimo vescovo Adalgerio, vescovo di Feltre et conte di Belum⁹⁵ del'anno 1264, et così continuando di vescov(i) in vescovi sino al reverendissimo messer presbitero Batista Romagna, dottore et vicario in spirituale del reverendissimo signor Thomé Campeio de Bologna, al presente vescovo di Feltre et conte de Belum, del'anno 15(3)8,⁹⁶ li quali antichi et moderni instrumenti furno et sono confirmati per li nobili et magnifici signori Aprovino, Xicho et Rambaldo, fratelli et figliuoli del quondam nobile et magnifico domino Geremia de Castel Novo et Caldonazo;⁹⁷ li quali instrumenti pubblicamente avanti li vicini et publica regula furno per noi mostrati et sono statti, detti instrumenti, confirmati per il reverendissimo prencipe signor Federico,⁹⁸ per la Iddio gratia duca d'Austria, Stiria,

⁹³ Adattati (dal verbo latino *morigeror*) all'ordinamento della giurisdizione d'Ivano, e dunque con esso concordanti.

⁹⁴ Documento.

⁹⁵ Vescovo di Feltre dal 1252 al 1264, all'incirca (si veda G. BERTONDELLI, *Historia della città di Feltre*, Bologna, Forni, 1969, p. 251). Il titolo di conte di Belluno era rimasto come titolo onorifico a ricordo degli antichi poteri esercitati anche sulla Bassa Valsugana, che era stata dominata in modo effettivo dai vescovi-conti di Feltre dal 1027 al 1228 (ROMAGNA, *Ivano*, cit., p. 30).

⁹⁶ La terza cifra non si legge chiaramente, ma si tratta presumibilmente del 1538, dal momento che Tommaso Campeggio è stato vescovo di Feltre dal 1524 al 1559 e la carta di regola data al 1540. L'accento al vescovo di Feltre e ad un documento di quest'epoca, così come l'espressione "*et così continuando di vescov(i) in vescovi*", rimanda probabilmente alla consuetudine, perpetuata dai vescovi di Feltre, di continuare a dare l'investitura, anche se ormai meramente onorifica, ai signori della Bassa Valsugana (gli stessi duchi d'Austria e conti del Tirolo erano considerati vassalli del vescovo di Feltre, una concezione comunque puramente formale). Ivi, pp. 30, 32 e 61.

⁹⁷ MONTEBELLO, op. cit., p. 196: Aproino, Siccone e Rambaldo erano figli di Geremia di Caldonazzo e Castelnuovo. La famiglia di Castelnuovo aveva ottenuto dai vescovi di Feltre, già alla fine del Duecento, il diritto giurisdizionale sulla zona di Ivano. In un documento del 1314 si ribadisce il privilegio riservato alla casa di Strigno: "I signori di Castelnuovo e Caldonazzo confessano, che tra gli altri patti del contratto col Vescovo di Feltre c'è l'esonazione della Casa de' signori di Strigno dalla loro giurisdizione" (ivi, doc. n. 28, p. 49 dell'appendice documentaria).

⁹⁸ Federico IV "Tascavuota", duca d'Austria e conte del Tirolo (1406-1439), era sceso in Valsugana con il suo esercito nel 1412 ed aveva occupato castel Telvana e castel Ivano (cacciandone la famiglia dei Castelnuovo), dei quali aveva ottenuto la giurisdizione dal vescovo di Feltre l'anno seguente, annettendo così la Bassa Valsugana al Tirolo (ROMAGNA, *Ivano*, cit., pp. 55-56). G. A. Montebello (op. cit., p. 240) ricorda che con suo diploma dato in Merano il 15 ottobre 1414 egli aveva approvato gli antichi privilegi della casa di Strigno.

Carinthia, Carniola et conte de Tirol,⁹⁹ del'anno 1414; et dipoi confirmati per l'illustrissimo prencipe signor Sigismondo,¹⁰⁰ per la Iddio gratia medemamente archiducha d'Austria, Stiria, Carinthia, Carniola et conte de Thirol, del'anno 1485; dopoi confirmati per il serenissimo et invittissimo re de' Romani, sempre augmentator dell'imperio et re d'Ongaria, Dalmacia, Croacia et archiduce d'Austria, duca di Borgondia, Barbantia et Geldria, conte di Fiandra et de Thirol, dell'anno 1447;¹⁰¹ et sussequentemente furno corroborati et confirmati per l'illustrissimo et eccellentissimo signor, il signor Ferdinando¹⁰² per la Iddio gratia principe et infante in Spagna, arciduca d'Austria, ducha di Borgondia, Stiria, Carinthia, Carniuola, come governatore; signori nostri illustrissimi et colendissimi,¹⁰³ del'anno 1523, come ancora appare per li privilegi scritti in lingua latina et lingua allemana,¹⁰⁴ corroborati con sigilli pendenti sculpiti in cera rossa, con le sue casse.¹⁰⁵

Ivi ancora pubblicamente et in piena regula honoratamente aperti et demonstrati, et intendendo noi predetti Biasio et Battista, per il presente e per l'avenir li nostri successori goder et fruir tal special gratia, et considerando questo carico, a noi et successivamente a nostri successori, appartenir per le cause soprascritte, et acioché niuno se senti agravato nelle cause spettanti a essa regula contra raggion et giustitia et desiderando grandamente noi administrar iustitia, et acioché ancora per l'avenir li nostri successori vogliano administrar, havendo riguardo che dove non è iustitia, ivi non doversi habitare, et dove non sono ordeni,

⁹⁹ Gli Asburgo avevano consolidato il loro potere nelle regioni austriache della Stiria e della Carinzia, ed in quella slovena della Carniola, tra il XIII ed il XIV secolo, e dopo la metà del Trecento nel Tirolo.

¹⁰⁰ Sigismondo, arciduca d'Austria (il titolo di arciduca fu concesso agli Asburgo nel 1453) e conte del Tirolo (1446-1490), succeduto minorennemente al padre nel 1439, era entrato in pieno possesso dei suoi stati nel 1446, anno in cui aveva confermato gli statuti e privilegi della città di Trento (si veda S. GIRARDI, *Storia del Tirolo dal 1300 al 1918. La confederazione del Tirolo*, Mezzocorona, Associazione culturale "Vecchio Tirolo", 1984, pp. 35-36). Il documento del 1485 qui citato è ricordato dal Montebello (op. cit., p. 240).

¹⁰¹ Si pone qui il problema del perché si accenni alla data del 1447 come successiva (si dice infatti "dopoi...") a quella appena accennata del 1485, come del resto sarebbe logico in una sequenza di date in ordine cronologico, e di chi si stia parlando, dal momento che se il soggetto della frase fosse ancora Sigismondo, l'intitolazione riferita a lui non sarebbe esatta. Essa si adatta invece al successore di Sigismondo (che aveva abdicato nel 1490) nel governo del Tirolo, l'imperatore Massimiliano I (si veda quale esempio un documento del 1496, in cui l'intitolazione di Massimiliano è la medesima di questo testo: "*Rex Romanorum..., Hungariae, Dalmatiae, Croatiae etc. rex, archidux Austriae, dux Burgundiae etc.*", riportato da F. STEFFENS, *Paléographie latine*, Paris, R. Coulon, 1910, doc. 118-a). Si tratta probabilmente di un errore di trascrizione della data da parte del notaio che ha scritto la copia; è dunque molto plausibile che si parli del 1497 e non del 1447, visto che la grafia dei due numeri può essere simile.

¹⁰² Ferdinando, fratello dell'imperatore Carlo V, cui era stato affidato, col titolo di arciduca, il governo dei paesi ereditari asburgici, era diventato a sua volta imperatore nel 1556.

¹⁰³ Degnissimi di riverenza.

¹⁰⁴ In tedesco.

¹⁰⁵ Dovrebbe trattarsi delle cassetine di legno che racchiudono i sigilli pendenti attaccati ai documenti, per proteggerli.

ivi esser gran confusione, havemo dunque noi stabilito di statuir alcuni capituli et ordeni a comodo, honor et utilità del regolano et de tutta l'università¹⁰⁶ della villa de Strigno, volendo et intendendo detti capituli et ordini, de qui sotto descritti, esser adimpiti, osservati et mantenuti, stando che non si stendono oltra la forma di raggion et statuti del castel d'Ivan; protestando et volendo li detti capituli et ordeni non esser fatti in preiudicio di alcuna terza persona et massime della superiorità.¹⁰⁷

<1.> Et perciò noi, Biasio et Battista regolani hereditarii, vogliamo et comandiamo che, tutte le volte sarà necessario a publica utilità, sii fatta la regola per comission nostra, overo di quello che per l'avenir, per nome nostro over delli nostri successori, sarà regolano. Il qual regolano, quando vole far regola nel precedente foro, cometta alli saltari che de casa in casa comandino alli vicini che, sotto pena de soldi 5, compari il padre di famiglia overo il più sufficiente¹⁰⁸ de casa ad ascoltar detta regola; et se alcun contrafarà sia punito subito in detti soldi cinque et siano applicati¹⁰⁹ al regolano.

<2.> Item volemo et deputemo, per nostro luogo per far la regola, in publica piazza, overo dove meglio et più comodo apparerà al regolano, dove debbano esser presenti li saltari, li quali prestino obedientia al regolano; et se tarderanno, overo saranno negligenti siano puniti in soldi 10 per cadauno, la qual pena sii applicada al regolano.

3. Item vogliamo che niun forastiero habbi ardire di venir alla regola, et se verrà sii licito al regolano scacciarlo dalla detta regola, et se sarà pertinace volendo esser presente, sii denunciato al vicario della violenza.¹¹⁰

4. Item vogliamo che nella vigilia dell'annociation di santa Maria vergine, la qual è alli 24 del mese de marzo, sii fatto publica regola et siino letti per rodolo, secondo il consueto, doi, tri, quatro o più saltari, et siino presentati al regolano; il qual regolano dii il giuramento alli detti saltari et, hauto li detti saltari il giuramento, siano tenuti per tutto un anno custodir tutte le possessioni a loro comesse esistenti nelle pertinentie de Strigno, tanto in monte

¹⁰⁶ L'insieme degli abitanti, la comunità.

¹⁰⁷ In questa lunga premessa i due Castelrotto, regolani ereditari per concessione vescovile confermata poi nei secoli dai governi succedutisi (per mezzo di documenti che possono ancora esibire, come materialmente accade: "*Li quali instrumenti pubblicamente avanti li vicini et publica regola furno per noi mostrati*"; "*publicamente et in piena regola honoratamente aperti et dimostrati*"), sottolineano come il regolamento del paese non voglia in alcun modo contrastare con le leggi della giurisdizione del castello di Ivano né tantomeno con quelle della contea del Tirolo.

¹⁰⁸ Il più adatto e valido a fare le veci del capofamiglia, nel solo caso che questi sia impossibilitato a partecipare alla regola, e che quindi delega ad un altro, generalmente della famiglia, il proprio diritto.

¹⁰⁹ Cioè la multa va a beneficio del regolano che la riscuote.

¹¹⁰ Il vicario del castello è giudice ordinario ed ha la giurisdizione ordinaria tanto nelle cause civili quanto nelle criminali, tranne nelle cause dei beni ecclesiastici e dei livelli del castello, come stabilito dal più volte citato statuto di Massimiliano (si veda la nota n. 23).

quanto in piano, fidelmente et senza fraude, et se alcuno de loro serà negligente in custodire, il regolano, hauta relatione et informatione dalli vicini, punisca lui, overo loro, secondo la n<e>gligenza del saltaro et conscienza del regolano, questo tante volte quante detti saltari, overo uno de loro, sarà negligente, qual pena sia applicada al regolano.

5. Item vogliamo che li preditti saltari senza alcun rispetto pignorino tutte le persone dannificanti et che fanno danno, tanto con le persone quanto con li animali, tanto in monte quanto in piano, et denontiino al regolano, in termine de trei giorni; et similmente denontiino a quello ancora il quale ha patito il danno, il quale, volendo esser sodisfatto del danno hauto, insti¹¹¹ apresso il regolano; qual regolano cometta alli saltari che subito habino a stimare detto danno et, se ‘l dannificator sarà teriero, si procedi contra di lui con la via et remedii del regolano, et sii astretto¹¹² pagar il danno secondo la consuetudine della villa di Strigno; et se sarà forastiero si procedi contra di lui con li mezi di raggion del regolano, overo con li mezi di raggion del signor vicario, et questo quando fusse per difetto del suo regolano et non altramente.¹¹³ Et in caso ch’ il saltaro, overo saltari, pignorassero forestieri et gli levassero li pegni, siano tenuti presentarli al regolano; quali pegni debbano stare in sequestro apresso al regolano sino che sarà pagato il danno et la pena, la qual pena sii divisa in trei parte, una delle qual parte sii applicata al regolano, l’altra al saltaro et la terza parte alla comunità, et sii pagato ancora il danno a colui che l’haverà patito, et niuno si acordi della pena in preiudicio dell’altro.

6. Item volemo che sii lecito ad ognun vicino degno di fede, che vedesse forastieri dar danno in qualunque luogo della regola de Strigno, pignorarli et denontiarli al regolano, apresso ‘l quale il detto pegno stii sequestrato, overo si proceda contra di loro in altro modo come si è detto di sopra, et habbi tal denontiante o pignorante la terza parte della pena.

7. Item volemo che, se sarà fatto alcun danno nelle pertinentie de Strigno, che li saltari siano tenuti et obligati, tal danno, fra termine de giorni trei denontiare al patiente,¹¹⁴ accioché esso, con licenza del regolano, possi far stimar il danno patido; et instando lui, il regolano cometta alli saltari che subito stimino il danno et solliciti, il regolano, con li mezi della sua regola, che il danno patido sii pagado al patiente, et la pena poi sii divisa in trei parte come di sopra, cioè una parte al regolano, la seconda alla comunità, et la terza al saltaro. Et se colui ch’ haverà dato il danno serà tardo in pagar il danno et la pena, gli siano levati i pegni

¹¹¹ Insista nel chiedere.

¹¹² Sta evidentemente per ‘costretto’.

¹¹³ Se il reo non è *teriero*, cioè del paese, la competenza (“*i mezi di raggion*”, cioè il diritto) a giudicarlo è del regolano della sua comunità e, se questi per qualche motivo non vuole od è impossibilitato a farlo, del vicario della giurisdizione.

¹¹⁴ A colui che subisce il danno.

et siano presentati nelle mani del regolano, et passati trei giorni siano stimati et siano venduti per li saltari et, se sarà un forestiero, si procedi contra di lui come di sopra.

8°. Item volemo che, nella regola che si farà nella vigilia della annuntiatione della Madonna, si regolino et si habbino per regolati tutti li luoghi et possessioni arative, piantade, zapadore, prative, chiesurive et hortalive che sono poste fra li infrascritti termini, dal dì dell' annuntiatione della Madonna sudetta sino al giorno de santa Giustina, qual viene circa li 8 del mese di ottobre.¹¹⁵ Incominciando dalla via de' Cengi, la qual proprio si dimanda la via de' Cengi, la qual via comincia dall' aqua della Cinaga sopra Strigno et ascendendo secondo che la via ascende verso matina per di sopra alli Cengi sino al cortivo del maso delli Castel Rotti, et passando per sopra detto cortivo per la ditta via, et non per il cortivo, et tendendo dritto per sopra le chiesure del ditto maso per dritta via, fina in capo del ditto maso et dopoi descendendo verso il sedime¹¹⁶ della casa de Luoro de sopra i confini de Celò fina a una certa nostra fratta, et descendendo per i campi della ditta nostra fratta verso mattina per la ditta strada sino alla via che va da Luoro al fiume della Striepena,¹¹⁷ et apresso ditta aqua sino alli confini de quelli da Villa; et di novo cominciando dalla detta aqua della Cinaga sopra Strigno et andando verso sera sino alla chiesura del quondam Bovo Tascha, et ascendendo sopra ditta chiesura per una certa via per la qual si va in Busbella, sino a un sentiero over trozo¹¹⁸ per il qual si va da Spera a Samon, et dal ditto trozo descendendo sino alla roza,¹¹⁹ la qual si dimanda la roza di Talvarozzo, et descendendo apresso ditta roza sino alli confini di quelli da Scurelle, et da Scurelle sin alli confini da Villa, et queste incluse possessioni, niuna esclusa, s' intendono al ditto tempo regulade, nelle quali niuna persona habbia ardir di pascolare se non con le zonture, nel modo et forma come seguita qui de sotto; et se alcuno contrafarà sia punito come qui sotto appare.

Primo, s' il saltaro ritrovarà alcuno che custodisca animali di qualunque sorte, fuora che le zonture, nelli soprascritti luoghi, quello sii punito in lire duoi da Maran per la regola rotta, et questo tante volte quante contrafarà, et se sarà di notte sii condenato nel doppio, la qual pena si divida in trei parte, una delle quale si dia al regolano, la seconda alla comunità et la terza al saltaro, et niuno di costoro si possi acordare con il dannatore in preiudicio et senza consenso delle altre doi parte.

10. Item, se il saltaro ritrovarà li soprascritti animali in detti luoghi senza custodia, siano puniti in questo modo, cioè se saranno pegore, castradi et montoni sino a dieci, siano puniti in soldi 10, cioè un soldo per capo, et da dieci sino a cento in lire duoi come di sopra, et se

¹¹⁵ Precisamente il 7 di ottobre.

¹¹⁶ E' il "terreno accosto alla casa" (PRATI, op. cit., p. 163).

¹¹⁷ Si tratta del torrente Chieppena, affluente di sinistra del fiume Brenta.

¹¹⁸ Viottole, sentiero.

¹¹⁹ Rigagnolo, rio.

quando fub
ente. et in
forestria
ntarli al
questro
danno
artu. una
l'altra al
gi pagato
v. el riuuo
egno di fe
g laugo
ntarli al
ty seque
altro moti
tante a
elle pfrin
obligati
ontaxe al
regolano p
il Regola
danno. el
regola che
a pena p
ie una parte
la terza al
fano fe
fano fe
l Regola
et fiano videt
si procedi

8.

Item volemo che nella Regola che si fara nella
vigilia della annuntiatione della Mad^a si regolino
et si habbino p regolati tutti li luoghi et possessioni
aratusa piantato zapatore, pratue, chiesurue,
et portabur che sono poste fra li confini termini
dal di dell annuntiation della Madonna sudetta,
uno al giorno de San giustina, qual viene circa li
3. del mese di ottobre, incominciando dalla via del
Cengi, la qual proprio si dice monta la via de Cengi,
la qual via comincia dall'acqua della Cingia sopra sregno
et ascendendo secondo che la via ascende verso mattina
p di sopra alle cengi fino al cortuo del Majo delli Caxx
et passando p sopra detto cortuo p la detta via, et no
p il cortuo, et tendendo tutto per sopra lo chiesure
del detto Majo p tutta via fino in capo del detto Majo
et dopo descendendo verso il sedime della Casa de Suoro
de sopra i confini de Celo, fino a una certa via fatto
et descendendo p i campi della detta via fatto verso
mattona p la detta strada, fino alla via che va da
Suoro al fiume della Preepora et apresso detta acqua
sono alli confini de quelli de villa et di nouo comen
ciando dalla detta acqua della Cingia sopra sregno
et andando verso sera fino alla chiesura delg Bone
Tafcha et ascendendo sopra detta chiesura p una certa
via per la qual si va in Busbella fino a un fonticuo
ouero broio p il qual si va da Spora a Samon, et dal
detti broio descendendo fino alla Roga la qual si chiama
la roga di Caluarone, et descendendo apresso detta Roga
sono alla confine de quelli de Causelle et de Curselle fin
alle confine da villa et questo include puehumi
muna d'elusa, intendendo nel detto tempo regolato
nelle quale niuna persona habbia exito di palco are
se non con licentia de palato et senza come
lequitia piu di tutti et se alcuna contraria sia pcedu
come qui sotto appare

passaranno,¹²⁰ similmente in lire duoi per centenaro; item, per una capra in soldi 2 per capo, ancora che fossero cento et più, per una vacha in soldi 2, per un manzo et una manza in soldi 2, per un vedello in soldi 1, per un cavallo in soldi 7, per un asino in soldi 2, per un porco in soldi 5. Et questo s'intendi, quando li danni sono datti il dì, se veramente sarà di notte, cioè doppo l'Ave Maria la sera et avanti l'Ave Maria la matina, la pena sii doppiata, et similmente anco per li animali forastieri, delle qual pene una parte sii datta al regolano, una parte al saltaro et l'altra parte alla comunità; et se il saltaro ritroverà li soprascritti animali in danno, debba condurli alla casa del regolano, appresso 'l quale stiano sequestrati sino che si seranno accordati della pena et del danno, et se il saltaro non potrà condurli si debba creder al suo iuramento; et se qualcheduno haverà ardire temerariamente levar li detti animali dalle mani del saltaro, overo dalla casa del regolano, volemo che questo tale sii condannato in lire cinque da Maran, la qual sii applicata al regolano, et sii denontiato al signor vicario della violenza fatta.

11. Item volemo che sii licito a ciascheduna persona degna de fede che troverà li predetti animali in danno, senza niun preiudicio condurli alla casa del regolano, et haver la terza parte della pena, come se fosse saltaro.

12. Item volemo che tutte le vie vicinali overo consortali siano regulate come è consueto, ita¹²¹ che niuno habbia ardire senza licentia delli consorti transitar per quelle, né con carri, carrioli, versori overo grappe,¹²² et se alcuno contrafarà sii punito per cadauna volta in soldi 20, la qual pena sia applicada al regolano.

13. Item volemo, quando occorerà qualche danno in ditta regola overo in qualunque luogo delle pertinentie de Strigno, che li saltari siano tenuti, tal danno, denontiar a colui ch'haverà patito, et manifestargli anco il dannatore; se però lo saperanno, et se colui ch'haverà patito tal danno inisterà appresso il regolano che gli sii pagato il danno, all' hora il regolano cometta alli suoi saltari che subito habbino a stimar il danno, et con li mezi di raggion della sua regola sforzi il dannatore a pagar il danno et la pena, facendolo pignorar et levar li pegni; quali pegni levati, passati trei giorni, siano stimati et venduti et sii pagato il danno et la pena insieme et spese, per le qual tassamo alli saltari un soldo 1 per lira, et habbino la terza parte della pena, poi l'altre duoi parte siano divise tra 'l regolano et la comunità; ma se li saltari saranno negligenti in stimare in tempo debito et in procedere come è statto detto, il regolano li punisca in soldi 20 per cadauno et per cadauna volta, la qual pena sia del regolano.

14. Item intendemo che li vicini possino fra il ditto tempo pascolare nella ditta regola con le sue zonture, però li luoghi non dannosi, come per le vie pubbliche, per li comunali, per le

¹²⁰ Cioè se saranno più di 100.

¹²¹ Così.

¹²² Erpici.

terre grezive, con questo però che possino intrare et uscire senza danno d'alcuna persona. 15. Item volemo che tutti quelli ch'hanno vaoni¹²³ in ditta regola siano tenuti stroparli in termine de otto giorni doppo che saranno regolati li campi, et questo in pena de cinque soldi, da esser applicadi al predetto regolano; et se occorerà qualche danno per causa d'un vaon destropato, ch'el patron del vaon sii tenuto refar il danno ogni volta che sarà contrafatto.

16. Item volemo che sii prohibito a tutti li forestieri ch'hanno possessioni nella ditta regola, over in altre parte della villa de Strigno, pascolare tutto 'l tempo, salvo che con le zonture, quando coltivano over segano le dette sue possessioni; et se alcuno sarà ritrovato contrafare sii punito per cadauna volta in soldi 20, della qual pena una parte sia applicada al regolano et una parte alla comunità et la terza parte al saltaro.

17. Item volemo che, finita questa regola, cioè dal dì de santa Iustina sino alla festa de Tutti li Santi overo alla vigilia, le pegore, moltoni et castroni possino pascolar per ditta regola di sopra confinata, et intendendo se non per li pradi, per le vie et luoghi communi, et non per la campagna, luoghi grassi et campi o siano grezi, o non per le vegne zapadore, pontoni et altre piantade;¹²⁴ et se saranno trovati pascolar in ditti luoghi siano puniti come di sopra: sino a dieci, in soldi 10 et, se saranno di più, in lire duoi da Maran, la qual pena sii divisa in trei parte, come di sopra è statto detto.

18. Item volemo che le capre totalmente siano bandite in detta regola sempre et in ogni tempo, et similmente ancora li cavalli, et se le capre saranno trovate, siano puniti in soldi 2 per capra, et se fussero ben cento, et un cavallo, in soldi 7 come di sopra.

19. Item volemo, se alcuno haverà boi over manzi e manze overo vache, quale vogli per casa sua amazare, possi con quelle pascolar in detta regola, come fanno le zonture.

Et questo havemo disposto in quanto volemo per la soprascritta regola.

20. Quanto veramente all'altre possessioni esistenti fuora della soprascritta regola et confini soprascritti, volemo et comandemo che li pradi de Palù, overo Cavasin, li pradi de Celò et Castrozza, quali si adaquano,¹²⁵ siano regolati alli 8 d'aprile, et se alcuno haverà ardire doppo il ditto giorno pascolar in ditti pradi, volemo che sii condannato et punito in lire 2 da Maran per haver rotta la regola, la qual pena sii divisa, cioè una parte al regolano e la seconda parte alla comunità, et la terza parte al saltaro, overo denontiante; et similmente li pradi grassi che fanno cordo,¹²⁶ tanto in monte quanto in piano, volemo che siino

¹²³ Il *vaón* è lo "svano" (PRATI, op. cit., pp. 200-201) di passaggio, l'entrata di un prato.

¹²⁴ Si dovrebbe trattare dei tipi di terreni coltivati con le viti in maniere differenti (anche in seguito si parla di "*possession vignade, zapadore, piantade et pontonade*").

¹²⁵ Il verbo latino *adaquo* significa innaffiare, ma in questo caso si intende forse anche concimare i prati con il letame.

¹²⁶ Si tratta della seconda falciatura.

regolati per il giorno de santo Zorzi alli 24 aprile,¹²⁷ li altri veramente pradi magri nel primo giorno di maggio, et se alcuno contrafarà in pascolar oltra li detti giorni, che siino puniti et condenati come di sopra, et la condanna sii divisa come di sopra; et tutti quelli ch'hanno vaoni li debbano stropare fra otto giorni doppo li soprascritti giorni statuidi, sotto pena de soldi 5 et come di sopra è statto detto.

21. Item volemo che la communità de Strigno debba redificare la saltaria antiqua nel luogo consueto de Roa, sopra tre legni longhi, et similmente una saltaria apresso il capitello dalla Crosetta, overo dove più comodo apparerà, et circa li 8 agosto o poco inanzi o puoco doppo, per comission del regolano, far publica regula sopra la quale quelli ch'hanno possessioni vignate, tutti d'acordo, debbano tra loro eleger per rodolo quatro saltari, et quelli presentar al regolano; alli quali detto regolano debba dar il giuramento, imponendoli che sotto pena di periuro debbano fidelmente custodire, dal dì che si è fatta la detta publica regula sino che saranno compite le vendeme, tutti li frutti, frue¹²⁸ et uve esistenti in dette regule; et uno de' detti saltari per cadauna saltaria overo regula, continuamente fra il ditto tempo, dal' Avemaria la mattina sino all' Ave Maria la sera, debba permanere et attendere, il che non facendo vogliamo che sii punito per cadauna volta in soldi 10 da esser applicati al regolano; et debba restar in detta saltaria quello ch'haverà giurato et non altri, et non si muti senza legitima causa, sotto la pena soprascritta, et similmente sii punito il saltaro in detta pena de soldi 10 se porterà uva in casa sua tolta nelle possessioni d'altri.

22. Item che se li saltari trovaranno alcuno che dia danno mangiando et portando via uve, frutti, herbe, foie, pali, latole et scaloni,¹²⁹ debbano pignorarlo et in quell'istesso giorno denontiarlo al regolano, il qual denontiato casca nella pena de soldi 20, da esser applicati la terza parte al regolano, la terza parte al saltaro et l'altra terza parte al commune, et questo quando il dannatore fusse vicino, ma se sarà furastiero si procedi contra di lui con li mezi di raggione del suo regolano,¹³⁰ overo del signor vicario; sii però licito ad un saltaro donar ad un forastiero overo a una persona bisognosa che domandi uno over doi graspi d'uva, et torla dove gli piace.¹³¹

23. Item volemo che in detta saltaria de Roa tutte le possession vignade, zapadore, piantade et pontonade, o sieno de' vicini o sieno de' forestieri, non esclusa niuna, incominciando in

¹²⁷ Dunque dal giorno dopo questa festività, che cade il 23.

¹²⁸ "I prodotti dei campi" (PRATI, op. cit., p. 72).

¹²⁹ Le *låtole* sono dei pali lunghi e sottili, usati soprattutto per fare recinzioni. Gli *scaloni* potrebbero forse essere dei pali più grossi.

¹³⁰ Cioè secondo le norme della sua regola di appartenenza, e giudicato quindi dal regolano del suo paese.

¹³¹ La puntigliosità delle norme di tutela dei prodotti della terra, le quali si estendono addirittura alla quantità di uva che è concesso dare in elemosina, rivela ancora una volta il carattere precario della locale economia di sussistenza, che non può permettersi di tollerare alcuno spreco, danno o intrusione esterna nell'ambito dei mezzi di sostentamento della comunità.

mezo al brolo,¹³² come è consueto, et dalle cente del zardin alle confin de quelli da Scurelle in dentro, intendendo tutta Roa, tutta Soiana¹³³ et tutto Obio, siano tenute et obligate a contribuir alle mercedi delli saltari; le quali sue mercedi siano in questo modo, cioè: per ogni campo de terra piantado, o siano puoche o siano assai piantadi, vin; item per ogni opera de vigna zapadora over pontonade.....;¹³⁴ et niuno habbi ardire di portar via le mercedi de' saltari fuori delle dette possessioni contra la volontà delli saltari, in pena de soldi 20 da esser applicada al regolano.

Nell'altra veramente saltaria dalla Crosetta, tutte le incluse possessioni vignade come di sopra, cominciando alli confini de quelli da Scurelle et quelli da Villa et discorendo drio l'aqua della Tiepena sino in Celò, et da Celò per la ditta strada publica sino alla villa de Strigno, et da Strigno andando drio l'aqua del' Enseva sino alli confini de quelli da Scurelle, non escludendo niuna possessione, siano tenuti a pagar li saltari come si è detto di sopra.

24. Item volemo che il sentiero over trozo ch'è in capo al brolo per il qual si va a Scurelle, a suo tempo debito sii stropato sufficientemente dalli saltari, et se alcuno maliciosamente destroperà sii punito in lire 2 de Marano, delle quali la mità sii applicata al regolano et l'altra mità al saltaro et di novo sii tenuto a stropare. Et se alcuno vorà andar nelle sue possessioni debbano cridar ad alta voce et manifestarsi al saltaro, et poi distropando debbano di novo tornar a stropar sotto pena de soldi 5, da esser applicati la mità al regolano et l'altra mità al saltaro.

25. Item volemo che ogn'uno che ha possession apresso la strada publica, dove siano ciese¹³⁵ che venghino sopra la strada, debba troncarle sotto la pena de soldi 10 da esser applicada al regolano.

26. Item volemo che se alcuno taierà arbori fruttiferi di qualunque sorte et in qualunque logo sia punito per ogni piè in lire 2 da Maran et per un ramo in soldi 10; et se qualchedun guasterà et darà danno a qualche incalmo con bestie over animali sii punito in lire 3 da Maran; se veramente malignamente et malitosamente guasterà con mani sii punito in lire 5, delle qual pene la mità sii applicata al regolano, et l'altra mità all'accusante, et paghi il danno patito.

¹³² Il *brolo* è propriamente il prato di fronte alla casa, con alberi da frutto. Non è molto chiaro a quale *brolo* si riferisca (forse ad un frutteto, secondo la definizione del Prati, come sarebbe più plausibile leggendo poi il cap. 24) né cosa intenda con le "cente del zardin".

¹³³ Le Sogiane costituiscono un'ottima zona per la coltivazione delle viti: "Fino agli inizi del Novecento, da secoli, il vino prodotto in questa località era stimato il migliore della zona, ed esportato persino a Vienna" (*Dizionario toponomastico trentino. Ricerca geografica n. 2. I nomi locali dei comuni di Ivano-Fracena, Samone, Scurelle, Spera, Strigno, Villa Agnedo*, edito dalla Provincia autonoma di Trento, Servizio Beni culturali, Ufficio Beni librari e archivistici, 1991, p. 151).

¹³⁴ Dopo la parola "*pontonade*" colui che scrive lascia un rigo bianco e vi traccia dei puntini; forse l'originale che ha copiato era in quel punto rovinato e non ha potuto capire quanto c'era scritto.

¹³⁵ Cioè *ziese*, cespugli.

27. Item se arbori et rami overo scaloni de castegnaro fussero ritrovati nel cortivo over in altro loco della casa, sii tenuto colui appresso il quale overo in casa del quale saranno ritrovati tali legnami, far fede dove et in che luogo li habbia presi, altrimenti sia punito come di sopra si è detto.

28. Item se alcuno roberà arbori fruttiferi sii punito in lire 5 da Maran, et se roberà vigne sii punito per ogni piè de vigna lira 1, carantani -, della qual pena la mità sii applicata al regolano et l'altra mità all'accusante, et sempre sia servato raggion al signor d'Ivan a punir quel tale del furto.

29. Item volemo che niun habbi ardire pascolar con zonture nelle vigne zapadore et pontonade, sotto pena de soldi 10 per paro, da esser applicada in tre parte, videlicet una al regolano, una alla comunità et l'altra al saltaro.

30. Item che niuno habbi ardire far vie over trozi per possession d'altri se prima non haverà hauto tal via per uso o per iusto titolo,¹³⁶ et se alcuno contrafarà sii punito per persona in soldi 5, per un cavallo in soldi 10, per un carro in soldi 15; della qual pena una parte sii applicata al regolano, la seconda al denontiante, la terza al patiente, et sii tenuto colui che darà danno refar tal danno al patiente.

31. Item non vogliamo che le oche né altra sorte di polame possino pascolar per possession d'altri, et se saranno trovate sia in arbitrio del possessor di lamentarsi dal signor vicario.¹³⁷

32. Item che non sia ad alcuno lecito di piantar cosa niuna appresso le possession, cioè terre arative et vignade d'altri, se non con distantia di 8 piedi verso matina et verso mezodì, et se per manco di otto piedi serà piantado, sia tenuto colui ch'haverà piantado levar via over taiar tal piante; eccetto se il suo vicino havesse saputo et havesse patito per spacio de tempo di anni duoi overo trei senza contradittion alcuna,¹³⁸ quelli arbori o vigna piantade s'intendino piantadi a quella misura di otto piedi, et se alcuno haverà arbori et massime nogare verso matina et mezodì che diano danno al suo vicino, sia tenuto taiarli li rami, accioché non diano danno.

33. Item che ogn'uno possi adaquar li suoi pradi, con questo però non diano danno alli vicini et alle vie, et se guasterà le vie sia punito in soldi 10 et sia tenuto a conzar le vie,¹³⁹ la qual pena sia applicata al regolano.

34. Item volemo che sia proibito a qualunque persona custodir animali sopra il cimiterio over segrà,¹⁴⁰ over in altro modo pascolar; li quali animali se saranno trovati siano puniti in

¹³⁶ Cioè per usucapione o per aver regolarmente acquistato tale diritto.

¹³⁷ Non è molto evidente perché ci si possa rivolgere addirittura al vicario per un danno di questo tipo.

¹³⁸ La proibizione di piantare qualcosa troppo vicino alle proprietà altrui decade nel momento in cui coloro che subiscono non se ne lamentano entro due o tre anni.

¹³⁹ Se qualcuno rovina le strade con acqua, o anche con concime, è tenuto a ripulirle e sistamarle.

¹⁴⁰ *Sagrà* in dialetto indicava proprio il camposanto (PRATI, op. cit., p. 149).

questo modo, cioè per un bò o vacha o vedello o vedella in soldi 2 per capo; per un cavallo et un aseno in soldi 3; per una pegora in soldi 1; per una capra in soldi 2; per un porcho in soldi 3 per capo. Della qual pena la mità si aplichì alla chiesa et l'altra mità al denontiante, et se questo fusse fatto malitiosamente et in tempo di notte la pena sii dopiata.

35. Item volemo che, per commission del regolano, ogni volta che farà bisogno siano accomodate tutte le vie et ponti che sonno nelle pertinentie de Strigno, tanto in monte quanto in piano, et quando alcuno sarà comandato per il saltaro a tal negocio¹⁴¹ et non comparerà in tempo debito, doppo il terzo sono della tavola¹⁴² come è costume, over non manderà per lui qualche persona idonea in iudicio del regolano, quel tale sii condannato in soldi 20, quali siano aplicadi al regolano, et sii tenuto refar il commune.

36. Item volemo che quando occorerà qualche differentia, la qual appartenga all' officio del regolan,¹⁴³ quella si debba avanti di lui ascoltare et poi lui diffinire, et se alcuno porterà tal causa avanti un altro iudice sia punito in lire 5, et siano applicate al regolano.

37. Item similmente nascendo alcuna differentia in la regola de Strigno, la qual aspetti al regolano, et le parti recercassero il regolano ad andar sopra detta differentia, volemo che detto regolano sii tenuto andargli insieme con li suoi saltari et altri huomini da bene non sospetti, et tal differentia con li mezi di ragione vedere et diffinire a spese de chi haverà torto, et se farà bisogno piantar termini¹⁴⁴ li saltari siano tenuti piantarli, secondo la diffinition del regolano, et debbono haver carantani duoi per cadaun termine.

38. Item volemo che niuno habbi ardire far ledamari et altre immunditie in piazza né intorno alla piazza, neanche in le vie publiche de Strigno, et se alcuno contrafarà sia punito in soldi 10, et similmente se in termine de giorni trei non levarà via dette immunditie et ledamari, sii punito di novo in soldi 10, della qual pena la mità sia del regolano et l'altra mità del commune; et similmente se alcuno butarà alcuna immunditia o aqua dalli balconi riguardanti verso la piazza o verso le vie publiche, sia punito in detta pena, et sia applicata come di sopra.¹⁴⁵

39. Item volemo che sii proibito a qualunque persona gettar immunditie nell' aqua del' Enseva et lavar liscie¹⁴⁶ et trippe incominciando dalla stua de bagno¹⁴⁷ insino alli confini de

¹⁴¹ Attività, prestazione lavorativa.

¹⁴² Per chiamare gli uomini che devono andare a lavorare a *piovego* si battono due tavole passando per le strade del paese.

¹⁴³ Cioè quando dovesse nascere una controversia che è di competenza del regolano.

¹⁴⁴ *Piantar termini*, come *termenar*, significa stabilire i confini delle proprietà (*piantar* rimanda all'azione concreta di collocare nel terreno cippi, croci, lapidi o quant'altro possa indicare i confini).

¹⁴⁵ A questo proposito, nel citato *Urbario delle scritture...* di Strigno viene ricordato un documento, rogato dal notaio Simone Passingher nel 1587, con cui si "*obliga un signor Gioanni Ropele a dover levar una certa cloaca che dessendeva dalla sua corte sopra la strada publica che va a S.Vitto, o doverla fondare*".

¹⁴⁶ Fare il bucato.

¹⁴⁷ Si tratta probabilmente di un bagno pubblico, per il quale si sfrutta forse l'acqua del torrente Ensegua. Il suo utilizzo in tal senso spiegherebbe il divieto di sporcare l'acqua del torrente.

quelli da Samon, se non dalla stua da bagno in zoso, et se alcuno contrafarà sia punito in soldi 12, la qual pena sia divisa in trei parte, una al regolano, una alla comunità et l'altra al denontiante.

40. Item volemo che sii prohibito a ciascheduna persona far gorgoli¹⁴⁸ et adaquar lini et canevi nel' aqua del' Enseva et in la Cinaga, cominciando dalla casa de ser Bernardin Dorigato et dalla casa de' regolani sino alli confini de quelli da Samon, et se alcuno contrafarà sia punito per cadauno gorgolo et per cadauna volta in soldi 20, et li lini et canevi siano persi; della qual pena una parte sia applicata al regolano, l'altra alla comunità et la terza al denontiante, et il lino over il canevo sii donato alla chiesa.

41. Item volemo che cadauno che ha fogolari pericolosi da foco debba removerli et assecurarli, sotto pena de lire 5, da esser applicata una parte al regolano et l'altra alla comunità; et che il regolano in tempo di vento vada de casa in casa et dove troverà fogolari pericolosi cometta alli patroni che, sotto la ditta pena de lire 5, non accendino il foco, durando il vento, et se alcuno contrafarà sia punito in ditta pena, la qual sia applicata al regolano.

42. Item volemo che ogni vicino possi far novali, overo fratte, sopra li comunali di Strigno, con questo però non impediscano né restringano le vie communi, pubbliche et consortali, et quelle tal frate possano goder et posseder per anni trei; et passati che siano li trei anni, tal fratte o novali debbano remaner vodi¹⁴⁹ per altri trei anni continui, et se alcun contrafarà sia punito per cadauna fratta in lire 5, et sia licito alli vicini pascolarle; la qual pena si applichi al regolano et ogn'uno lassi le strade pubbliche ample et larghe, sotto la soprascritta pena.

43. Item volemo che, per commission del regolano, ogn'anno al tempo che si maduraranno le castagne sii fatta un'altra regola, et in quella si debbano regular li castegnari esistenti in la regola de Strigno, et siano messi doi saltari, li quali per suo iuramento fidelmente custodiscano detti arbori et castagne, sì che niuno vicino né forestiero, avanti il tempo determinato et statuito, habbi ardire né con latole né con perteghe o trancagi¹⁵⁰ over in altro modo, batter detti arbori et castagne; ma ben sia licito a' vicini et non a' forastieri sunar et binar le castagne che da per sì¹⁵¹ cascheno da detti arbori, et se alcuno serà ritrovato a batter, se serà vicino sii punito in lire 2, et <se> serà forestiero in lire 3; et se serà ritrovato un saltaro a batter sia punito in lire 3 et si crederà ad ogni persona degna di fede, et tal persona sia tenuta secreta et habbia la terza parte della pena; l'altra veramente pena di coloro che contrafaranno sia divisa in trei parte et sia applicata una parte al regolano, la

¹⁴⁸ Il Prati definisce *gorgolo* un "mulinello d'acqua" (PRATI, op. cit., p. 78).

¹⁴⁹ Vuoti.

¹⁵⁰ Lo *strancagio* è il "legno che si scaglia sugli alberi per far cascare i frutti" (PRATI, op. cit., p. 182).

¹⁵¹ Spontaneamente, da sé.

seconda alla comunità et la terza al saltaro, ovvero a chi denontierà quelli che danno danno.

44. Item che li detti saltari nelli giorni di festa debbano ambi doi custodir detti arbori et frutti, et nelli altri giorni uno de loro, dal giorno che sarà fatta la regola sino al tempo de licentiar et raccogliè dette castagne; il qual tempo debba statuir il regolano con consiglio delli vicini, et se il saltaro sarà negligente in custodire sia punito per cadauna volta in soldi 20, della qual pena la metà sia applicata al regolano et l'altra metà al'acusante, et mai sia licito a forastieri batter né sunar castagne in ditta regola, et se saranno ritrovati siano puniti come di sopra, et perdino le castagne.

45. Item volemo che in tempo debito si debba trovar et metter un armentaro, et tutti quelli che hanno bestie boine siano tenuti a contribuir alle mercedi dell'armentaro per la rata, et se alcuno, finito il tempo, non haverà pagato la sua rata, che l'armentaro debba stare nell'hostaria a spese de colui che non haverà pagato, et nientedimeno si procedi contra di lui con li saltari sino che haverà pagato.

46. Item volemo che se alcuno haverà i suoi bestiami sopra qualche pascolo o malga, et in quello gli tocasse il rodolo del'armento, che colui una volta tanto, mentre starà in detti luoghi, sia tenuto far l'armento, ma se venirà a casa avanti che gli venga il rodolo, sia tenuto a far l'armento, et se alcuno resterà con i suoi bestiami maliciosamente doppo che serà finita la malga over compagnia in altri luochi, volemo che sia punito in soldi 10 per bestia, da esser applicati la metà al regolano et l'altra metà alla comunità, et nientedimeno sia tenuto far l'armento; et se alcuno venderà bestie avanti che gli tocchi il rodolo non sia tenuto far l'armento per quelle, et se alcuno comprerà sia tenuto far l'armento.

47. Item volemo che ogn'uno che manda al'armento il suo bestiame mandi, al tempo che gli toccha il rodolo, un compagno overo cazacollo¹⁵² sufficiente con l'armentaro, sotto pena de soldi 20, da esser applicati al regolano; et se occorerà qualche danno nel bestiame per causa del'insufficienza del cazacollo, che il padre de fameia, overo chi haverà mandato tal cazacollo insufficiente, sia tenuto reffar il danno; et similmente se l'armentaro per causa sua perderà qualche bestia, overo che lo lasciasse andar di male, sia tenuto reffar il danno al paziente; similmente, se le lasciasse andar a pascolar nelle possessioni over fratte stropade, sii tenuto come di sopra.

48. Item che sia proibito alli armentari, caprari et altri pastori portar con sé manare,¹⁵³ over manarotti, ronchoni et simil altri ferri, sotto pena de soldi 10, da esser applicati la metà al regolano et l'altra metà all'acusante.

49. Item se alcuno haverà cane con la morise sufficiente, seguitando l'armentaro, sia remesso

¹⁵² Intende probabilmente *cazzarolo*, il "guardiano che para il bestiame in cammino" (PRATI, op. cit., p.36).

¹⁵³ La *manèra* è l'accetta.

al patron del cane un giorno che gli tocha per il rodolo.¹⁵⁴

50. Item se alcuno haverà bestiame zotto¹⁵⁵ che non possi seguitar l' armento, et che colui lo denontierà al regolano, gli sii licito con tal bestiame pascolar dove pascolano le zonture sin che sarà resanato tal bestiame, et se alcuno haverà vedelli che non habbino un anno non li mandi a pascolar sopra li comunali, non sii tenuto per quelli a far l' armento.

51. Item volemo che se alcuno haverà qualche arbore fruttifero et li rami suoi si stendino sopra la possession et luogo di qualcheduno, ch' il patrone del' arbore non possa intrar nel detto luogo per causa de raccogliere i frutti, anzi li frutti siano di colui de chi sarà la possession; ma se piacerà al patron del' arbore tagliar detti rami, possi impune¹⁵⁶ tagliarli et levarli via, et chi contrafarà sia punito in soldi 10, da esser applicati al regolano.

52. Item volemo che se sopra la regola serà preposto qualche caso, o per il regolano o per li vicini, si debba maturamente considerare et, considerato, poi la maggior parte ottenga.¹⁵⁷

Et così dicemo, volemo et mandemo noi antescritti Biasio et Batista regolani hereditarii, tutti et singuli capituli antescritti, in tutto et per tutto esser adempiti, mantenuti et osservati, et che ne sia salvo raggion, et anco a successori nostri, d' aggionger et minuir et correger tutti et singuli capituli soprascritti, con consiglio de' savii et maggior parte delli vicini;¹⁵⁸ et volemo che li detti capituli siano fatti et finiti a laude del Dionipotente Iddio, della beata Vergine, di santo Zenone et di santa Catherina.¹⁵⁹

A dì 4 del mese d' aprile 1540, indittion terzadecima, in Strigno, iurisdittion d' Ivan, in piazza commune sotto l' olmo, dove le regule delli huomini di Strigno sono solite a farsi, presente messer Antonio de Rippa nodaro et cancelliero d' Ivan, padre de mi nodaro infrascritto, Zuanbattista suo figliolo, Antonio figliolo de Christoforo dalle Mule de Castello de Thesin, Francesco Guarnerio et Zuane quondam Castellan da Villa, tutti testimonii a questa

¹⁵⁴ Potrebbe intendere che se uno ha un cane e lo presta all' *armentaro* perché lo segua e lo aiuti nel vigilare il bestiame, per questo gli viene forse scontato un giorno nel pagare o mantenere l' *armentaro*, quando gli tocca il turno. Non è chiaro però cosa significhi "morise".

¹⁵⁵ Zoppo.

¹⁵⁶ Senza essere punito.

¹⁵⁷ Se ci sarà qualche altra cosa da inserire nella carta di regola, proposta dal regolano o dai vicini, la si deve considerare attentamente e farla approvare dalla maggioranza.

¹⁵⁸ I regolani Castelrotto ribadiscono che alla loro famiglia, anche in futuro, deve essere riservato il diritto ("ne sia salvo raggion") di poter modificare lo statuto, ma mai comunque in modo arbitrario: come viene da loro esplicitamente ribadito, sono infatti necessari l'intervento del "consiglio dei saggi" (forse gli uomini del giuramento o persone particolarmente considerate nella comunità, al cui giudizio si ricorre in occasioni delicate) e naturalmente, anche in questo caso, la maggioranza di voti favorevoli da parte dell'assemblea.

¹⁵⁹ S. Zenone era il patrono della chiesa parrocchiale di Strigno fin da quando essa aveva sede presso castel Ivano, e ad esso si affiancò poi la beata vergine Maria, cui ancora oggi è dedicata (Immacolata Concezione); a S. Caterina invece i Castelrotto avevano fatto erigere un altare in chiesa nel 1431 (F. ROMAGNA, *Il pievado di Strigno*, Strigno, redazione di "Campanili Uniti", 1981, pp.119 e 123).

publication, laudation et corroboration ricercadi, chiamadi et pregadi, et altri molti, ivi in piena et general regula a questo effetto¹⁶⁰ ordenata et convocata; et come è stilo et consueto, furno prochiamati et publicati tutti et singuli soprascritti capituli, statuti et ordini nel presente libretto contenuti, scritti per man propria del nobile domino Biasio de Castel Rotto, uno delli regolani de sopra nominati, da principio sino al fine, cioè dal' exordio dove comincia "Nel nome del signor nostro Iesù Christo" sino dove se finisce "a laude de Iddio omnipotente"; inclusive per me Zuan de Rippa infrascritto nodaro, come persona publica rogado dalli presenti domino Biasio et domino Battista fratelli, regolani hereditarii della regula de Strigno; et ancora dalli infrascritti vicini et in continua presentia delli infrascritti huomini et vicini della università de Strigno, de uno in uno niuno lassando fuori, furno letti, dechiaradi, publicadi et vulgarizati a chiara intelligentia d'ogn'uno, et per li detti huomini et vicini, tutti d'un animo et concordi et niun de loro descrepante,¹⁶¹ laudati, approbati, ratificati et corroborati, eccetto ch' il capitolo, over parte del capitolo, dove fa mentione de lavar liscie nell' aqua dell' Enseva, la qual particula¹⁶² per la maggior parte della ditta comunità fu laudada et per alcuni fu rechiamato et gli fu contradditto, nelle altre veramente parte il detto capitolo, similmente co(me) li altri, fu da tutti corroborato. Li quali capituli sono n° 51 et cominciano in questo modo, cioè "Et perciò noi Biasio et Battista regolani hereditarii" et finiscono "considerato la maggior parte ottenga", scritti et inclusi in carte n° 13 computato il prohemio.¹⁶³

Li nomi delli vicini sono questi, videlicet:¹⁶⁴

Et primo, Georgio figliolo de messer Simon Passingher per nome del ditto suo padre, dal qual dice haver libertà, Francesco quondam Zanetto Pazzo per nome proprio et per li heredi quondam Gasparin da Lamon, Donà Spadoletto, Nicolò quondam Thomaso Spadoletto, Zanantonio da Bassan per suo nome et per nome de Zanpaolo suo fratello per il quale ha promesso, Zanmaria da Bassan, Mathio de val de Sole per nome de ser Bernardin Dorigato per il quale ha promesso, Simon de Thura, Battista Lovo, Bastian quondam Bernardo Lovo, Bartholomeo genero altre volte del quondam Bovo Tascha, Castello Barezza, Antonio de Thura, Iacomo Bacin, Lorenzo figliolo de Zuan Bonade per nome del ditto suo padre, Nadal Vettorello, Bernardin Sciano, Donà figliolo quondam Simon Spadoletto, messero Iacomo Parolaro, Battista de Benetti, Zuanmaria quondam Andrea Molinaro per nome de Bastian Benetti, Zuan Vivian, Bernardin Zentile over Vivian, Antonio Pasqualin, Piero figliolo de Bortolo Frigato per nome de suo padre per il qual promet-

¹⁶⁰ Appositamente per questo scopo.

¹⁶¹ Contrario.

¹⁶² Piccola parte.

¹⁶³ La parte introduttiva, l'introduzione.

¹⁶⁴ Cioè, vale a dire.

te, ser Francesco fiolo de Piero Voltolin per nome del ditto suo padre, Zanin Battilana come herede d' Antonio Bernardon, Vettor Vettorello, Zuan quondam Iacomo de Lamon per suo nome et de Batista suo fratello, Trento da Lamon, Battista Ropele et per nome delli heredi del quondam Zanetto da Ropele per li quali ha promesso, ser Iacomo da Ropele, ser Piero da Lamon, Antonio Frigatto, Simon Bareza, Bortolo Piva, Bartholomeo Bareza, Iacomo suo fratello, ser Antonio Bareza, Zuan Barezotto, Antonio Granello per suo nome et per nome delli heredi quondam Gasparin Granello suo fratello per li quali promette, ser Martin Paternolo, Antonio Voltolin, Baldessara Vettorazzo per nome delli heredi de Bernardin Catto, Battista Barezotto, Antonio Barezotto, et Zanmaria Thomasello per nome de Zuan Thomasello suo avo paterno, per il quale promette de rato.¹⁶⁵ Quali tutti et singuli huomini soprascritti sono statti presenti alla soprascritta election et publication, hanno scoltato, inteso et laudato et approbato et a perpetua memoria, per corroboration delle cose premesse, hanno pregato mi nodaro che voglia scriver et annotar questo suo consenso et che mi voglia sotto scriver et metter il mio solito segno del notariato.

Locus + signi Io Ioanni de Rippa, figliolo del domino Antonio de Rippa nodaro de Pieve de Thesin, publico per l' authorità apostolica et imperiale nodaro et iudice ordinario, li predetti tutti et singuli capituli, statuti et ordeni, che cominciano come di sopra si è detto et parimente finiscono con le sue clausule et particole, fidelmente et pubblicamente ho letto et a chiara intelligentia delli predetti vicini ho volgarizato de parola in parola non lasciandone niuna, alla presentia delli testimonii soprascritti, et perché similmente son statto presente alla laudatione et approbatione fatta per li soprascritti huomini et vicini laudanti et approbanti. Il ditto suo laudo et consenso fidelmente ho scritto et notato, et per corroboration delle cose premesse mi son sottoscritto et ho posto il segno del mio officio del notariato consueto, a laude d' Iddio omnipotente.

Evangelista Crottus notarius fideliter scripsit et exemplavit. In quorum fidem.¹⁶⁶

¹⁶⁵ Riguardo a ciò che è stato deliberato e costituito.

¹⁶⁶ "Il notaio Evangelista Crotto ha scritto e copiato fedelmente. In fede".

CARTA DI REGOLA DI BIENO

(1567)

La carta di regola di Bieno risale al 1567, ma presenta anche due integrazioni posteriori datate 1584 e 1587 (alcune disposizioni finali potrebbero però essere anche successive).¹⁶⁷

L'intera parte introduttiva è scritta in latino, mentre i capitoli dispositivi (che sono ben 72, ma spesso brevi e concisi) sono in volgare, come le aggiunte successive.

L'assemblea si riunisce il 6 marzo 1567 col preciso scopo di procedere all'elezione di sette capifamiglia (denominati "electores" o, in volgare, "eletti"), ai quali è affidato il compito di mettere a punto i nuovi capitoli che devono integrare o sostituire quelli vecchi. L'ordinamento formulato dagli "eletti" viene trascritto dal notaio Giovanni Maria Dorigatti, che ne fa dunque un documento ufficiale, in casa del regolano Michele Busarello, alla presenza di due testimoni.

La convocazione della regola atta ad approvare il nuovo ordinamento avviene dunque agli inizi di marzo, quasi due mesi prima della regola maggiore che a Bieno si tiene ogni anno il 23 aprile, festività di S. Giorgio, nella quale vengono eletti il sindaco, il regolano, il giurato, i saltari e gli stimadori per quell'anno. Quest'ultimi hanno il compito specifico di stimare i danni arrecati ai beni comuni e di eseguire perizie in genere.¹⁶⁸

Le assemblee si riuniscono abitualmente nel cosiddetto "canton delle Bosie", davanti ad un capitello, in una piazza formata da un incrocio di strade ("crosaria").

Alla data di compilazione del primo documento (1567) il sindaco in carica è Giorgio Busarello, il regolano Michele Busarello e uno dei saltari è Matteo Peni; nel 1584 invece i sindaci sono due, Matteo Dellamaria e Domenico Pecenin; e tre anni più tardi, alla data dell'ultima integrazione che vi compare, le cariche comunali sono ricoperte da Silvestro Samonati (sindaco), Matteo Dellamaria (regolano), Andrea Voltolini, Giacomo Del Negro, Piero Goso e Domenico Dellamaria (uomini del giuramento).

Dall'elenco dei vicini si può notare la presenza di cognomi diffusi anche attualmente a Bieno (come Busarello, Facin, Dellamaria, Del Negro, Samonati).

Le integrazioni successive alla carta di regola del 1567 si rendono necessarie per risolvere due gravi problemi della comunità, il pascolo nei luoghi banditi e i danni provocati ai boschi.

Il pascolo abusivo deve costituire dunque un grosso problema se nel 1584 si è costretti a modificare la carta di regola aggiungendo delle prescrizioni più precise a questo riguardo, e soprattutto aumentando la pena per coloro che non obbediscono a questa disposizione, evidentemente molto importante, come si è visto, nel contesto dell'equilibrio dell'intero sistema economico di queste zone. Dunque il 22 ottobre 1584 i

¹⁶⁷ Seguono infatti alla sottoscrizione del notaio Orazio Rippa, ma il fatto che non si accenni ad altra data può forse significare che fanno parte dell'integrazione immediatamente precedente; oppure per qualche motivo non gli è stata data pubblica forma tramite notaio.

¹⁶⁸ ZIEGER, *Vicende...*, cit., p. 45.

due sindaci di Bieno, a nome della comunità, si rivolgono al notaio Antonio Rippa per una modifica del loro ordinamento decisa durante una regola appositamente convocata, “vedendo la sua comunità li gravi danni che se danno” a causa del bestiame che pascola nei prati dove si raccolgono le castagne, nel periodo in cui proprio per questo esiste il divieto (dal 21 settembre, S. Matteo, al primo novembre, Ognissanti).

Come dimostra un’ulteriore integrazione fatta alla carta di regola, non esiste soltanto il problema degli abusi perpetrati dagli abitanti di Bieno a danno dei boschi, ma anche quello, più grave, del legname sottratto dai forestieri.¹⁶⁹ Si provvede così a ribadire il tassativo divieto aggiungendo uno specifico capitolo, deciso durante una pubblica regola il 12 maggio 1587, grazie all’intervento del notaio Orazio Rippa, chiamato dal sindaco, dal regolano e dai giurati a nome della comunità. A ben vedere, però, la cosa appare piuttosto strana perché questa proibizione era già prevista dalla carta di regola (capitoli n. 40 e n. 59). La nuova disposizione sarebbe motivata dalla preoccupazione per una sorta di anarchia (“non ghè ordine alcuno”) che di fatto pare regnare nell’utilizzo dei boschi di Bieno, con le conseguenze immaginabili (“vedendo li gran danni che vengon fatti da forestieri nella loro regola et boschi”); e questo nonostante esistano dei divieti con relative sanzioni, evidentemente ignorati, se si arriva a dire che non c’è “pena alcuna di poter condannar tal dannatori” (dunque quella prevista dal capitolo n. 40 si era rivelata così bassa da non scoraggiare più nessuno). A dire la verità il capitolo n. 59 prevede una multa ancora più consistente, ma è probabile che la specificazione “da mercanzia” riferita alla legna di cui si vieta il taglio abbia in qualche modo giustificato quei forestieri che tagliano legname per sé e non per venderlo, ma tanto basta a provocare ingenti danni. Si perviene dunque quasi per disperazione ad un nuovo divieto più chiaro al fine di scoraggiare questa pratica abusiva.

Il problema degli abusi boschivi si trascina comunque per molto tempo, e si ha la possibilità di constatarlo leggendo un documento inedito risalente ai primi del Settecento (già citato nella nota n. 59): una sorta di “statuto dei boschi” costituito da ben venti capitoli, finalizzato a stroncare le dannose abitudini dei vicini come dei forestieri.

Questo decreto della magnifica comunità di Bieno è datato 25 giugno 1702,

¹⁶⁹ E’ questo un problema comune a tutte le comunità; i reciproci “furti” di legna sono piuttosto frequenti in quest’epoca. E’ interessante a questo proposito leggere, in un documento del 1573, un caso simile avvenuto a danno della comunità di Pieve Tesino ad opera di alcuni abitanti di Bieno: “Li prenominati Pietro (Voltolino) et Salvestro (Samonato) debbono haver, senza licenza et con propria autorità, tagliato, nel bosco della valle della Ziopana, pertinentie de Pieve, peche de legni n° 259, per le quali sono statti dalla comunità soprascritta condannati in detta summa de danari (777 lire di Merano), secondo l’ordine et forma del’instrumento della prenominata regola de Pieve (cioè la carta di regola), già longhissimo tempo tra essi vicini osservato et mandato ad esecutione”. In questo caso però gli abitanti di Pieve si dimostrano magnanimi (“...per loro amorevolezza, cortesia et humanità, et dimostrar che voleno che l’amor tra loro stia”), riducendo la multa inflitta a 300 lire (ASTN, Ufficio vicariale di Ivano in Strigno, b. I).

*giorno in cui il sindaco Giovanni Dellamaria, “havendo...rapresentato gli inconve-
nienti e disordini che vengono fatti da diversi particolari nelli boschi di Bien”, fa
convocare la pubblica regola per stabilire dei provvedimenti che vi pongano rimedio,
constatando che dei privati tagliano legna senza limitazioni non solo per ardere, ma
per farne “tegole” per i tetti (“scandole”), attrezzi, costruzioni varie e quant’altro: un
“abuso introdoto” che non è utile a nessuno, “ma bensì a distruzione totale de’ bo-
schi, con dano di questi”.*

*Si cerca perciò di tamponare la gravosa situazione stabilendo una serie di nor-
me atte ad evitare un simile sfruttamento eccessivo e dannoso (“desiderosa essa comu-
nità di levar simili abusi et inconvenienti per conservar detti boschi”), giungendo così
a vietare il taglio di piante per almeno vent’anni in molti boschi di Bieno. Non si tratta
solo di salvaguardare il patrimonio del legname, ma anche di evitare in certe zone il
pericolo di frane con l’eccessivo disboscamento (“et ciò si fa per conservar detta villa
di Bien per l’aqua che viene da detto boscho”). Una questione delicata e di fonda-
mentale importanza che giustifica le preoccupazioni della comunità.*

*Da questo documento si apprende che gli uomini del giuramento sono in numero
di dodici e che esiste in questo periodo un’ulteriore carica comunale, quella dei
“soprastanti ai boschi”, una sorta di saltari che hanno però una competenza settoriale
e specifica.*

*Alcune parole di questo documento sono risultate purtroppo di difficile lettura.
Per quanto riguarda i toponimi del paese di Bieno in generale, si fa presente che
potrebbero esserci state delle incomprensioni e degli errori, mancando il fonda-
mentale supporto di un dizionario toponomastico di questa zona, non reperito in quanto
probabilmente non ancora pubblicato.*

In Christi nomine, amen. Anno Eiusdem nativitatis millesimo quingentesimo sexagesimo septimo, indictione decima, die iovis sexto mensis martii, villa Bleni, super crosaria ante capitellum, in loco dicto al canton delle Bosie, presentibus Stephano de Becaria habitatore Bleni, magistro Ioanne filio quondam Victoris de Nos et magistro Iacobo quondam Guielmi Franceschini de Nos, saradurariis vallis Annaniae, omnibus ad infrascripta testibus notis, adhibitibus, vocatis et rogatis.

Ibique in plena et generali regula ordinata per ser Georgium Busarellum siindicum et convocata de domo in domum, congregataque in loco suprascripto, ubi solitae sunt fieri huiusmodi regulae et ordinationes, iuxta eorum stilum et consuetum antiquum ad faciendam infrascriptam electionem et ordinationem ad hunc finem et effectum, ut fiat nova renovatio et capitulatio ac institutio pro conservatione regulae et manutentione possessionum hominum et campanee ac bonorum communium existentium in regula eorum, et quod capitula et ordinationes ac

institutiones fienda et fiendae per infrascriptos homines eligendos manutentur, observentur et executioni mandentur in et sub poenis contentis in capitulis de singulis in singulis, et quod poenae et contrafactiones distribuuntur, dividantur ac solvantur iuxta continentiam capitulorum fiendorum, et quod in posterum homines universitatis Bleni et successores sui sciant et possint regere et gubernare et administrare unicuique ius et rationem et remove tot et tantas discordias, quae de die in diem nascuntur in eorum communitate circa damna et alias contrafactiones quae fiunt. Nam ubi non est ordo, ibi est confusio.

Cui quidem regulae et electioni ac ordinationi interfuerunt infrascripti qui sunt de novem partibus octo, qui modo reperiuntur domi et in patria, videlicet: et primo, ser Georgius Busarellus siindicus, ser Michael Busarellus regulanus et Baldassar filius Mathei Peni saltuarius, ser Iacobus Peni, ser Baptista Ursulae, Iacobus filius ser Baptistae Busarelli dicti Chiabarini nomine dicti eius patris ac vice et nomine Lucae Ursulae, a quo asseruit habuisse licentiam et pro quo promisit de rato, Petrus Facinus, Matheus quondam Georgii della Maria nomine suo et Iacobi fratris sui pro quo promisit de rato, Ioannes Ursulae, ser Vendraminus Busarellus, Ioannes Baptista della Maria, Ioannes Iacobus del Negro, Matheus della Maria, Luchas Ioannis Burbantis, Iacobus del Grande, Ioannes Maria quondam Christani Voltolini, Petrus quondam Blasii Gosi, Dominicus quondam Petri Pecenini et Ioannes Maria Tognacha.

Qui omnes et singuli vicini et incolae Bleni, facientes per se et heredes ac successores suos ac vice et nomine caeterorum absentium, pro quibus de rato et ratihabitione promiserunt in valida forma, sub obligatione omnium bonorum communium, omni meliori modo, via, iure et forma, quibus melius sciverunt et potuerunt, nomine dictae eorum universitatis, eligerunt infrascriptos et electionem fecerunt ad facienda infrascripta capitula, institutiones et ordinationes ad commodum, honorem et utilitatem ac institutionem totius universitatis villae Bleni. Quae capitula et novae institutiones fuerunt partim extractae ex alia eorum regula antiqua, alia vero morigerata et corroborata secundum tenorem illius, et aliqua fuerunt addita et noviter facta, volentes et intendentes ad unguem in futurum capitula infrascripta et ordinationes ac institutiones adimpleri, observari et manuteneri debere, in et sub poenis in singulis capitulis contentis et descriptis, cum protestatione quod non fiant nec sint in praeiudicium alicuius tertiae personae et maxime superioritatis. Nomina hominum electorum, videlicet: et primo, ser Baptistam Ursulae, Ioannem Baptistam della Maria, ser Iacobum Peni, Blasium della Maria, Petrum Fazinum et Iacobum Chiabarinum ac ser Michaelem Busarellum regulanum. Qui quidem homines ut supra electi et descripti in executionem suprascriptae regulae et libertatis et autoritatis ut supra eis et cuilibet eorum in plena et generali regula per supra nominatos homines unanimiter et concorditer et nemine eorum discrepante, datarum et concessarum fecerunt, confirmarunt et instituerunt infrascripta capitula, ordinationes et institutiones, videlicet:

Traduzione:¹⁷⁰

Nel nome di Cristo, amen. Nell'anno della Sua natività 1567, indizione¹⁷¹ decima, nel giorno di giovedì 6 del mese di marzo, nel paese di Bieno sulla crosaria¹⁷² davanti al capitello, nel luogo detto al canton delle Bosie,¹⁷³ presenti Stefano de Beccaria abitante a Bieno, mastro Giovanni figlio del fu Vittore de Nos e mastro Giacomo del fu Guielmo Franceschino de Nos fabbricanti di serrature¹⁷⁴ dalla val di Non, tutti testimoni noti, invitati e chiamati per le cose seguenti.

E allora in piena e generale regola comandata dal sindaco signor Giorgio Busarello e convocata di casa in casa e congregata nel luogo suddetto, dove sono solite aver luogo le regole e gli ordinamenti di questo tipo secondo il loro stile e la consuetudine antica, per fare la sottodescritta elezione ed ordinazione a questo fine ed effetto: cioè perché si facciano un rimodernamento e nuovi capitoli ed istituzioni per conservare la regola e le proprietà degli uomini, la campagna ed i beni comuni esistenti nella loro regola; e affinché i capitoli, gli ordinamenti e le istituzioni, che i sottocitati uomini che si devono scegliere devono stabilire, siano osservati e fatti eseguire pena le sanzioni contenute nei singoli capitoli; e affinché le pene e le contravvenzioni siano distribuite, divise e pagate secondo ciò che è contenuto nei capitoli che si stanno per produrre; e <infine> affinché in futuro gli uomini dell'intera comunità di Bieno ed i loro successori sappiano e possano reggere, governare ed amministrare a ciascuno il diritto e rimuovere tante e tanto grandi discordie, che di giorno in giorno nascono nella loro comunità a causa dei danni che si compiono e di altre controversie che sorgono. Infatti dove non c'è ordine, là vi è confusione.

E proprio a questa regola, elezione ed ordinamento parteciparono le sottonominate persone, che costituiscono gli 8/9, trovati ora a casa ed in patria, cioè: e innanzitutto il sindaco signor Giorgio Busarello, il regolano Michele Busarello, Baldassarre figlio di Matteo Peni saltaro, Giacomo Peni, Battista Dell'Orsola, Giacomo figlio del signor Battista Busarello detto Chiabarino a nome del detto suo padre e in vece ed a nome di Luca Dell'Orsola, dal quale ha asserito di aver avuto licenza e per il quale ha promesso per lo stabilito, Pietro Facin, Matteo del fu Giorgio Dellamaria a nome suo e di suo fratello Giacomo per il quale promise per lo stabilito, Giovanni Dell'Orsola, il signor Vendramino Busarello, Giovanni Battista Dellamaria, Giovanni Giacomo Del Negro, Matteo Dellamaria, Luca Giovanni Burbante,

¹⁷⁰ La traduzione, come le altre presenti nel testo, è stata fatta il più letteralmente possibile; alcuni punti evidentemente contorti sono stati però tradotti con maggior libertà al fine di rendere più comprensibile il senso delle frasi.

¹⁷¹ Periodo cronologico di 15 anni.

¹⁷² Si intende sicuramente una *crosèra*, cioè un incrocio di strade abbastanza ampio da fungere da piazza ove riunirsi per fare le pubbliche assemblee.

¹⁷³ Questo nome ricorre già in una pergamena del 1479, descritto come "un terreno cinto da muri", probabilmente nel centro di Bieno (si veda F. ROMAGNA, *Bieno Valsugana. Notizie storiche*, edito dal Comune di Bieno, 1995, p. 83).

¹⁷⁴ Si tratta solo di un'ipotesi di traduzione del termine *saradurarius*, altrimenti ignoto.

Giacomo Del Grande, Giovanni Maria del fu Cristiano Voltolini, Pietro del fu Biagio Goso, Domenico del fu Pietro Picenin e Giovanni Maria Tognaca.

I quali, insieme e singolarmente, abitanti di Bieno, facendo per sé ed eredi e successori loro ed in vece ed in nome dei rimanenti che sono assenti, per i quali hanno promesso per lo stabilito e per la ratifica dello stesso in forma legalmente valida, sotto malleveria di tutti i beni comuni, in ogni miglior modo, sistema, diritto e forma, coi quali meglio seppero e poterono, a nome della detta loro comunità hanno scelto le persone sotto nominate ed hanno fatto questa scelta per fare i capitoli, le istituzioni e gli ordinamenti che seguiranno, a vantaggio, onore, utilità ed istituzione dell'intera comunità del paese di Bieno. I quali capitoli e nuove istituzioni furono in parte ricavate da un'altra loro regola antica, altri invece adattati e rafforzati secondo la sua disposizione, ed i rimanenti furono aggiunti e fatti *ex novo*, volendo ed intendendo che i seguenti capitoli, ordinamenti ed istituzioni debbano per l'avvenire essere adempiuti ed osservati esattamente, sotto le pene contenute e descritte nei singoli capitoli, con l'assicurazione che non sono fatte in danno di alcuna terza persona e soprattutto dell'autorità superiore.

I nomi di coloro che scelgono, cioè: e innanzitutto, il signor Battista Dell'Orsola, Giovanni Battista Dellamaria, il signor Giacomo Peni, Biagio Dellamaria, Pietro Facin, Giacomo Chiabarino ed il regolano signor Michele Busarello. I quali uomini appunto, come sopra <si è visto> eletti e disposti dai sopranominati uomini, all'unanimità e concordemente ed in assenza di contrasto tra loro, in piena e generale regola, per il compimento della soprascritta regola in libertà ed autorità, fecero, confermarono ed istituirono i seguenti capitoli, ordinamenti ed istituzioni delle cose date e concesse, per loro e per chiunque di loro, cioè:

et

1. Primo, che ogni anno da santo Zorzi sia letto in piena regola uno sindaco, regolano, zurado, saltari et stimadori, quali habbino a stare et l'officio suo a durare per un anno continuo.
2. Che tutte le tessere et altre fatione¹⁷⁵ che coreranno d'anno in anno debbano esser scosse et expedite per cadauno sotto l'anno suo della sindicaria, regolanaria et saltaria, sotto pena de pagar del suo.
3. Che il zurado habbia a dar il iuramento alli sindici et regolano, et dipuoi el regolano alli saltari et stimadori.
4. Che tutti quelli che manezaranno et scoderanno¹⁷⁶ beni et tessere del commune debba-

¹⁷⁵ Si intendono probabilmente le tasse ("fassione" sarebbe propriamente l'elenco delle entrate e delle uscite), che vanno riscosse ("scosse") ogni anno a cura del sindaco (o dei sindaci), del regolano e dei saltari, per essere poi mandate ("expedite") a castel Ivano. Se ciò non avviene puntualmente, coloro che detengono queste cariche devono pagare di tasca loro.

¹⁷⁶ Quelli che maneggeranno soldi del comune e riscuoteranno tasse.

no, finito l'ufficio suo del suo anno, render conto al subseguente sindaco, et nel render conto non li sia fatto bono cosa alcuna¹⁷⁷ de quello haveranno speso et pagà se non mostreranno la fede et a chi haveranno pagà et datto.

5. Che finito l'anno della sindicaria, regolanaria et zuraria, cadauno habbia a render buon conto al subseguente sindaco sotto pena de lire diese, videlicet lire 10.

6. Che per li saltari, acciò siano custoditi et guardati li beni communi, dichiarano quelli esser fra le infrascritte confine,¹⁷⁸ videlicet verso Pieve comenzano alli campi de Pradelan alla Lagarina, dove ghe se una + sì come appare per li suoi instrumenti,¹⁷⁹ et seguitando va al canton della casa de Pradelan, et delli partendo va al Canaletto et seguita fina al Sasso Rosso in cima Ravacena et va alle confine d'Ivan alla Valpora et descende per la Valpora confinante con el comun de Strigno fina all'aqua della Tiepena,¹⁸⁰ et seguitando l'aqua fina all' Cengio morto; a sera confina el comun de Strigno, secondo li termini tra essi comuni posti, a monte le montagne d'essi da Bien.

7. Che la campagna, cioè li campi solamente, exceptuando li prati, dalla via che va in Thesin et seguitando drio el boscho et venire in sora, et descendendo per la strada che va a Strigno per fina alle confine del maso di Barezoti, et seguitando drio el boscho da Riba Morta et seguitando fino al' Albara et da lì descendendo fina al campo de Iacomo di Peni, sotto Nare, et venendo alla via che va alla Gesia¹⁸¹ et seguita alli piedi dalli Pradi over Rigoni in suso per fina al campo delli heredi de Zanmaria Busarello, et seguitando li campi fina in cavo el muro de Batista dell' Orsola, siano regoladi da santa Maria de marzo per fina a Ogni Santi.

¹⁷⁷ Al termine del loro mandato gli ufficiali comunali devono rendere conto precisamente, a coloro che gli subentrano, dei soldi riscossi o pagati durante il pubblico ufficio, e non dev'essere loro abbonato nulla.

¹⁷⁸ Per meglio tutelare i territori della comunità i saltari ne specificano i confini precisi.

¹⁷⁹ Dove si trova una croce, così come apparirebbe nei documenti della comunità di Bieno, probabilmente. Può trattarsi di un documento dove erano specificati i confini con Pieve Tesino (cosa plausibile, visto che già nel Duecento esistono documenti scritti in seguito a delle vertenze con Pieve; si veda ROMAGNA, *Bieno*, cit., p. 49). Questa croce fungerebbe verosimilmente da cippo di confine, cosa allora abbastanza consueta (nel già citato *Urbario delle scritture...*, ad esempio, si fa spesso riferimento a documenti che stabiliscono “*confini e termini o siano croci*”; in un documento del 1566 che riguarda Samone si specifica addirittura che queste croci sono “*intaliate in pietre*”). A questo proposito si rivela molto interessante anche un documento del 1531 nel quale si parla della suddivisione del monte Altanè tra la comunità di Pieve e quella di Cinte Tesino, poiché viene illustrato dettagliatamente il posizionamento di lapidi e croci di confine, sulle quali poi vengono addirittura scolpite date (“*litteras scriptas cum millesimo*”, cioè con l'indicazione dell'anno) e lettere (ad esempio le iniziali del barone Giorgio de Firmian, regio giudice e commissario che era stato delegato dalle parti per risolvere la faccenda, e quelle del vicario d'Ivano Simone Passingher). ASTN, *Ufficio vicariale di Ivano in Strigno*, b. I.

¹⁸⁰ Si tratta del torrente Chieppena.

¹⁸¹ Potrebbe intendere la strada che va alla chiesa (dopo chiesa è detta *giesa*), ma più probabilmente indica la zona nei pressi di detta chiesa, dal momento che esisteva una località chiamata Anglesia (si veda ROMAGNA, *Bieno*, cit., p. 83).

8. Item che li campi de Cape et Linacho, dalla via de Thesin in suso fin all'aqua di Massari et ascendendo drio el muro di Busarelli per sora et venendo a uno castegnaro sotto lo campo di Samonati, et seguitando per sotto el campo de Zanolò Burbante, et andagando sopra il prà de Michele Busarello fino alla via publica verso sera, siano regoladi, come di sopra, da santa Maria de marzo per fina a Ogni Santi.

9. Item che persona alcuna non possa tagliar legne de sorte alcuna, per sotto via della campagna, per passi trenta lontani dalla campagna, sotto pena de lire cinque per cadauno et cadauna volta, et che cadauna persona degna de fede gli possa far pegno; della qual pena la terza parte sia del comune et vadia alla colta,¹⁸² et la terza parte al regolan, et l'altra 3^a parte de quello farà el pegno, et questo per mantener la campagna.

.X. Item ch'in ditta campagna si possa andar a pascolar con le zonture et vedelli che s'allevano quell'anno da santa Iustina in drio,¹⁸³ guardandosi però dalli danni, et da Ogni Santi in drio sia desaregolada,¹⁸⁴ eccetuando però che quando si lavora se gli possa andar a ogni tempo.

.XI. Item che li prati tutti d'ogni sorte siano regoladi a mezo aprile, con patto però et reservation che, volendo quelli ch'haveranno pegore et altri bestiami pagar le colte et steore¹⁸⁵ et altre fation che coreranno sopra detto bestiame, alla rata che pagano le possession, che in quel caso se intendano regoladi se non al principio de ma<r>zo secondo il solito, et de ciò debbano de qua a santo Zorzi proximo quelli dal bestiame dechiarare, altrimenti non obligandosi de pagar sia regoladi come di sopra a mezo aprile.

12. Item che tutto el bestiame grosso d'ogni sorte perda de pegno un carantan de dì per cavo,¹⁸⁶ et la notte de carantani sei senza guarda, et se è con guarda il doppio, et pagar il danno.¹⁸⁷

13. Item che le pegore et capre perdano de pegno carantani trei et emendar il danno; se romano,¹⁸⁸ un quattrin per cadauna.

14. Item che li porchi perdano de pegno carantani trei et emendar il danno se rumano, per cadauno.

15. Item che il saltaro ogni volta farà pegno sia obligà a far notar li pegni et denontiar il danno al patron fra termine de giorni trei, altrimenti sia obligado il saltaro a satisfar lo

¹⁸² Tassa sui beni pagata annualmente al castello da ogni comunità.

¹⁸³ Cioè i vitellini nati dai primi di ottobre in poi (S. Giustina si festeggia il 7 di questo mese).

¹⁸⁴ Ossia da novembre in poi non sia più sottoposta a questa regola che ne bandisce gli animali.

¹⁸⁵ *Steore*, cioè tasse.

¹⁸⁶ Per ogni capo di bestiame.

¹⁸⁷ Ovviamente il fatto che del bestiame pascoli custodito di notte indica l'assoluta mala fede e la piena intenzionalità di trasgredire da parte di chi "fa la guardia".

¹⁸⁸ Se ruminano, pascolano. Da "*carantani trei*" a "*romano*" il testo è sottolineato con dei puntini, che potrebbero forse indicare un dubbio di comprensione delle parole da parte del notaio che ha copiato.

danno et etiam d'avisar il patron del bestiame, aciò si possi guardar per l'avenir de perder pegno.¹⁸⁹

16. Item che delli pegni delli vicini ne sia fatto tre parte, delle quale le due parte vadino alla colta et la terza parte sia partita per mità tra el regolan et saltari.

17. Item che li forastieri perdano de pegno, in traversar la campagna et possessioni, carantani dodese per pedon, et a cavallo carantani vintiquattro per cavallo, et con carro lire trei per cadauna volta, et che ogni un degno de fede faccia pegno.

18. Item che li forestieri perdano de pegno, con le pecore et capre, un soldo per capo fina a diese, et da diese fina a cento lire trei, et da cento in suso lire cinque.

19. Item che li forestieri perdano de pegno con le bestie grosse carantani doi sul comune, et nelle possession grossi sei per cavo de dì, et de notte lire trei.

20. Item che delli pegni forestieri siano fatte due parti, la mità vada alla colta et l'altra mità sia del regolan et saltari per mità.

21. Item che il regolan ogni volta serà chiamado sopra una differentia debba haver per sue mercedi carantani dodese per conto della differentia, et se occorerà termenar habbia tra lui regolan et saltari grossi duoi per cadaun termine, quali siano partidi per mità.¹⁹⁰

22. Item che Nagaré, qual confina a doman via comune et a mezo dì, a sera l'aqua della Lesimina,¹⁹¹ a monte la via de' Revoltoni, sia regolà da santa Maria de marzo fina a san Michele per le pecore et capre et vache da malga solamente, qual voleno esser reservado solum per la zontura, cavalli, affini et vedelli, et che in quel luoco niuno possa fratar né altramente lavorar et che quelli che hanno fra dette confine possession debbano quelle stropar, sotto pena de lire cinque, altramente non possa farsi pagar il danno.

23. Item che in detto luoco de Nagaré cadauno perda de pegno lire trei per chiapo de pegore et capre et li altri bestiame come di sopra nelli precedenti capitoli, eccettuadi li cavalli, aseni, zontura et vedelli, et cadauna persona degna de fede possa far pegno.

24. Item che in la campagna del Brogio, Broili et Paludi, dalla via che va in Thesin in zoso, se possa pascolar con la zontura, cavalli, aseni et vedelli da san Michele in drio.

25. Item che niuna persona possa far herba in possession d'altri, sotto pena de perder pegno grossi sei per cadauna persona et cadauna volta.

26. Item che cadauna persona che traversarà possession d'altri perda de pegno grossi sei

¹⁸⁹ Ogni volta che darà una multa per aver trovato delle bestie in campagna a dar danni, il saltaro deve avvertire, entro tre giorni dal fatto, colui che ha subito il danno, e se non lo fa deve soddisfare lui stesso la perdita subita, e inoltre richiamare il padrone del bestiame perché ciò per l'avvenire non accada più.

¹⁹⁰ Per il solo fatto di chiamare il regolano per una controversia, gli si devono pagare dodici carantani, ma se deve stabilire anche dei confini, per ognuno di questi si deve pagare un'altra quota.

¹⁹¹ E' il rio Lusumina, affluente di destra del torrente Chieppena; parte del suo corso è sul territorio di Bieno, parte segna il confine tra Strigno e Bieno (*Dizionario toponomastico...*, cit., p. 142).

per volta et paghi il danno, et se haverà la via sia obligà nel tempo delle frue a dargli aviso, che l'habbia a far uno antone che possa andar senza danno.¹⁹²

27. Item che cadaun putto over puta¹⁹³ perda de pegno, a tuor fava over altri frutti in possession d'altri, grossi trei per cadaun at cadauna volta, et paghi el danno.

28. Item che cadaun huomo o femena serà trovata in possession d'altri a tuor fava et arbegia perda de pegno carantani dodese et paghi il danno.

29. Item che cadauno si troverà, sia piccolo o grande, a tuor rave in possession d'altri, perda de pegno carantani tri per cadauna volta et paghi el danno.

30. Item che persona alcuna sia de che sorte esser si voglia non possa bater frutti in possession d'altri, sotto pena de grossi dodese per cadauna persona et cadauna volta, de dì et de notte lire trei, et paghi il danno.

31. Item se accaderà che per mali tempi cascasse frutti, niuna persona possa binar in possession d'altri, sotto la pena soprascritta.

32. Item che li vedelli da un anno in zoso non facciano armento.

33. Item che la zontura faccia solum la mità del' armento.

34. Item che ogni anno sia provisto per la comunità, in tempo debito, di trovar un armentaro, qual sia pagà per quelli ch'haveranno bestiame d'armento, et caso che non se trovasse vadia per rodolo, secondo il solito, tra quelli dal bestiame; et che se mandi persone sufficienti, altrimenti se occoresse qualche danno per insufficientia¹⁹⁴ delli custodi, che siano obligà a pagar et parimente se perdano pegni et faranno danni, siano obligadi a pagarli.

35. Item che li armentari siano obligadi andar fuora con l'armento nel levar del sole, sotto pena de libra 1.

36. Item che ogni volta l'armentaro andarà alla casa de quello che li tocherà per rodolo, sia obligà a farghe le spese, et non fazandole, debba il regolan metter l'armentaro a l'hostaria a spese et interesse di quello contrafarà.¹⁹⁵

37. Item ogni volta che uno sarà comandato alla regola et non comparerà et starà all'obediencia sia castigà per lo regolan in grossi sei, tolendoli il pegno subito.

¹⁹² E' cioè vietato passare per le proprietà private ma, se uno ha il diritto di passaggio, nel tempo di raccolta del fieno deve prima avvisare il padrone del prato che fa così un *antón* ("striscia di fieno che si fa falciando", PRATI, op. cit., p. 4), dove può così passare senza fare danno all'erba alta ancora da tagliare, che altrimenti pesterebbe rendendone poi difficile il taglio. Le *frue* come si è detto sono i prodotti dei campi, in questo caso si allude però sicuramente al fieno, dal momento che si parla di un *antón*.

¹⁹³ Un bambino o una bambina.

¹⁹⁴ Per scarsa capacità e impegno.

¹⁹⁵ Coloro che mandano le loro mucche all'armento danno il vitto a turno all'*armentaro*; se uno però non vi provvede, il regolano può mandare l'*armentaro* all'osteria a spese di quello.

38. Item che cadauno che ha possession a longo le vie debba stroparle dentro dalli termini, sotto pena de lire trei per volta et niente de manco, sia poi obligà a rimover et rimetter alli termini debiti.
39. Item se uno forestiero baterà over binarà frutti sul comune over possession d' altri, perda de pegno per cadauna volta lire trei.
40. Item se uno forestiero farà legname su 'l comune de Bien perda de pegno per ogni volta lire cinque et perda il legname, et cadauno vicino degno de fede li possa far pegno.
41. Item se uno terà over desfarà stropagie¹⁹⁶ d' altri perda de pegno lire tre per volta et per cadauna persona, et sia obligà far de novo detta stropaia a sue spese et interesse, et cadauno possa far pegno essendo degno de fede, quale pene siano applicade come di sopra.
42. Item che lo sindaco, regulan, zuradi et saltari et stimadori ch' hanno officii non si parteno fuori della villa talmente che la sera non tornino a casa se non lassano un in suo loco, sotto pena de grossi sei per cadauno et cadauna volta.
43. Item che le bestie che non tirano et che non vanno al' armento debbeno andar drio la strada dall' armento, sotto pena d' un carantan per cavo et cadauna volta contrafarà.
44. Item che dal tempo delle castagne, cioè da san Mathio fin a Ogni Santi, sia prohibito, et così se bandisse, che niuna persona con capre et pegore possa andar nelli castagnari, sotto pena de perder pegno un carantan per cavo.
45. Item se uno taglierà un ramo de castagnaro perda de pegno grossi dodese per ramo et perda lo legname, quale sia applicada come di sopra.
46. Item se uno taglierà un castagnaro da (s)é perda de pegno per lo peon¹⁹⁷ lire cinque, et delli rami grossi dodese come di sopra, et paghi il danno.
47. Item se si troverà scaloni, rami et peoni de castagnari in cortivi, case et possessioni d' alcuno, sia punito in carantani dodese per cadaun legno et perda il legname, non mostrando over iustificando, quello al quale se retroverà, haverlo fatto su 'l suo.
48. Item se si ritroverà arbori fruttiferi tagliati over cavati in casa over fuora de casa de cadauno, paghi de pena lire trei per cadauno, non mostrando haverlo fatto su 'l suo.
49. Item che persona alcuna non habbia a tagliar legname de larese et de rovero per far foco né stropagia, sotto pena de lire trei per legno, salvo però et reservado che volendoli per fabrica de case proprie, in quel caso possano per suo bisogno tagliar, ma vendendoli fuori della villa siano castigadi quelli che li venderanno in lire cinque per legno, et perda il legname.

¹⁹⁶ Si è visto come le recinzioni (*stropagie*) abbiano un ruolo fondamentale nella prevenzione dei danni causati dagli animali alle coltivazioni ed agli alberi.

¹⁹⁷ Base del tronco di una pianta (come *pié*).

50. Item se uno aprirà uno vaone over via consortale et non la tornerà a stropare over sarar, perda de pegno una lira per volta et paghi il danno se gli sarà fatto.
51. Item se uno serarà le vie commune over consortale, che non si possi alli suoi bisogni aprire et andare, perda de pegno cinque lire: libre 5.
52. Item che quelli ch’haveranno pegore et capre debbano montergar avanti li diese de zugno et che non habbino né possino desmontegar per venir su ‘l comune fina alla vigilia de santo Bartholomio, sotto pena de lire cinque per cadauna volta.
53. Item se alcuno non potesse haver montagna da montergar possi star sul comune, dove gli serà datto licentia per li huomini della comunità, et paghi al comun un carantan per cavo.
54. Item che persona alcuna non toga fuora l’aqua del Pison sora la villa né in la villa, sotto pena de lire trei per volta, et tolendola fuora sotto la villa debba tuor senza danno del comune.
55. Item che quelli ch’hanno li pradi a longo la via che va alla giesa debbano tenir curà le roze acciò l’aqua non vadia sopra la via, sotto pena de lira una per cadauna volta.¹⁹⁸
56. Item che persona alcuna perfina a santo Lucha non habbia da batter frutti de sorte alcuna sul comune né binar, sotto pena de lire cinque per cadauno et cadauna volta.
57. Item che persona alcuna de notte non debba con foco andar a binar frutti de sorte niuna, sotto pena de lire diese per cadauno et cadauna volta da esser applicada come di sopra, et che cadauno degno di fede possia far pegno.
58. Item che li caprari non possino né debbano tagliar legname de sorte alcuna, sotto pena de lire trei per cadauno et cadauna volta, et che cadauno possia far pegno.
59. Item che persona alcuna forestiera olse¹⁹⁹ far legname da marchantia de sorte alcuna nelli boschi de detto comun da Bien, sotto pena de lire cinque per legno et de pagar il danno et perder il legname.
60. Item che tutti quelli ch’hanno muri secchi appresso le vie debbano tenir le strade nette de sassi per quanto tien il suo, itache le strade siano nette de sassi et che niuno debba butar prede su le strade per curar le possession,²⁰⁰ sotto pena de libra 1 per cadauna volta et curar la via.

¹⁹⁸ La strada che conduce alla chiesa deve essere mantenuta in buono stato perché ovviamente molto praticata; perciò coloro che hanno prati lungo questa via devono fare in modo che i rigagnoli (*roze*) delle loro possessioni siano sempre regolati, in modo che l’acqua non finisca sulla strada creando così disagio alle persone che si recano in chiesa.

¹⁹⁹ *Olsar*, cioè osare, è un termine antico (PRATI, op. cit., p. 117).

²⁰⁰ Colui che “cura”, cioè libera i suoi prati dai sassi (*prede*), non deve buttarli sulle strade vicine, altrimenti viene multato ed è costretto a ripulire la via.

61. Item che persona alcuna terriera possa né debba tenir bestiame forestiero de sorte alcuna sul comune, sotto pena de libre cinque per cadauno et cadauna volta sarà ritrovato.
62. Item che cadauna persona debba stropar et tenir stropà li suoi vaoni et possessioni a longo le vie, sotto pena de libra una per volta, et se il vicino patirà danno per causa del vicino che non haverà stropà, sia obligà quello dal vaon et che non haverà stropà al danno sarà datto.
63. Item che persona alcuna non possa né debba da qui inanzi far legna sul comune per venderla a forestieri, sotto pena de libra una per carro, per cadauno et cadauna volta, et perder la legna.
64. Item che ciascuno in caso de necessità possa pascolar li suoi prati potendo andar dalla via comune sul suo et senza danno del vicino, et volendolo pascolar a suo buon piacere sia obligà a stropar et serar acciò non possa dar danno al vicino.
65. Item che per il viazo²⁰¹ che se va a Strigno zoso alle Mule et quelli di Broli et quelli de Costa, non si possi andar se non pedoni senza carga,²⁰² et se si troverà andar con cavalli, aseni over done con legne, perda de pegno lira una per volta et pagar il danno, et cadauno possa far pegno.
66. Item che cadauno farà frate, de qua inanzi sia obligà a pagar le colte e steure alla rata.
67. Item che la piazza et vie publiche non siano imbrigade con legnami, ledame et prede et altre cose, sotto pena de libre una per cadauno et cadauna volta, itache²⁰³ siano libere et nette de ogni impedimento.
68. Item che cadauno pianterà fruttari sul comune siano de quelli che li piantano, et tamen li frutti che cascaranno, cadauno vicino li possa tuor senza pena, però non possa batter.²⁰⁴
69. Item che persona alcuna possa né debba tuor fuora le aque de' prati et rompi le roze, sotto pena de libra 1 per cadauno et cadauna volta, et cadauno possa far pegno.
70. Item che ogni volta che il regolan comandarà alle vie,²⁰⁵ che si debba mandar persone sufficienti et de migliori de casa, sotto pena de lire due, da esser applicada la mità alla colta et l'altra mità al regolan et saltari.
71. Item che una volta all'anno siano conzade le vie da monte.
72. Item che li campi dalle Zunaghe et dalle Pozze, et altri delli quali si paga colte et steore, siano reguladi da mezo aprile fin a santo Michele, et parimente le vie delle Zunaghe.

²⁰¹ Anche *viazo*, strada, è termine antico (PRATI, op. cit., p. 204)

²⁰² *Carga* è il “carico, quanta roba (p. es. legna) può portare un uomo” (ivi, p. 29).

²⁰³ Cosicché.

²⁰⁴ Cioè gli alberi da frutto piantati sul terreno comunale sono sì di coloro che li piantano, tuttavia qualunque vicino può raccoglierne i frutti che sono caduti spontaneamente, mentre non può invece battere le piante per farli cadere (né sicuramente prendere i frutti direttamente dagli alberi, anche se non è specificato).

²⁰⁵ Ordinerà cioè di andare a sistemare (*conzar*) le strade comunali, a *piovego*. Ogni famiglia deve mandare ovviamente gli elementi più capaci (*sufficienti*) a tal scopo.

Quale capitulatione, raformatione et institutione sono statte confirmade et laudade per li sopranominati eletti et per mi infrascritto nodaro publicade, alla loro presentia et consentimento, in la villa de Bien, in la stua della casa de ser Michele Busarello regolan, alla presentia de messer Adam de Levego, habita in Levego,²⁰⁶ et Stefano del Prete de Becaria, habita in Bien, testimonii tolti et pregadi, a dì de zobbia²⁰⁷ alli 6 de marzo 1567, indittion decima.

Locus + signi Ego Ioannes Maria Durigatus de Castello Thesini habitator Strigni, publicus sacris apostolica et imperiali auctoritate notarius iudexque ordinarius, praemissis omnibus, videlicet aliena manu me aliis occupato ex originali meo transcriptis, affui et rogatus &c. In quorum fidem &c signo et nomine meis appositis consuetis ad laudem Dei.²⁰⁸

A dì 22 ottobre 1584

In Strigno, in casa de mi nodaro infrascritto, alla presentia de messer Zuane quondam ser Bartholomeo Vettorello de Strigno et de Horatio Rippa mio fratello, testimoni rogadi. Ivi costituiti ser Mathio de Zorzi della Maria et ser Domenego Pecenin della villa de Bien, facendo come vicini et in nome della sua comunità de Bien, dalla quale han affermado haver licentia et commissione di far annotar il presente capitolo come sindici generali della villa predetta de Bien, et han esposto qualmente che vedendo la sua comunità li gravi danni che se danno nel Castegnè de Bien per il bestiame che da san Mathio fin a Ogni Santi pascola et vien condotto a pascolar in detto Castegnè, et che perciò al tutto è necessario a provederli et accrescer la pena alli contrafacienti, la qual prima era solo de un quattrin per capo, come appar qui de sopra al capitolo quaranta quattro; perciò, dicono questa mattina esser statta fatta generale et piena regola per questa causa et esser statto concluso et ordenado come seguita, et han pregato mi infrascritto nodaro che voglia notar il detto capitolo et ordinatione come seguita:

²⁰⁶ Levico.

²⁰⁷ Giovedì.

²⁰⁸ “Posto del *signum tabellionis*. Io Giovanni Maria Dorigatti da Castel Tesino, abitante a Strigno, notaio pubblico per sacra autorità apostolica ed imperiale e giudice ordinario, premesse tutte queste cose, trascritte da un'altra persona da un mio documento originale, essendo io occupato in altre attività, sono stato presente e chiamato appositamente ecc. In fede ecc., con il mio segno ed il mio nome apposti come di consueto, a lode di Dio”.

167
sopraenumerati eletti, et p^{ri}mo infrascripto notario
publicade alla loro p^{ri}ntia et consentimento, in
la villa de Brien, in la stua della casa de^o Micheli
Bussarello regolan alla p^{ri}ntia de^o My Adam i Strigo
habita in leuego, et Stefano del prete de bocaria
habita in Brien, testimonij volti, et p^{ri}gati a di de
Zobbia alli 6 de Mayo 1587. In ditione decima

168
Ego Iohannes Maria Durigatus de Castello
thesauri habitator Strigie, publicus sacris
apostolica et imperiali auctoritate notarius
iudicq; ordinarius premissis iuris. h^{ic} aliana
manu me aly occupato ex originali meo
transcriptis p^{ri} affu et rogatus q^{ui} In quorum
fidem atq; signo et r^{og}o meo app^{ri}tu m^ustrat^u
ad laudem dei

Idi Octobris 1587.

169
In Strigiu in casa de mi noz in p^{ri}ntia alla p^{ri}ntia
de^o Jo^hannis & Petri vettorello de Strigo et
et de Heratio Rippa mio fratello testimonij rogati
in Constilij de^o Mathio de^o Corri della Maria
et de^o Fr^{an}co Bocarin della villa de Brien, facendo
come vicini et in nome della sua communita de
Brien, dalla quale han affermato hauer ucontia
et commissione de far a n^{ost}ras el p^{ri}nto capitolo
come s^uo hu generale della villa predotta de

Bica

videlicet, han detto et affermado esser statto concluso, ordinato et statuido per la detta sua comunità, in piena regola come de sopra, che da san Mathio fin a Ogni Santi il Castegnè, over li castegnari delli huomini et comunità da Bien, sian banditi, itaché niuno s'è vicino come forestiero non possi né debbi andar o mandar in detto Castegnè et castegnari de Bien con capre o pegore a pascolar, et quelli che contrafaranno perdino de pegno et caschino nella pena de grossi sei per capo, correggendo in ciò il capitulo soprascritto.

Item han detto et affermado esser statto concluso che se si troverà, sia da che tempo se voglia, bestiame s'è de' vicini come de' forestieri dar danno et pascolar nelle biave d'alcuno nella regola de Bien, ch' il bestiame perdi de pegno come seguita: cioè le pegore et capre perdino de pegno lira una da Maran per capo, et il bestiame grosso d'ogni sorte un rainese per capo; et questo perché altrimenti non vedono de poter obviar li gravi danni che vengono datti, riservandosi però di poter aggiunger et minuire.

Et io Antonio de Rippa notaro, rogado, scrissi.

Ivi costituito ser Silvestro Samonato sindaco de Bien, ser Mathio della Maria regolan, Andrea Voltolin, Iacomo del Negro, Piero Goso huomini dal giuramento, et Menego de Iacomo della Maria parimente homo dal giuramento, et Batista de Zamaria Busarello, facendo anco in nome de tutta la comunità, asserendo questa matina esser statta fatta piena regola et haver commissione di far l' infrascritto capitulo, et vedendo li gran danni che vengon fatti da forestieri nella loro regola et boschi et che non ghè ordine alcuno, né pena alcuna di poter condannar tal dannatori, però²⁰⁹ han pregato me infrascritto nodaro a far il presente capitulo.

Et così voleno et affermano per il presente capitulo, che ogni volta che si ritrovarà forestieri di che grado esser si voglia a tagliar legname su la regola et boschi de Bien, che colui o coloro che si ritrovaran a tagliar legname in detti boschi, che sian condannati et castigati per ogni pecha che sarà tagliata in lire trei de Maran, riservandosi sempre di poter gionger et minuir a suo libito.²¹⁰

Et questo fu in Strigno in casa mia et del fratello, a dì 12 maggio 1587, alla presentia dell' egregio messer Angelico di Anzoli de Mel logotenente in castel' Alto, et Salamon Macera testimoni rogadi.

Ego Horatius de Rippa notarius, rogatus, scripsi.²¹¹

²⁰⁹ Perciò.

²¹⁰ A suo arbitrio, piacere.

²¹¹ "Io Orazio Rippa notaio, invitato, ho scritto".

Item che di danni datti il regolan che sarà deputado per tempo possi, con la presentia de duoi vicini, giudicar li danni datti in qualunque loco per cadauna persona, li animali insino a lire cinque; et colui che sarà condannato debba pagar senza contraddition, sotto pena de lire tre et pagar il danno, avisato però per un saltaro.

Item che cadauno che piantarà fruttari debba piantar lontano al fondo del vicino per spacio de piedi otto a doman, et a mezodì piedi sei, et li frutti che cascheranno in quello del vicino sian divisi per mità et la spesa ch'andarà a batter sia fatta per rata.

Evangelista Crottus notarius fideliter scripsit et exemplavit. In quorum fidem.²¹²

²¹² “Il notaio Evangelista Crotto scrisse e copiò fedelmente. In fede”.

Ordinamenti riguardanti i boschi della comunità di Bieno (1702).

Decreto seguito nella magnifica comunità di Bien con capitoli come (...):²¹³

In Christi nomine, amen. Corendo l'anno doppo la Sua santissima natività 1702, inditione .x.^a, in giorno di dominica li 25 giugno, nella villa di Bien, nella stua et tezza delli signori Thognolli, alla presenza di mesero Antonio Oliviero di Pieve Thesino et mesero Gioane Charetin di Valchamonega, hora habitante in Bien, testimonii pregatti.

Referisce mesero Antonio Trivisan, saltaro della magnifica et honoranda comunità di Bien, di aver, d'ordine del magnifico domino Gioane della Maria detto della Casetta, sindaco di Bien, questa matina comandato, pure questa matina,²¹⁴ la publica regulla di casa in casa et de foco in foco, soto la solita penna.

Ivi dunque radunati et convocati gli huomini et convecini di Bien, come sopra comandati, al numero di cinquanta trei, dico n°53, alli quali havendo il suddetto domino sindaco Gioane della Maria rapresentato gli inconvenienti e disordini che vengono fatti da diversi particolari²¹⁵ nelli boschi di Bien, e massime nelli boschi della Guiza, Pozze, Lavazé, Rava e Fearolo come abuso introdoto di far legname da foco, falzoni, tagiole,²¹⁶ cantieri et altro

²¹³ Si ricorda nuovamente la collocazione di questo documento (ASTN, *Notai di Strigno*, Lenzi Giuseppe, b. I) ed il fatto che alcune parole sono risultate purtroppo di difficile lettura.

²¹⁴ Il saltaro intende forse dire che ha convocato gli uomini di casa in casa affinché si presentassero per partecipare all'assemblea nella mattinata stessa.

²¹⁵ Nel senso di persone.

²¹⁶ Si tratta forse dei *taiói*, cioè "pezzi di tronco tagliati corti per facilitarne il trasporto" ("*Paròle e diti che se pèrde par strada*". *Parlata del paese di Bieno*, a cura di P. Brandalise, A. Boso, E. Tognolli, T. Mengarda, C. Tessaro, L. Marietti e N. Baldi, edito dal Comune di Bieno, 1998, p. 61).

legname da opera come pure da folia <che> serve non già di utile ad alcuno, ma bensì a distruzione totale de' boschi, con danno di questi; che però desiderosa essa magnifica comunità di levar similli abusi et inconvenienti per conservar detti boschi, è stato concluso e determinato, col tutto il numero de voti cinquanta trei, mediante la balotazione della regulla more solito²¹⁷ fatta, che restino banditi detti boschi per anni vinti, dico anni n° 20, con li capi²¹⁸ e conditione come segue:

Primo. Se alcuno de' convicini né foresti in avvenire farà o farà fare, nel bosco della Guiza di Bien, folia, fasine, fasinazi, sta(nge)²¹⁹ di niuna sorte, né pezzi né laresi di niuna sorte imaginabile cioè dalla villa insuso sino alla Cima dentro delli infrascritti confini, a matina dal piazzo da Namaore tirando de<n>tro sino alli colli delli Useli, et a sera dalli colli di Nagaredo suso drito all(a) (vale) di Pelaim drito sino alli Cima, et ciò si fa per conservar detta villa di Bien per l' aqua che viene da detto boscho: caschi e caschar debba nella penna di troni dieci, dico troni 10, per pianta, oltre la perdita di detto legname, per cadauno, d' eser irimisibilmente levata et applicata la mettà alli denuntianti o soprastanti, restando ciò il tuto prohibito; per sagana²²⁰ o f(ozzo) troni 1, et per frascaro soldi dieci, dico troni -, soldi 10.

2° . Che nelli altri boschi di Bien, cioè Pozze, Lavazé, Rava e Fearollo, niuno convecino né foresto non possi far né far far in detti boschi né pezi né laresi, soto la pena de troni 10 per pianta oltre la perdita del legname, dico troni 10, per cadauna volta, d' eser applicata come sopra.

3° . Che il padre sia obligato come efetivamente sono obligati pagar per li loro filii, et per li pupili li suoi curatori.

4° . Che trovandosi legname di pezo o di larese nella villa di Bien o fuori della villa, cioè sopra le strade come pure in detti boschi come altrove, cioè legname verde, quando però li delinquenti o quelli che pretendesero tal legname fiscato fuse suo, sia tenuto a provar che detto legname non siano fatto nelli boschi di Bien, et non provando resti deto legname perso et fiscato et condanati nella pena di troni 10 per pianta, da esser applicati come sopra, la mettà alla comunità et l' altra mettà alli soprastanti.

5° . Che siano tenuti et obligati tuti li contrafacienti a provar che il legname che sarà fiscato dalli soprastanti non siano fatto nelli detti boschi di Bien et non provando resti condanati nella detta penna di troni 10 oltre la perdita del legname.

6° . Che se alcuno farà sopra li Pradi Magri f(aoli) caschi e s' intenda cascato nella pena di

²¹⁷ Secondo il solito.

²¹⁸ Capitoli.

²¹⁹ Potrebbe forse stare per 'stanghe'.

²²⁰ Fascina di legne "che si strascica" (PRATI, op. cit., p. 149).

troni 5, dico cinque, per pianta, et per frascaro soldi dieci, dico troni -, soldi 10, oltre la perdita del legname, d'esser applicata come sopra, restando ciò proibito per deti anni vinti.

7°. Che se alcuno farà o fara fare castignari che si ritrova eser sopra la regulla di Bien, caschi et s'intenda cascato nella penna di troni 10 per pianta, et per ramo troni 3, per frascaro soldi dieci, dico troni -, soldi 10, oltre la perdita del detto legname, d'esser applicatala mettà alla comunità et l'altra alli soprastanti. Resta ciò proibito.

8°. Se in avvenire qualcheduno di detta comunità di Bien tanto teriero come forestiero menerà²²¹ o farà andare fuori della villa di Bien, per vender, legname di larese o di pezo né prege²²² né scandole, caschi et s'intenda cascato nella penna di troni 10 per cadauna volta e cadaun caro che menerà o farà menare.

9°. Se in avvenire qualcheduno di detta comunità di Bien, tanto teriero come forestiero, volesse vender fuori di detta comunità legname da focho doverà dimandar licenza al sindaco, che sarà meso da detta comunità, et alli soprastanti de' boschi, hauta che haverà la licenza, potrà condurle fuori et pagar per caro al sindaco troni 1, et contrafacendo caschi et s'intenda cascato nella penna di troni 10 per caro.

10. Che nel condur il fieno di Fearollo et Rava alla villa non possino fare legname verde di pezo né di larese, ma che posino farlo di quello secho, altrimenti saranno castigati come aparerà²²³ alla detta magnifica comunità.

11. Che niuno convecino né foresto non possi siegar²²⁴ né far siegar fieno nelle montagne di Rava et Fearollo avanti santo Bortholamio, e facendo feno avanti detto giorno dell 24 agosto, caschi et s'intenda cascato nella penna di troni 10 per cadauno, oltre la perdita del feno.

12. Che il magnifico regolano in questi capitoli non si habia impaciarsi in cosa alcuna, ma si ha riservato il gius di castigar alli soprastanti.²²⁵

13. Che nel conceder la licenza il sindaco non possi darla senza li soprastanti et la magnifica regulla o vero li dodeci huomini del giuramento.

14. Che per bisogno di frabiche per li convecini, doverano dimandar licenza in publica regulla, et visto che sarà il bisogno dalli huomini del giuramento, doverano darli il suo bisogno et il numero delle piante in carta et consignarli il boscho dove le haverano da

²²¹ Condurrà.

²²² Forse il termine potrebbe indicare delle assi di legno (*breghe*).

²²³ Come sembrerà meglio, più opportuno.

²²⁴ Falciare.

²²⁵ Il diritto ("*gius*", dal latino *ius*) di punire chi viola queste norme spetta ai soprastanti ai boschi, e non al regolano.

taliare, facendo alcontrario cascherà nella penna di troni 10 per pianta, oltre la perdita del legname.²²⁶

15. Che le condane che se farano alli contrafacienti, come pure il legname che resterano fiscato, s'intende la metà alla magnifica comunità, l'altra mettà alli soprastanti.

16. Che se alcuno in avvenire farà o farà fare in deti boschi banditi tasa²²⁷ di pezzo o di larese, caschi et s'intenda cascato nella penna di troni dieci per caro et per fasso²²⁸ troni uno per cadauna volta.

17. Che il legname che sarà fiscato dalli soprastanti lo possi prenter et torlo dove si trova, anco fuori della regulla di Bien.

18. Che se alcuno in avvenire talierà o farà taliare nel boscho delle Pozze né pezzo né larise, tanto teriero come forestiero, caschi et s'intenda cascato nella penna di troni 10 per pianta; resta ciò proibito.

19. Che se alcuno convecino o foresto in avvenire farà o farà fare sopra il comune di Bieno frate di niuna sorte, caschi et s'intenda cascato nella penna di troni dieci per frata, oltre la perdita del' entrata.

20. Per tal effeto et carica la magnifica comunità di Bien in piena regulla ha eleto per soprastanti de' boschi per li presenti capitoli meser Michel di Silvestri et meser Gasparo Selmo, et li predeti Silvestri et Selmo hano riceputo il giuramento in publica regulla, che devono proseguir et oserver quanto contiene li supranominati capitoli, et fando, potendo deti soprastanti castigar li contrafacienti senza consenso della regulla né sindaco; et contrafacendo deti soprastanti di far et proseguir quanto contiene in deti capitoli, restano loro castigati et condanati nella penna di troni 20, e privi del' ofitio, che così è stato concluso et terminato; come pure aserisce detto domino sindaco et huomini sudeti che fu stato terminato et concluso, impiena regulla, quanto contiene di sopra; sino li 11 del suddetto messe di giugno restando ciò il tuto proibito et bandito, quanto contiene di sopra, per anni vinti.²²⁹

Io Giusepho Lenzo nodaro ho scritto et publicato in (forma).

²²⁶ Se qualche vicino abbisogna di legname da costruzione ("*frabiche*" sta probabilmente per *fabriche*, nel senso di costruzione o riparazione di case e stabili; si dice infatti ancora oggi *fabricar*) deve chiedere la licenza pubblicamente quando si riunisce l'assemblea, e gli uomini del giuramento, vista qual'è effettivamente la necessità del richiedente, stabiliscono (forse per iscritto, come starebbe a indicare l'espressione "*in carta*") il bosco ed il numero di piante dove esse si dovranno tagliare.

²²⁷ La grafia è un pò incerta, ma potrebbe proprio trattarsi della *tassa* (PRATI, op. cit., p. 189), ossia ramicelli, frasche, generalmente però di abete.

²²⁸ Fascio di legna, fieno o altro (*faso*), in questo caso di legna (si veda "*Paròle e diti...*", cit., p. 33).

²²⁹ Forse si intende che il termine di venti anni di divieto di cui si è parlato decorre dall'11 giugno, che potrebbe essere la data di una prima decisione in tal senso da parte della regola.

CARTA DI REGOLA DI SAMONE

(1584)

La carta di regola di Samone, giunta anch'essa in una copia datata 1602, risale all'anno 1584, ma anche in questo caso si tratta di un rimodernamento degli statuti preesistenti.

La scrittura del nuovo statuto avviene il 23 ottobre, "in piena regola" riunita appositamente ("specialmente a quest'atto") nel luogo abituale, cioè nella piazza, alla presenza del notaio e dei testimoni, ma viene specificato che naturalmente sono state necessarie molte convocazioni della regola per metterlo a punto ("affermando...sopra ciò esser stante fatte più regule generali").

Il rogatario è il notaio Antonio Rippa, in quel periodo capitano di castel Ivano. Dalla sottoscrizione in latino si viene a sapere che il documento di cui disponiamo è la copia di un'altra copia che lo stesso notaio aveva fatto per la comunità di Bieno, che per qualche motivo l'aveva richiesta.²³⁰

Le cariche comunali in quell'anno sono così suddivise: Domenico Mation è il sindaco, Giacomo Lenzi il regolano, Antonio e Filippo Paoletto i giurati, Piero Zopello e Giovanni Lenzi i saltari, Domenico Tiso, Golo Da Telve, Giovanni Giampiccolo e Lenzo Della Zanina gli uomini del giuramento. Come si è già accennato, non è chiaro perché si parli di "zuradi" e di "huomini dal giuramento" come di due cariche distinte, dal momento che dovrebbero indicare la stessa; forse quest'ultimi rappresentano una sorta di consiglio supplementare a sostegno dell'attività dei giurati veri e propri.

Anche nel caso di Samone, la maggior parte dei cognomi allora presenti coincide con quelli delle famiglie che attualmente vivono nel paese (Lenzi, Paoletto, Tiso, Giampiccolo, Zilli, Zanghellini, Fiemazzo, Mengarda).

La carta di regola si compone di 35 capitoli, alcuni abbastanza lunghi. Dal n. 1 al n. 9 sono numerati con cifre arabe, dal decimo in poi con numeri romani.

Molti di questi capitoli sono dedicati alla disciplina del diritto di pascolo esercitato dai vicini ed alla tutela dei castagni e dei larici, fonti preziosissime per l'economia di sussistenza del paese. Come si è già accennato, emerge la giustificata preoccupazione per il patrimonio boschivo (ed in particolare per i larici) di cui si constata il graduale impoverimento: problema di primaria importanza che si cerca di risolvere con severi quanto necessari divieti.

Non sono ancora presenti integrazioni, fatte però sicuramente in seguito per l'inevitabile presentarsi di esigenze e problemi nuovi.²³¹

²³⁰ Si veda per questo la nota n. 72.

²³¹ Una conferma di ciò si può desumere ad esempio da un documento del 1769, che testimonia il ricorso ad un notaio per dirimere una controversia nata tra due abitanti di Samone, Simone Zilli e Francesco Andreato, a causa di un melo del Zilli che era stato piantato troppo vicino al prato dell'altro, e che a quest'ultimo procurava così dei danni: si dice infatti testualmente che "il... pomaro non è distante come deve essere secondo il iure commune ed in specie come parla la carta di regola di Samon" (ASTN, *Notai di Strigno, Bertagnoni Giuseppe Antonio jr.*, b. I). Ma nella carta di regola qui esaminata non c'è traccia di una simile disposizione, presente invece, ad esempio, nella carta di regola di Strigno (cap. 32) ed in quella di Bieno (norma aggiunta nel 1587 o successivamente): quindi aggiunta sicuramente in seguito, come probabilmente delle altre.

Nel nome del nostro signor Giesù Christo, amen. Questa è la regula, statutti et ordinationi delli huomini vicini dell'università²³² de Samon, iurisdictione del castel d'Ivano, fatti et ordinati per li infrascritti²³³ huomini vicini dell'università predetta de Samon, congregati in piena regula specialmente a quest'atto, nella villa de Samon, su la piazza publica, dove si soglion far le regule; et ivi per mi Antonio de Rippa notaio, de loro commissione, mandato et preghiere, scritti, letti et publicadi a chiara intelligentia et per essi laudati et ratificati, alla presentia dell'egregio messer Christoforo figliolo del spettabile messer Zannichel Passingher²³⁴ nodaro, messer Zandomenego Durigato, tutti duoi de Strigno, et Domenego Nale ufficiale²³⁵ del castello d'Ivano; tutti testimonii rogadi et chiamadi a dì vintitrei del mese d'ottobrio, l'anno doppo la natività del Signor mille cinquecento et ottanta quatro, indittione duodecima;²³⁶ et li huomini congregati sono l'infrascritti, videlicet: et primo, Domenego Mathion sindaco di ditta università; ser Iacomo de Martin de Lenzo, regolan; Antonio Pauleto et Filippo, zuradi; Piero Zopello, Zan de Lenzo di Lenzi, saltari; Domenego de Tiso, Golo da Telve, Zuan de Zuanpizolo²³⁷ et Lenzo della Zanina, huomini dal giuramento; Lenzo della Fiorina, Giacomo Zanin Mathia, Mathio de Zanbatista Zanzpizolo in nome di suo padre, Zannaria Mazolotto, Domenego della Barbera, Zilio di Zilii, Battista di Zilii, Piero de Lenzo, Giacomo Ziberlon, Simon de Bastian de Simion, Francesco Zanghelin, ser Zuan Zanghelin, Giacomo Zanghelin, Valentin Zanghelin, Hieremia Pauleto, Giacomo Pauleto, Antonio Mazolotto, Pol de Sillan, Zanin Zopello, Mathio di Lenzi, Bartholomio figliolo d'Isepo di Lenzi, Paol de Zanin Mathia, Bartholomio d'Andrea de Levà, ser Zuan Fiemazzo, Antonio Zanzpizolo, Michel de Pasquale, Thomio da Telve, Giacomo de Bernardin de Tiso, Gaspere de Tiso, Polo de Tiso, Francesco de Tiso, messero Piero Muraro, ser Antonio Rizzo,²³⁸ Mathio Mengarda, ser Giacomo Mengarda ditto Calegaro, ser Antonio Calegaro et Mathio da Telve, tutti et singuli vicini d'essa comunità o università, li quali rapresentano tutta l'università et sono più che delle trei parte le due²³⁹ delli vicini che sogliono congregarsi a far tal regule et convicinie, affermando anco haver hauto licentia et mandato dalli absenti, et sopra ciò esser statte fatte più regule generali,

²³² La comunità, il complesso degli abitanti.

²³³ Stabiliti dai sottocitati uomini. *Per* col significato latino di 'per mezzo di, da'.

²³⁴ Cristoforo Passingher è attivo come notaio anche dal 1600 al 1605.

²³⁵ In altri documenti tale Domenico Nale è qualificato come "banditore" del castello, cioè colui che ha il compito di leggere ad alta voce per le strade il contenuto dei bandi, annunci ed ordini di interesse pubblico.

²³⁶ Come si è detto, l'indizione è un periodo cronologico di 15 anni.

²³⁷ Giampiccolo.

²³⁸ Rizzo era un soprannome dei Mengarda, quindi c'è la possibilità che si tratti di un Mengarda; un altro soprannome dell'epoca di questa famiglia era Callegaro, che sembrerebbe però esistere anche come cognome vero e proprio.

²³⁹ E' presente più dei 2/3 dei capifamiglia.

convocade et congregade secondo 'l suo costume et solito.

Quali huomini, considerando che dove non è qualche buon ordine, ivi è confusione, d'onde ne nascono danni, travagli, liti et differentie, a' quali desiderando obviare per poter pacificamente insieme viver et goder li beni communi, et acciò anco ad ogn'uno sia risguardato 'l suo proprio, che non gli venghi dannificato, ancorchè per avanti habbino hauto la lor carta de regola, ordini et statuti fatti in più volte, quali però per il longo tempo sono rotti, stratiati et in parte persi, et anco perché in alcuni capituli le pene erano troppo leggiere et perciò non si curavano di dar danni, et perché anco era necessario d'aggiunger novi ordini, per tanto, con ferma deliberatione et con ogni miglior modo, via, raggion et forma, con quale meglio di raggion han potuto et saputo, sanno et ponno,²⁴⁰ hanno fatto l'infrascritti ordeni, regule et statuti, parte renovando li vecchi, parte correggendo et aggiungendo come gli ha parso esser bisogno et expediente per la communità; li quali vogliono et ordenano che siano osservati et adempiti sin ad altra loro deliberatione, con espressa protestatione et reserva di poter agionger, minuire, far novi capituli et li fatti annullare a suo piacere, cassando²⁴¹ et annullando ogn'altro ordine et regula per loro avanti fatta et fatto, et volendo che si osservino l'infrascritti, videlicet, primo:

1. Han statuido, ordinado et vogliono che ogn'anno, alli tempi soliti, sia fatto et creato un regolan, il qual habbi ad esercitar l'officio suo, secondo 'l solito, fedelmente et realmente, et similmente un sindaco, il qual similmente faccia l'officio suo fidelmente et realmente, et cerchi l'utile del commune a tutto suo potere; et similmente alli suoi tempi, secondo 'l suo solito, ogn'anno sian messi li saltari, alli quali sia dato 'l giuramento per il regolan de far l'officio suo realmente secondo 'l suo solito.

2. Han statuido et ordenado che, quando venirà occasione et sarà bisogno far et convocar la regula, il regolan over sindaco de Samon habbia authorità di cometter alli saltari ch'habbino a convocar la regola de fuoco in fuoco, et li ditti saltari sian obligati, de commission del ditto regolan over sindaco, come di sopra, andar de fogo in fuoco a comandar li vicini dell'università preditta a regula per l'ora et giorno che gli sarà commesso, et le regole debbano esser fatte et congregate nella villa de Samon dove alli vicini parerà più comodo; et se li saltari non faranno il debito suo come di sopra et non obediranno, siano condannati in lira 1 da Maran per uno et per cadauna volta, da esser applicada per la mità al regolan et la mità al commune.

3. Han ordenato et statuito che se li homini della communità predetta saranno comandati a regula come di sopra et non compariranno al tempo debito, caschino et debbano cascar et esser puniti nella pena de lira 1 per volta et per ogn'uno, da esser applicada per il 3° al

²⁴⁰ Possono.

²⁴¹ Togliendo, cancellando.

regolan, il 3° al commune et l'altro terzo alli saltari.

4°. Item han statuido et ordenado che 'l regolan sia obligado ogni venardi de maggio far accomodar et aconciar²⁴² le strade solite per li huomini da Samon a piovego, secondo 'l solito, et debbi far comandar per li saltari detti huomini de Samon de fuogo in fuogo ad accomodar dette strade, et quelli che mancheranno et non anderanno alle strade alli suoi debiti tempi et hore, sian puniti in lira 1 per volta et per cadauno, da esser applicada ut supra,²⁴³ et se 'l regolan mancasse di far aconciar ogni venerdì le strade, come de sopra, over alcun venerdì, sia punito in lire 2 per volta, da esser applicada la mità al commune et l'altra mità alli saltari; et similmente se li saltari mancassero de comandar li huomini, come di sopra in tutto over in parte, da legittimo impedimento in fuori,²⁴⁴ siano similmente puniti in lire 2 per uno et per ogni volta, da esser applicada la mità al commune et la mità al regolan, et così anco se mancheranno ditti saltari in altre cose necessarie et bisognose.²⁴⁵

5°. Han statuido et ordenato che da santa Maria de marzo in poi fin a san Pietro tutte le strade consortali della campagna siano regulade, et chi le userà in tal tempo senza licentia sia punito in grossi otto per volta, da esser applicada per la mità al regolan, et la mità alli saltari se essi faranno il pegno, se non all' commune,²⁴⁶ eccettuando però, et volendo, che si possi andar per ditte strade in ditto tempo per semenar li luoghi solamente, et non per altro. Da san Piero in drio, poi, li consorti delle ditte strade possino usarle per bisogno delli suoi campi, cioè per menar ledame, arar, semenar, condur le sue robbe et simil cose, et conducendo le bestie zonte senza danno d'altri, ma non gli possino andar disgiunte et per pascolar, sotto la pena predetta.²⁴⁷

6. Item hanno statuido et ordenado che li pradi grassi siano et s'intendino esser regoladi da santa Maria de marzo, et li pradi magri il primo giorno de maggio, riservandosi però la comunità raggion di poter prorogar et abreviar il tempo come gli parerà esser bisogno, sì come per il passato è statto loro consueto.

7°. Han statuido et ordenato che se si troveranno bestie de sorte alcuna dar danno o in campi o pradi et possessioni d'alcuno, o pascolar in luoghi regoladi et banditi, perdino di pegno come seguita, et oltre ciò il patrone over patroni del bestiame siano obligadi emendar et refar il danno a chi l'haverà patido, cioè: prima, li boi perdino di pegno carantano

²⁴² Come *conzar*, cioè sistemare.

²⁴³ Come sopra.

²⁴⁴ Ad eccezione che non ci sia un impedimento giustificato.

²⁴⁵ Se non provvedono ai loro compiti e non fanno ciò che è necessario per il bene della comunità.

²⁴⁶ La multa va cioè suddivisa tra il regolano ed i saltari, se sono questi ultimi che denunciano l'infrazione, altrimenti tra il regolano e l'amministrazione comunale.

²⁴⁷ Le strade consortali di campagna sono bandite agli animali dal 25 marzo al 29 giugno; si può passare con le bestie da tiro solo per andare nei propri campi a seminare, e da giugno in poi anche per fare altri lavori come portare letame, arare ecc., ma mai comunque con animali slegati e per pascolare.

uno per capo; le vacche et vedelle similmente carantano 1 per capo; asini o asine, carantani 2 per capo; cavalli o cavalle, de giorno carantani 4 per capo, de notte veramente lire 5, et questo solo delli cavalli et cavalle et non d'altri animali; porci, carantani 2 per capo; pegore, se saranno sin a .x. perdino de pegno quatrini duoi per capo, videlicet quatrini 2 per capo; da dieci in su lire 2, carantani -, quatrini -, per chiapo; et questi pegni s'intendono de giorno, di notte veramente perdino de pegno 'l doppio, eccettuando li cavalli, quali hanno da perder pegno de notte lire 5, come di sopra, per cause considerabili; quali pegni siano applicadi il 3° al regolano, il 3° al commune, et l'altro terzo alli saltari.

8. Han statuido et ordenado che se si ritrovarà uno over una far herba, batter o coglier nose, pomi et altri frutti nelli luoghi et possessioni d'un altro, perda de pegno lira 1 per volta da esser applicada ut supra.

9. Item han statuido et ordenado che se 'l si ritrovarà alcuno tor uva, o coglier o batter castagne nelle possessioni d'un altro, perda de pegno lire 3 per volta da esser applicade ut supra, et debbi emendar il danno, et questo di giorno, di notte veramente perdi de pegno lire 5.

.X. Han statuido et ordenado che se si trovasse alcuno romper o portar via stropaglia d'un altro caschi in la pena di lire 3 per volta, da esser applicada ut supra, et sia obligato a tutte sue spese reffar un'altra bona stropaglia in ditto luogo.²⁴⁸

.XI. Item han statuido et ordenado che le bestie armentali che non tirano siano et s'intendino esser bandite dalla campagna et debbano star fuora della campagna et andar all'armento, et ogni volta che saranno trovate alla campagna, perdano de pegno lira 1 per capo, da esser applicada come di sopra, riservando però le bestie zotte over qualche vedello che non podesse ben caminare; le quale però debbano esser mostrate al regolano et da lui recognosciute se han difetto legittimo, o non, et havendo legitimo difetto, il detto regolano gli debbi assignar un pascolo; et così anche delle bestie da carne.

.XII. Item han statuido et ordenado che se si ritroverà alcuno forastiero et non vesino²⁴⁹ della comunità de Samon coglier, batter over scorlar²⁵⁰ castagne nella regola et Castegnè²⁵¹ de Samon, perdi de pegno lire 5 per uno et per ogni volta, et perdi le castagne; volendo et ordinando ch'ogni vicino degno di fede, ancor che non sia saltaro,²⁵² possi

²⁴⁸ Oltre a pagare la multa, c'è l'obbligo di rifare le recinzioni rovinate o rubate, e di rifarle bene.

²⁴⁹ Vicino.

²⁵⁰ Scuotere, scrollare gli alberi perché ne cadano i frutti.

²⁵¹ Si riferisce forse ad una località dove c'è un'elevata concentrazione di castagni (lo stesso toponimo si ritrova a Bieno).

²⁵² Cioè, anche se non è saltaro. Si è già visto che qualunque vicino ha la facoltà di denunciare questo tipo di reati; addirittura, come in questo caso, applicare multe ai forestieri colti in flagrante a rubare castagne, con l'obbligo però di avvisare il regolano e giurando sul fatto.

far pegno a detti forastieri, denotando però il pegno fatto al regolan, con suo giuramento.
.XIII. Item han statuido et ordenado che niun vicin dell'università de Samon debbi né possi tuor in casa forastieri al tempo de racogliere castagne, per racogliere delle castagne per si²⁵³ o per loro, né favorir o spalezar²⁵⁴ forestieri, sotto pena de lire 5, da esser applicada ut supra; et nientedimeno quel tal forestiero perda 'l pegno, secondo 'l tenor del capitolo precedente.²⁵⁵

.XIII. Item han statuido et ordenado che niun vicin possi batter castagne nella regola et Castegnè de Samon se non una volta alla settimana, cioè 'l sabbatho, et non in altro giorno; acciò tutti sappino il giorno che si può batter et puossi haverne beneficcio et cogliere castagne piacendogli, et quello o quelli che contrafaranno perdino o perdi de pegno lire 3 per uno et per ogni volta, da esser applicado come di sopra.

.XV. Item han statuido et ordenado che se o vicino o forastiero guastasse o tagliasse un castegnaro caschi in la pena de lire 5 per ogni piè de castegnaro, et tagliando o guastando rami caschi in la pena de lire 3 per ramo et per ogni volta, da esser applicada come di sopra, et li ditti castegnari o rami siano del commune; et similmente anco se cascasse per fortuna²⁵⁶ alcun castegnaro, uno o più, over rami, quello o quelli siano del commune et vadino in utile di ditto suo commune.

.XVI. Item han statuido et ordenado che se si ritrovarà alcuno haver scaloni over pali de castegnaro, over altra sorte de legname de castegnaro in casa sua over nelle sue possessioni, sia obligato far legittima fede al regolan et sindaco de Samon dove ha tagliato tal legname, et non lo facendo si presumi et intendi che l'habbi fatto su 'l commune preditto, et caschi in la pena de lire 3 per scalon, et lira 1 per palo et lire 5 per carro d'altra sorte de legname de castegnaro, per ogni volta, et perdi il legname; qual legname sia del commune et la pena sia applicada come di sopra.

.XVII. Item vedendo et considerando che li boschi de detta sua comunità vengono al meno, han statuido et ordenado che niun vicino della comunità de Samon possi vender legne da fuoco a forastieri fuori della sua villa de Samon, et quelli che contrafaranno caschino nella pena de lire 2 per ogni carro de legne et per ogni volta, da esser applicada come di sopra; volendo però che se qualche pover vicino per qualche suo bisogno dimandasse licentia al regolan et sindaco de Samon insieme de poterne vender un carro o doi in circa all'anno, ch' il regolano et sindaco insieme, conosciuta la necessità, possino et debbino dargli licentia de venderne, come a loro sindaco et regolan parerà per sua conscientia esser honesto.

²⁵³ Sé.

²⁵⁴ Spalleggiare, dare appoggio e copertura ai forestieri rei.

²⁵⁵ Cioè paghi la multa come stabilito dal capitolo precedente, il n. 12.

²⁵⁶ Per caso (in latino *fortuna* significa anche caso, fatalità).

.XVIII. Item han statuido et ordinado che se alcuno, o per sorte o apostata, voltasse o butasse una preda²⁵⁷ over più d'una nella possessione d'un altro, debba subito levarla o levarle fuora, et altrimenti caschi nella pena de lira 1, da esser applicada ut supra, et se haverà dato danno debbi emendar il danno, et nientedimeno sia obligato levarle fuori.

.XIX. Item hanno statuito et ordenato ch' 'l regolan sia obligato, da santa Maria de marzo, far comandar per li suoi saltari la regola secondo 'l solito, et insieme con li vicini proveder de trovar un armentaro, dando all' armentaro li capitoli infrascritti,²⁵⁸ videlicet:

che l' armentaro non debba andar con le bestie de l' armento nelli luoghi banditi, cioè su nelle sponde della valle et nelli slavinadi de Fazé;²⁵⁹

item se per causa del' armentaro si pericolasse qualche bestia, che 'l ditto armentaro sia obligato pagarla;

item che si debbi dar un compagno sufficiente al ditto armentaro, et lui debba accettarlo a rodolo secondo 'l solito, et se paresse al ditto armentaro che 'l compagno non fusse sufficiente²⁶⁰ non debbi accettarlo, ma lo debbi mostrar al regolan over sindaco, over qualche altro vicino huomo da bene, il qual debbi giudicare se è sufficiente o non; et non essendo sufficiente, quello a chi toccha dar il compagno²⁶¹ debba darne un altro, altrimenti caschi nella pena de lire 3 per ogni giorno, et occorendo che per ciò pericolasse o si perdesse qualche bestia, sia obligato a pagarla;

item che se 'l si perdesse qualche bestia l' armentaro insieme con il compagno over colui che ha l' armento quel giorno, et con il patron della bestia, siano obligati insieme andar a cercarla usando diligenza.

.XX. Item hanno ordenato et suatuito che le pegore non possino andar o venir su 'l comunale sin alla vigilia de santo Bartholomeo, sotto pena de lire 5 per chiapo et per ogni volta, da esser applicada ut supra.

.XXI. Item han statuido et ordenado che se alcuno volterà aqua fuori del suo ghebo²⁶² per condurla ad una sua possessione, et la condurrà per la strada, caschi nella pena de lira 1 per ogni volta, da esser applicada ut supra.

.XXII. Item hanno statuido et ordenato che ogn' uno, intendendo delli vicini, degno di fede

²⁵⁷ Pietra.

²⁵⁸ Dandogli le seguenti disposizioni cui attenersi.

²⁵⁹ La denominazione stessa di *slavinadi* (da *slavin*, frana, franamento) rimanda ad una zona dove in passato vi erano stati dei franamenti, verso Casetta e la località delle Pozze, probabilmente caratterizzata dalla presenza di grossi massi affioranti e dunque troppo pericolosa per l'incolumità delle bestie.

²⁶⁰ Si fa nuovamente notare che l'aggettivo indica qui la validità e la capacità lavorativa di una persona.

²⁶¹ A turno i vicini che hanno bestie d' armento devono affiancare all' *armentaro* un aiutante valido e, se non risulta esserlo, sostituirlo con uno più capace; sono altrimenti costretti a pagare i danni che quest'ultimo, con la sua inesperienza od inettitudine, potrebbe provocare al bestiame.

²⁶² E' il "letto del torrente" (PRATI, op. cit., p. 75).

XXVII

non statuto et ordinato che alcuno tanto uomo
 quanto a tre monte non pagare debbi per se uero
 ne per altri facciar a uenire teste alcuna dalla
 citta de' muratori con gli altri della citta
 de' pagani legittimo d'ora monte et altri
 non pagare per el monte. In a la citta et
 quelli de' pagani eccetto per se alcuni non
 hanno diritto de' qualibet lavoro et fabrica et reparare
 de' pagani che in due o tre parti tagiarne e
 farne tagliar et bisogno come se sopra presentato
 pero prima el giudice ha ragione et dimandando
 licenza effermandole el bisogno et grata della licenza
 che gli effercario et quello o gli altri contrataranno
 non dimandare licenza quanto in tagliar et tagliar
 puo del bisogno siano o sia castigati e castigati
 nella pena de' 30 y peccato et peccaduna multa
 da esser applicada al re et se i giudice si mostrasse
 allegato in castigar gli che contrataranno a
 castigarli d'ora in la pena redema qual gli
 sia tal decora tolta et applicada al re et otre reu
 detto giudice habba causa et prece che li lavoro
 no siano castigati et esse no penada et risuano.

XXVIII

Et hanno ordenato et statuto che tutti le peguare
 da samon si quali uentreranno da s' iuca in due
 pascolas et la campagna con le sue peguare debbano
 et siano obligati pagar solto vno da samon per
 cadaun capo qual unari debbiano esser posti a pagar
 la guardia del castello.

XXIX

Et hanno ordenato et statuto che niuna sorte di
 bestia come montato cioe ne peguare ne capre debbi
 apesi pascolare in le Anuani et alli Colli et se se
 trouara de' tali sorte bestie come pascolare in ditte
 luoghi per de peguare se saranno fin a dieci quatuor
 doi et capi et da dieci in su 3 y chiapo et ogni volta
 da esser applicada al re.

XXX

Et hanno ordenato et statuto che la campagna
 piantada da vigna sia s'intenda et habba per

XXXI

XXXII

XXXIII

Regi

che ritroverà bestiami nelle sue possessioni far danno, parandole²⁶³ dal regolan possi farsi pagar dal patron del bestiame 'l danno, facendolo stimar secondo 'l solito.

.XXIII. Item han statuido et ordenato che coloro ch'hanno possessioni appresso o coherenti²⁶⁴ al comunale over alle strade, debbano stropar ditte possessioni sufficientemente; et se ditta possession non sarà stropada sufficientemente, et che per tal causa venisse dato danno in una possessione d'un altro, che colui ch'ha la possessione non stropada debba pagar il danno al patiente, et oltre ciò caschi nella pena de lire 2 da esser applicada ut supra; et se venisse pascolato o dannificado ditto luogho non stropado, alcun non sia obligato pagar ditto danno, né caschi in pena, se non gli tendesse a posta; in quel caso, quello che li tendesse a posta fusse obligato pagar il danno et la pena, riservando però li luoghi, che fin qui non son stati soliti a esser stropadi, perché con difficoltà si possono stropare.

.XXIV. Item han statuido et ordinato che ogn'uno puossi tenir un paro, duoi et anco trei de bestie da zontura, havendone bisogno però, et non altrimenti, et quelle mandar al pascolo della campagna, mentre però non le tenghi con malitia, ma per bisogno; et se si trovasse ch'alcuno tenisse parte de ditta zontura con malitia per poter pascolare, et che non avesse bisogno, per ogni volta che saran trovate dette zonture nella campagna perdi de pegno lira 1 per capo, d'esser applicada ut supra.

.XXV. Item han statuido et ordenato, che per tutte le bestie bovine, tanto per le zonture quanto per le altre bestie armentili, li vicini siano obligati far l'armento, et tanto quelle che si manderanno in monte, quanto quelle che si tengono a casa et mandano all'armento; et così anco si debbi pagar il salario dell'armentaro, et similmente far le spese al ditto armentaro et compagno, et se alcuno recusasse et non volesse fargli le spese al modo preditto, il regolan debbi et possi metter detto armentaro et compagno a danni, spese et interesse di colui a chi tocca l'armento et recusa.

.XXVI. Item han statuido et ordenado che se alcuno tolesse un paro de bestie da zontura a usare, et con quelle farà li fatti suoi et pascolerà nella campagna, quel tal che tol ditta zontura sia obligato far et pagar l'armento et armentaro, secondo 'l tenor del capitolo soprascritto.

.XXVII. Item han statuido et ordenado che alcuno, tanto vicino quanto altrimenti, non possi o debbi per l'avenire tagliar o far tagliar laresi de sorte alcuna, dalla cima de Primaluna, cominciando dalla fontanella de Regaise, seguitando drittamente sin alla cima delli sassi verso sera, et niun hora, fin alli confini de quelli da Strigno; eccettuando però se alcuno vicino avesse bisogno de qualche larese per fabrica o reparatione delle sue case, che in

²⁶³ *Parà* significa spingere, mandare avanti il bestiame.

²⁶⁴ Confinanti (dal verbo latino *cohaereo*).

quel caso possi tagliarne o farne tagliar per bisogno, come de sopra, presentandosi però prima al sindaco da Samon et domandandoli licenza, esprimendoli il bisogno et quantità delli legni che gli bisognano; et quello o quelli che contrafaranno, sì in dimandar licenza quanto in tagliar o tagliar più del bisogno, siano o sia castigati o castigato nella pena de lire 5 per peccha et per cadauna volta, da esser applicada ut supra; et se 'l sindaco si mostrasse negligente in castigar quelli che contrafaranno a questo capitolo, incorri lui in la pena medema, qual gli sia dal regolan tolta, et applicada ut supra. Et questo acciò ditto sindaco habbia causa di proveder che li laresi non siano destrutti, per esserne penuria et bisogno.²⁶⁵

.XXVIII. Item hanno ordenado et statuido che tutti li pegorari da Samon, li quali si ritrovaranno da santo Luca in drio pascolar per la campagna con le sue pegore, debbano et siano obligati pagar soldo uno da Maran per cadaun capo, qual dinari debbiano esser posti a pagar la guardia del castello.

.XXIX. Item hanno ordenato et statuido che niuna sorte de bestiame menuto, cioè né pegore né capre, debbi o possi pascolar in li Arveni et alli Colli, et se si trovarà di tal sorte bestiame pascolar in ditti luoghi, perdi de pegno, se saranno fin' a dieci, quatrini doi per capo, et da dieci in su lire 3 per chiapo, per ogni volta, da esser applicada ut supra.

.XXX. Item hanno ordenato et statuido che la campagna piantada da vigne sia, s'intenda et habbia per regolada tutto 'l tempo dell'anno,²⁶⁶ itache con sorte alcuna de bestiame non se gli possa pascolar, et chi contrafarà perda de pegno lire 3 per capo et per ogni volta; dichiarando però che su 'l suo et nelli suoi luoghi ogn'uno possi pascolar mentre non tocchi quello delli altri, qual pena sia applicada ut supra.

.XXXI. Item hanno statuido et ordenado che li pradi dalla Costa siano et s'intendano banditi da santo Bartholomeo sin a santo Michele, itache con sorte alcuna de bestiame non se li possa andar a pascolare, eccettuando la zontura, per la qual zontura si riserva per detto tempo quel pascolo; et se in detto tempo si ritrovarà bestie d'altra sorte in detto luogo, perdino de pegno et caschi nella pena come nel 7° capitolo.

.XXXII. Item han statuido et ordenado che se 'l si trovarà alcun forastiero con suo bestiame, over il suo bestiame de' forestieri, pascolar nella regula et pertinenze de Samon o sia su 'l commune o nelli luoghi de' particolari,²⁶⁷ perdi de pegno et caschi nella pena, se saran pegore over capre, de carantani uno per capo, se sarà boi, vache, asini o cavalli, lire 3 per

²⁶⁵ Cioè, se il sindaco si mostra negligente nell'applicare questa pena, è multato lui stesso dal regolano ed incorre nella medesima pena; questo provvedimento è necessario perché il sindaco sia ben motivato a proteggere il patrimonio dei larici, dal momento che di questo tipo di pianta c'è penuria e necessità.

²⁶⁶ Vi è sempre proibito pascolare, perché le viti non abbiano danno dagli animali, a meno che uno non decida di farlo sulle sue proprietà.

²⁶⁷ Nelle proprietà dei privati, dei singoli vicini.

capo et per ogni volta, da esser applicada ut supra; et se daran danno a particolari siano obligati pagar anco il danno.

.XXXIII. Item hanno statuido et ordenado che 'l regolan debbi per vincolo del suo giuramento tener la regola dritta et far pagar a tutti indefferentemente, maxime la parte ch'aspetta al commune, non perdonando ad alcuno, acciò niuno si puossi dolere; et la ditta parte del commune sia messa alla colta et irremisibilmente scossa, et trovandosi ch'el regolan mancasse o sparagnasse ad alcuno, il detto regolan incorra nella pena de lire 5 per ogni volta, da esser applicada la mità al commune et l'altra mità al denunciante; et quello o quelli a chi sarà statto sparagnato, sia nientedimeno obligato pagar il pegno o pena.²⁶⁸

.XXXIV. Item han statuido et ordenato che ogn'anno da santo Michele fin a san Georgio sia posto un capraro, il qual vada a rodolo da quelli ch'hanno capre <et questi> siano tenuti dargli un compagno che sia sufficiente per custodir ditte capre, il qual debba haver le spese et esser pagato da quelli ch'hanno capre alla ratta del numero delle capre, et come si osserva con l'armento, et il regolan sia tenuto proveder di ditto capraro dandogli l'ordine infrascritto cioè: che ogni volta che, se per negligentia del capraro per atender a qualch'altro suo exersitio²⁶⁹ per sua utilità et non attender alle dette capre, perisse qualche capra da mala bestia o altrimenti, il detto capraro sia tenuto pagar dette capre andatte de male, et similmente per sua causa le capre andassero et dessero danno ad alcuno, il detto capraro sia tenuto pagar il danno.

.XXXV. Item hanno ordenato et statuido che da niun tempo del'anno le capre non debbino né possino andar a pascolo dalla via de Sendra, che va da Samon a Bien in zo; et se si ritrovaranno capre dalla detta via in zò perdino de pegno lira 1 per capo, da esser posto il pegno integralmente alla colta. Et similmente vogliono che sia regulado 'l col dalle Vigne per le capre et pecore, et chi contrafarà perdi de pegno ut supra, et così anco che sia bandito et regulado per le capre per tutto 'l tempo dell'anno, dalla via de monte che se parte dalla villa per andar alli Campegoe in zoso fin alla Crosetta, sotto la pena predetta. Quali ordeni, statuti et capitoli furno fatti et ordinati per li soprascritti homini et vicini della comunità de Samon, et per mi Antonio de Rippa nodaro, de loro mandato et preghiere,

²⁶⁸ Il regolano deve amministrare la sua carica pubblica rettamente, come ha giurato, e non abusare del suo potere a favore o a scapito di qualcuno, applicando le multe imparzialmente di modo che nessuno possa contestare o lamentarsi, con particolare riguardo al riscuotere la parte delle multe che va a favore del comune e che viene utilizzata per pagare la *colta*, la tassa annuale da sborsare ai dinasti di Ivano; e se il regolano risparmierà ("*sparagnarà*") a qualcuno una pena, questi devono entrambi pagare una multa.

²⁶⁹ Esercizio, nel senso di attività, faccenda.

²⁷⁰ Indica l'anno. Nei documenti medievali, infatti, nella datazione l'anno era generalmente espresso con i numeri ordinali (ad es. 1192 era reso con *anno millesimo centesimo nonagesimo secundo*).

scritti et d'uno in uno letti et publicadi, et per essi laudati et ratificadi nel luogho soprascritto, alla presentia delli testimonii soprascritti, a dì, millesimo²⁷⁰ et indittione preditta.

Rogando mi nodaro che de tutto ciò ne debbi far publico instrumento.

Laus Deo.

Locus signi Ego Antonius filius quondam spectabilis domini Ioannis Baptistae de Rippa, publicus imperiali auctoritate notarius iudexque ordinarius, et inpresentiarum capitaneus castrì Ivani, suprascripti instrumenti exemplum sindico communitatis Bleni pro interesse sui communitatis petenti, virtute declarationis nobili et excellentis domini vicarii, tradidi, exemplatum ex meo originali per alium scriptorem, me interim aliis occupato, collacionatum t(ame)n de quo instrumento ego rogatus fui, scripsi et publicavi.

In quorum fidem.

Evangelista Crottus notarius fideliter scripsit et exemplavit. In quorum fidem.²⁷¹

²⁷¹ “Posto del *signum tabellionis*. Io Antonio, figlio del defunto spettabile signor Giovanni Battista de Rippa, pubblico notaio per autorità imperiale e giudice ordinario, e al momento capitano di castel Ivano, ho consegnato una copia del soprascritto documento al sindaco della comunità di Bieno che lo ha richiesto per interesse del suo comune, in virtù della dichiarazione del nobile ed eccellente signor vicario, < copia > trascritta dal mio originale da un altro scrivano, essendo io in quel mentre occupato in altre cose, confrontata tuttavia con questo documento per il quale sono stato chiamato, ho scritto e pubblicato. In fede.
Evangelista Crotto notaio scrisse e copiò fedelmente. In fede”.

GLOSSARIO

Allemano: tedesco.

Antón: striscia di fieno che si fa falciando, il fieno di una passata.

Aplicar: si dice delle multe per indicare chi le riscuote, a beneficio di chi vanno.

Armentaro: la persona incaricata di condurre i bovini di tutta la comunità al pascolo.

Batter (batre): percuotere un albero con dei pali sottili (*perteghe*) per favi cadere i frutti maturi.

Biave: prodotti delle coltivazioni cerealicole.

Binàr: raccogliere.

Brolo: prato antistante la casa, generalmente con alberi da frutto; anche frutteto.

Carantano: moneta il cui nome deriva da quello antico della Carinzia (Carantana o Carentana): si tratta infatti di una nuova denominazione data al grosso tirolese (o tirolino) quando i conti del Tirolo divennero anche duchi della Carinzia. Pare che il carantano, oltre che con il grosso, coincida anche con il soldo ed il *Kreuzer*.

Carga: carico che una persona può portare; gran quantità.

Carta di regola: lo statuto che contiene le norme che i componenti di una comunità devono rispettare per quanto riguarda la vita quotidiana, la convivenza e l'uso delle risorse ambientali ed economiche, che stabilisce i loro diritti e doveri e l'organizzazione comunale.

Cassar: cancellare.

Cavo: capo di bestiame.

Cazacollo: probabilmente come *cazzarolo*, *parador*, guardiano che spinge il bestiame in cammino.

Charta: documento dispositivo che è fonte e prova di diritti.

Chiapo (oggi *s'ciapo*): branco, soprattutto di pecore.

Chiesura o **cesura**: prato chiuso da muri, con alberi da frutto.

Coherente (dal latino *cohaereo*): confinante.

Colletta: tributo.

Colmello: gruppo familiare, divisione di un paese o di un comune.

Colta: tassa pagata annualmente al castello d'Ivano da ogni comunità.

Comenzàr (oggi *scomenziàr*): cominciare.

Conzar: pulire, sistemare (ad esempio le strade).

Còrdo: il secondo taglio del fieno.

Crosèra: ampio incrocio di strade.

Curàr: ripulire i prati dai sassi, dai rami e dalle foglie.

Descrepante: discordante, contrastante.

Desmontegàr: ricondurre il bestiame a casa dopo che ha passato l'estate sulle malghe.

Differentia (latino): lite, controversia.

Disgionto: slegato, non aggiogato (detto di bestie).

Dominus (latino): signore.

Dontàr: aggiungere; unire, attaccare, aggiogare.

Drio: dietro; es. *drio 'l bosco*=lungo il bosco; come espressione di tempo, *in drio* = in poi, in avanti; es. *da S. Michele in drio*: dal 29 settembre in poi.

Emendare: letteralmente, correggere; *emendar un danno*: riparare a un danno compiuto.

Fabricar: costruire, soprattutto case, o ripararle.

Fassinazzo: grande fascina di legne.

Faso: fascio di legna, fieno ecc.

Fatione: la fassione è l'elenco delle entrate e delle uscite fatto dallo stesso proprietario a scopo fiscale.

Feno (oggi *fen*): fieno (falciato generalmente in giugno), la prima fienagione.

Festività religiose citate nei documenti:

Annunciazione della beata vergine Maria, 25 marzo;

S. Giorgio, 23 aprile;

SS. Pietro e Paolo, 29 giugno;

S. Bartolomeo, 24 agosto;

S. Matteo, 21 settembre;

S. Michele arcangelo, 29 settembre;

S. Giustina, 7 ottobre;

S. Luca, 18 ottobre;

Ognissanti, 1 novembre;

S. Martino, 11 novembre.

Fogo: focolare, nel senso di famiglia, nucleo familiare, casa. *De fogo in fogo:* di casa in casa.

Forèsto: forestiero, chiunque non fa parte del nucleo originario della comunità e quindi non gode dei beni collettivi.

Fratta o frata: bosco tagliato; *far frata, fratar:* tagliare radicalmente tutte le piante di una porzione di bosco.

Frua: prodotto dei campi, ma anche fieno.

Galdir: godere (termine antico).

Ghèbo: letto di torrente.

Giesa: chiesa.

Gius, iure (latino *ius*): diritto.

Grappa (oggi *grapa*): erpice.

Greziva (terra): terreno non lavorato, incolto.

Impune (latino): senza essere punito.

Indizione: periodo cronologico di 15 anni, adottato specialmente nel calendario ecclesiastico: per ciascun ciclo gli anni sono numerati singolarmente da 1 a 15 anni, per ricominciare poi da 1. Questo modo di indicare l'anno risale ai primi secoli dell'era cristiana (si usò a partire dal 313 dopo Cristo) e derivò probabilmente da un ciclo di imposizioni tributarie.

Infrascritto (dal latino): sottocitato, seguente.

Instare: insistere nel chiedere.

Instrumento: documento (latino *instrumentum*).

Ita (latino): così.

Item (latino): e ugualmente, e parimenti; congiunzione latina usata generalmente all'inizio di ogni capitolo per indicare che si va a capo e si passa ad una nuova disposizione.

Làrese: larice.

Làtola: pertica, palo lungo e sottile, adatto per fare le recinzioni.

Libito: arbitrio, piacere.

Manèra: accetta.

Maran: riferito alle lire (o *libre*) poiché si usano generalmente le monete di Merano.

Montegàr: condurre all'alpeggio (*a monte*) le bestie, all'inizio dell'estate.

More solito (latino): secondo il solito.

Morigerato: aggettivo riferito alle leggi, che si definiscono spesso come adattate nel contenuto ad altre preesistenti (dal verbo latino *morigeror*, adattarsi a).

Negocio: attività.

Nodaro (dal latino *notarius*): notaio.

Nogàra (oggi *noghèra*): il noce.

Nosa: la noce.

Novale: campo o vigna dissodati di fresco.

Olsar: osare (termine antico).

Paràr: condurre, mandare avanti, detto specialmente riguardo alle bestie (anche nel toscano ha lo stesso significato).

Particolari: privati, singole persone.

Patiente: colui che subisce un danno (dal verbo latino *patior*, subire, patire, tollerare).

Pècha: pezzo di legno.

Peòn: base del tronco di una pianta.

Perdere de pegno: nel senso di prendere una multa.

Periuro (dal latino): spergiuro.

Pezzo: abete rosso.

Pié: nel senso di *peòn*, base del tronco di una pianta.

Pióvego (dal latino *publicum*): prestazione lavorativa gratuita a favore del comune. Rientra nei doveri dei vicini.

Preda: pietra.

Prohemio (dal latino): introduzione.

Punti cardinali: per indicarli, sono usate spesso le espressioni *a doman*, a Est; *a sera*, a Ovest; *a mezodi*, a Sud; *a monte*, a Nord.

Puto: bambino.

Quondam (abbreviato *q.* o *qn.*, *qm.*): defunto, fu. Si usa però generalmente nei patronimici, ad esempio *Ioannes filius quondam* (o solo *quondam*) *Petri*, ossia Giovanni figlio del fu Pietro.

Raggion: diritto, competenza.

Ragnese (rainese): nome italiano del fiorino del Reno (*Rheinenser Gulden*), suddiviso anche in 54 carantani o 4 troni e ½.

Refâr: risarcire.

Regola: 1) la carta di regola, lo statuto; 2) l'assemblea generale dei vicini; 3) il territorio spettante alla comunità.

Regolano: rappresentante della comunità per quanto riguarda l'amministrazione interna; costituisce l'autorità più importante nell'ambito comunale, è giudice e ha la facoltà di indire e presiedere le regole.

Regolâr: lo stabilire i tempi ed i luoghi nei quali è bandita la presenza di animali che pascolano nella campagna, per evitare danni a piante e coltivazioni.

Ródolo: turno; l'espressione *a rodolo* significa a rotazione, a turno.

Rogazione: formula con la quale il rogatario attesta di avere scritto dietro richiesta e in presenza del rogante (la persona o ente che chiede sia fatto il documento).

Roza (oggi *roda*): piccolo rio, rigagnolo.

Sagana: fascina di legne che si trascina.

Sagrà: cimitero.

Saltaro: persona (generalmente in numero di due o più) preposta alla custodia dei boschi e dei campi, col compito di denunciare e stimare i danni e riscuotere le multe. Riunisce per così dire le incombenze del guardaboschi e del messo comunale.

Scàndole: assicelle sottili usate come tegole per ricoprire i tetti.

Sindico (sindaco): rappresentante della comunità soprattutto nel trattare con l'autorità superiore e gli altri comuni.

Saràr o **seràr:** chiudere.

Scalón: grosso palo, specialmente di legno di castagno.

Scodre, scodir (part. pass. **scosso**): riscuotere (detto di tasse).

Scorlàr: scuotere un albero perché ne cadano i frutti.

Sedime: terreno accosto alla casa.

Siegàr: falciare.

Signum tabellionis (latino), abbr. S. T. : letteralmente contrassegno del notaio, simbolo personale e personalizzato di ogni notaio.

Sora: sopra.

Spalezàr: appoggiare, spalleggiare.

Sparagnàr: risparmiare.

Stéora: tassa, imposta.

Stimador: colui che ha il compito di stimare i danni arrecati ai beni comuni e di eseguire perizie in genere.

Strancàgio: legno che si scaglia sugli alberi per far cadere i frutti.

Stropàglia o **stropàgia** (oggi *stropàia*): recinzione di legno.

Stropàr: chiudere, recintare (come *sarar*).

Stua: stanza riscaldata.

Sufficiente: bravo, capace, abile.

Suso: su.

Taiói: pezzi di tronco tagliati corti per facilitarne il trasporto.

Tamen (latino): tuttavia.

Tassa: frasche, ramicelli (generalmente di abete).

Teriero: sinonimo di vicino, cioè appartenente alla comunità.

Termenàr: stabilire i confini dei terreni (*piantar termini*).

Tessera: probabilmente, nel senso di tassa.

Tor: prendere.

Tri: tre (secondo A. Prati usato un tempo a Selva, Grigno, Tezze, e talvolta in Tesino).

Troni: le lire Tron di Venezia (dal doge Nicolò Tron che coniò la lira d'argento). Un tron è anche diviso in 12 carantani.

Trozo (oggi *trodo*): viottolo, sentiero.

Università: l'insieme di tutti gli abitanti del paese, la comunità.

Urbario: libro dei terreni coltivati, ossia dei redditi fondiari, dunque un elenco di beni stabili appartenenti ad enti e famiglie.

Ut supra (latino): come sopra.

Vaón: svano d'entrata di un campo o di un terreno.

Viazo (oggi *viado*): viaggio, tragitto.

Vicario: giudice ordinario della giurisdizione.

Vicinìa: l'insieme degli abitanti di un paese che godono di atavici diritti.

Vicino: membro della comunità originaria che detiene determinati diritti e doveri.

Videlicet (latino): cioè, vale a dire.

Villa: nel linguaggio medievale, paese, villaggio, piccolo centro rurale.

Vodo: vuoto.

Vulgarizar: tradurre dal latino in volgare, ossia nell'italiano dell'epoca.

Ziesa: cespuglio, arbusto.

Zobbia: giovedì.

Zontura o **zonta:** le bestie da tiro aggiogate (il contrario è *disgionta*).

Zotto (oggi *zòto*): zoppo.

Zugno: giugno.

Zurado: generalmente è sinonimo di uomo del (dal) giuramento; spesso in numero di dodici, sono scelti presumibilmente tra persone stimate nella comunità, e formano una sorta di consiglio all'interno dell'amministrazione comunale.

Zuso (o **zoso, zò**): giù. *Di un anno in zoso*, di meno di un anno d'età, letteralmente "di un anno in giù".

BIBLIOGRAFIA

Sulle carte di regola:

CAPUZZO, Ester, *Carte di Regola e usi civici nel Trentino*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», a. LXIV, 1985, fasc. IV, pp. 371-421.

Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine, a cura di Fabio Giacomoni, 3 voll., Milano, Jaca Book, 1993.

NEQUIRITO, Mauro, *Le carte di regola delle comunità trentine. Introduzione storica e repertorio bibliografico*, Mantova, Arcari, 1988.

PELLIZZARO, Baldassare, *Pieve Tesino e la sua vicinia*, Borgo, Marchetto, 1994 (ediz. orig.: Trento, Scotoni e Vitti, 1894).

ZIEGER, Antonio, *Vicende e carta di regola della comunità di Scurelle*, Trento, Alcione,

1957.

Riferimenti bibliografici

BERTONDELLI, Girolamo, *Historia della città di Feltre*, Bologna, Forni, 1969 (ediz. orig.: Venezia, 1673).

Dizionario toponomastico trentino. Ricerca geografica n. 2. I nomi locali dei comuni di Ivano-Fracena, Samone, Scurelle, Spera, Strigno, Villa Agnedo, edito dalla Provincia autonoma di Trento, Servizio Beni culturali, Ufficio Beni librari e archivistici, 1991.

GIRARDI, Silvio, *Storia del Tirolo dal 1300 al 1918. La confederazione del Tirolo*, Mezzocorona, Associazione culturale “Vecchia Tirolo”, 1984.

MONTEBELLO, Giuseppe Andrea, *Notizie storiche, topografiche e religiose della Valsugana e di Primiero*, Rovereto, 1793.

PAOLI, Cesare, *Diplomatica*, Firenze, Sansoni, 1942.

“*Paròle e diti che se pèrde par strada*”. *Parlata del paese di Bieno*, a cura di Palma Brandalise, Antonietta Boso, Eliana Tognolli, Tullia Mengarda, Clementina Tessaro, Liana Marietti e Nerina Baldi, edito dal Comune di Bieno, 1998.

PRATESI, Alessandro, *Genesi e forme del documento medievale*, Roma, Jouvence, 1979.

PRATI, Angelico, *Dizionario di valsuganotto*, Firenze, Olschki, 1977.

ROMAGNA, Ferruccio, *Bieno Valsugana. Notizie storiche*, edito dal Comune di Bieno, 1995.

ROMAGNA, Ferruccio, *Ivano. Il castello e la sua giurisdizione*, edito dal Comune di Ivano Fracena, 1988.

ROMAGNA, Ferruccio, *Il pievado di Strigno*, Strigno, redazione di “Campanili Uniti”, 1981.

Statuto con il testo latino delle tre giurisdittioni di Telvana, Ivano e Castell'Alto, Bassano, A. Remondini, 1721.

STEFFENS, Franz, *Paléographie latine*, Paris, R. Coulon, 1910.

VALENTI, Filippo, *Il documento medievale. Nozioni di diplomatica generale e di cronologia*, Modena, S.t.e.m.-Mucchi, 1977 (soprattutto per le regole di trascrizione, pp. 111 sgg., ispirate alle «Norme per la stampa delle Fonti della Storia d'Italia» consigliate dall'Istituto Storico Italiano).

ZIEGER, Antonio, *Storia della regione tridentina*, Trento, Seiser, 1968.

Le riproduzioni dei documenti, i cui originali sono conservati presso l'Archivio di Stato di Trento (Ufficio vicariale di Ivano in Strigno, b. I, pp. 166, 169, 176v, 179, 189, 194v), sono state autorizzate con il parere n. 204/2001.

*Rossella Giampiccolo è nata a Borgo Valsugana nel 1971
e si interessa di storia locale, particolarmente di Samone, suo paese d'origine.
Si è laureata in Storia presso l'Università Ca' Foscari di Venezia
ed ha conseguito il diploma in Archivistica, Paleografia e Diplomatica
presso l'Archivio di Stato di Venezia.*